Piedmont 1850-58

PROCESSO

DI

NEPOMUCENO NUYTZ

PROFESSORE DI DIRITTO CANONICO NELL' UNIVERSITA' DI TORINO

PER

GIACOMO MARGOTTI

SACERDOTE TEOLOGO

PROCESSO

DI

NEPOMUCENO NUYTZ

PROCESSO

DI

NEPOMUCENO NUYTZ

PROFESSORE DI DIRITTO CANONICO NELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

PER

GIACOMO MARGOTTI

SACERDOTE TEOLOGO

TORINO, 1852

DALLE STAMPE DI PAOLO DE-AGOSTINI

Via della Zecca, 1, casa Birago.

AVVERTENZA

Venuto in luce l'opuscolo intitolato: « *Il Professore Nuytz ai suoi Concittadini*, » intrapresi a confutarlo in alcuni articoli stampati nell'*Armonia*, alla cui compilazione da alcuni anni appartengo. Ma siccome la cosa andava un po' troppo in lungo, e non conveniva ad un periodico insistere sempre sullo stesso tema, mi determinai a continuare il lavoro in un'operetta a parte. Ed è la presente, ove in diversi articoli si dà un saggio delle dottrine e degli errori del Professore Nuytz, e se gli fa addosso il *processo*, accennando parecchi de' motivi per cui i Vescovi ed il Pontefice lo condannarono, e si mettono finalmente alcune ragioni per ribatterlo.

Non ho detto quanto potea dire, perchè non era intenzione mia fare un trattato

di gius canonico; bensì denunziare alcuni scappucci e contraddizioni, molto facili a rilevarsi, giacchè troppo marchiani. Onde mi tenni più in sul confutare, che in sul sostenere; e non ho provato le tesi, ma le ho difese soltanto. E provarle mi sarebbe stato facile, attingendo a trattati stampati altre volte e ad opere pubblicatesi principalmente in sullo scorcio del secolo passato. Di tutti quanti gli errori del Professore Nuytz non ve ne ha uno che sia nuovo: come di tutte quante le verità cattoliche ch'egli nega non ne conosco una sola che non sia stata di già confortata con ogni maniera di argomenti. Non ci volea altro che una ricca biblioteca adunque per iscrivere un grosso trattato e una pienissima confutazione. Ma questa non era la mia idea. Ho voluto mostrare unicamente quanto fosse ragionevole la condanna della S. Sede, fulminata contro l'insegnamento del Nuytz; onde si vedesse che chi s'inchina a questa condanna è ragionevole nel suo ossequio. E spero di essere riuscito nell'intento. Il

di più che potea dire l'ho accennato, citando gli autori che ne discorrono. Iddio m'è testimonio ch'io non ho messo mano a questo lavoro per altro fine che per la sua gloria e pel trionfo della verità.

Io lo dedico al Professore Nuytz; e sono certo che se egli mi leggesse nell'anima anderebbe convinto che, sebbene qua e là lo tratti bruscamente, pure io nutro verso di lui que'sentimenti d'amorevolezza e di compassione che ad un Cattolico ispira il suo fratello traviato. E prego il Signore che gli illumini l'intelletto e infiammi il cuore; onde, conosciuto il vero, sprezzi il rumore della piazza, rinsavisca, ripari lo scandalo e torni alla Chiesa che gli stende le braccia come affettuosissima Madre.

DAMNATIO

ET PROHIBITIO OPERIS

CUI TITULUS

Iuris Ecclesiastici Institutiones Ioannis Nepomuceni Nuytz in Regio Taurinesi Athenaeo Professoris

itemque

In Ius Ecclesiasticum universum Tractationes

Auctoris eiusdem

PIUS PAPA IX

ad perpetuam rei memoriam

Ad apostolicae Sedis fastigium sola miserentis Dei clementia, nullo suffragio meritorum evecti, atque a coelesti Patrefamilias vineae suae custodiendae praepositi, omnino officii nostri, ac muneris esse ducimus, si qua noxia germina excrevisse noscamus, ea succidere atque evellere stirpitus, ne in Dominici agri perniciem altius radices agant, ac diffundantur. Et sane quum iam inde ab Ecclesiae surgentis exordio, tamquam in igne aurum, probari oportuerit electorum fidem, idcirco Apostolus vas electionis monitos iam tum fideles voluit surrexisse quosdam, qui « *convertunt et conturbant Evangelium Christi* » (ad Gal. 1), quibus falsas doctrinas disseminantibus, fideique deposito detrahentibus « *etiamsi Angelus evangelizet, praeterquamquod evangelizatum est* » anathema diceretur. Et quamquam infensissimi veritatis hostes pro-

CONDANNA
E PROIBIZIONE DELL' OPERA

CHE HA PER TITOLO:

Instituzioni di diritto ecclesiastico,
di Giovanni Nepomuceno Nuytz,
professore nella Regia Università di Torino;

più del

Trattato sul diritto ecclesiastico universale,
dello stesso Autore.

PIUS PAPA IX

ad perpetuam rei memoriam.

Elevati all'onore della S. Sede per sola clemenza del pietoso Iddio, non pei meriti nostri, e dal celeste Padre di famiglia preposti alla custodia della sua vigna, credemmo dover nostro ed uffizio speciale, ove vedessimo spuntarvi mali germi, tagliarli e sradicarli, affinchè non gettino più profonde radici e non s'estendano a danno del campo del Signore. Difatto, siccome dai primi esordi della Chiesa dovea provarsi là fede degli eletti come l'oro nel crogiuolo, così l'Apostolo, vaso di elezione, fin d'allora ammoniva i fedeli essere sorti taluni che *stravolgono e conturbano l'Evangelio* (ad Gal. 1): e a costoro che spargevano false dottrine, o ne toglievano delle vere dal deposito della fede, doversi dire anatema, *sebbene fosse un angiolo che evangelizzasse cose diverse da quelle che furono evangelizzate*: E quantunque gli acerrimi nemici

fligati semper victique ceciderint, nunquam tamen destiterunt assurgere, acriusque exerere vires, quibus universam, si fieri posset, Ecclesiam labefactare niterentur. Hinc profanas manus iniicientes in Sancta, apostolicae huius sedis praerogativas, et iura invadere, Ecclesiae constitutionem pervertere, atque integrum fidei depositum pessumdare ausu impio contendentur. Porro etsi nobis magno solatio sit Christi Servatoris promissio, qua portas inferi nunquam contra Ecclesiam praevalituras edicit, non possumus tamen non intimo cruciari animi angore, gravissimam animarum perniciem considerantes, quam ex effraeni pravos libros edendi licentia, perversaque impudentia ac scelere quidlibet contra divina, ac sacra audiendi latius in dies manare comperimus.

Iamvero in hac librorum undique grassantium peste, locum sibi vindicat opus sic inscriptum « *Iuris Ecclesiastici Institutiones Ioannis Nepomuceni Nuytz in regio taurinensi athenaeo professoris* » itemque « *in ius ecclesiasticum universum tractationes* » *auctoris eiusdem*, cuius nefarii operis doctrina ex una illius athenaei cathedra sic diffusa est, ut selectae ex eo acatholicae theses ad disputandum propositae sint prolytis ephebis, qui lauream, seu doctoris gradum consequi adspirarent. In his vero libris, ac thesibus in speciem adserendi iura sacerdotii, atque imperii ii traduntur errores, ut pro salutaris doctrinae praeceptis venenata omnino pocula iuventuti porrigantur. Auctor siquidem pravis suis propositionibus, earumque commentis, illa omnia, quae a romanis pontifici-

della verità sieno stati sempre sbaragliati e vinti, nullameno mai non cessarono dal tornare all'assalto, e sforzarsi più acremente d'abbattere, se loro fosse stato possibile, la Chiesa di Cristo. Quindi, mettendo le mani profane nel santuario, con empio ardimento cercarono invadere i diritti, pervertire la costituzione della Chiesa e rovinare tutto il deposito della fede. Ora, sebbene a Noi sia di gran conforto la promessa di Cristo Salvatore, che pronunzia non potere mai prevalere contro la Chiesa le porte dell'inferno, non possiamo a meno d'essere vivamente angustiati, considerando il gravissimo danno delle anime che veggiamo di giorno in giorno derivare dalla sfrenata licenza dei torchi e dalla perversa impudenza e scelleratezza, con che tutto si ardisce contro le cose divine.

Tra questa peste di libri che ovunque serpeggia, v'è pure l'opera intitolata *Juris ecclesiastici Institutiones Joannis Nepomuceni Nuytz, in Regio Taurinensi Atheneo professoris;* e parimente *In jus ecclesiasticum universum tractationes* dello stesso: la cui nefaria dottrina da quella sola cattedra di quella Università così si diffonde, che le tesi accattoliche estrattene sieno proposte per la disputa degli allievi licenziati che aspirano a conseguire la laurea, ossia il grado di dottore. In questi libri poi e in queste tesi, sotto pretesto di stabilire i diritti del sacerdozio e dell'impero, s'insegnano tali errori, che in vece degli ammaestramenti della sana dottrina, si presentano alla gioventù tazze del tutto avvelenate. Perchè l'autore non ebbe vergogna colle sue prave proposizioni e

bus praedecessoribus nostris, praesertim Ioanne XXII, Benedicto XIV, Pio VI, ac Gregorio XVI, atque a tot Conciliorum decretis, praesertim a Latheranensi IV, Florentino ac Tridentino damnata iamdiu ac reiecta sunt, quodam fuco novitatis adspersa, atque illita auditoribus proponere suis, ac typis edere non erubuit. Quandoquidem palam et aperte in editis dicti auctoris libris asseritur « Ecclesiam vis inferendae potestatem non habere, neque potestatem ullam temporalem directam, vel indirectam. Divisioni Ecclesiae in orientalem atque occidentalem nimia romanorum pontificum arbitria contulisse; praeter potestatem episcopatui inhaerentem, aliam esse attributam temporalem a civili imperio vel expresse vel tacite concessam, revocandam propterea cum libuerit a civili imperio: civili potestati vel ab infideli imperante exercitae potestatem indirectam negativam in sacra: civilem potestatem ab ecclesiastica, si damno afficiatur, sibi consulere per potestatem indirectam negativam in sacra: illi competere nedum ius, quod vocant, *exsequatur*, sed vero etiam appellationem ab abusu; in conflictu legum utriusque potestatis, ius civile praevalere; nihil vetare alicuius concilii generalis sententia, aut universorum populorum facto, summum pontificatum ab romano episcopo, atque urbe ad alium episcopum, aliamque civitatem transferri; nationalis concilii definitionem nullam aliam admittere disputationem, et civilem administrationem, rem ad hosce terminos exigere posse: doctrinam comparantium libero principi romanum pontificem, et agendi in universa Ecclesia, doctrinam esse, quae medio aevo

cogli appositi commenti di mettere innanzi a' suoi uditori e di stampare imbellettato di novità tutto ciò che già fu condannato e rigettato dai Romani Pontefici nostri predecessori, e principalmente da Giovanni XXII, Benedetto XIV, Pio VI e Gregorio XVI e da tanti decreti di Concili, massime dal Lateranese IV, dal Fiorentino e dal Tridentino. Imperocchè palesemente ed apertamente si afferma nei libri stampati dal suddetto autore: « Non avere la Chiesa potestà coattiva, » nè potestà alcuna temporale diretta od indiretta. I » soverchi arbitrii dei Romani Pontefici aver contribuito alla divisione della Chiesa in orientale ed occidentale; oltre il potere inerente all'Episcopato, essere » attribuito a lui un potere temporale dall' autorità » civile concesso o espressamente o tacitamente, rivocabile perciò ad arbitrio della stessa civile autorità: alla podestà civile, comechè esercitata da un » infedele che comandi, competere un' autorità indiretta e negativa sulle cose sacre: la civile podestà se » danneggiata dall'ecclesiastica difendersi per via della » podestà indiretta negativa sulle cose sacre; competere a lei non solo il diritto che chiamano *exequatur*, ma anche l'appello *ab abusu;* nel conflitto » delle leggi dell'una e dell'altra podestà dover prevalere il diritto civile; nulla impedire che per una » sentenza di un qualche Concilio generale o per » fatto universale dei popoli il Sommo Pontificato sia » trasferito dal Vescovo e dalla città di Roma ad un » altro Vescovo e in un'altra città; una definizione di » un Concilio nazionale non ammettere ulteriore di» scussione, e l'amministrazione civile poter esigere

praevaluit effectusque adhuc manere: de temporalis regni cum spirituali compatibilitate disputare inter se christianae et catholicae Ecclesiae filios ».

Plura quoque de matrimonio falsa asseruntur. « Nulla ratione ferri posse Christum evexisse matrimonium ad dignitatem sacramenti; matrimonii sacramentum non esse nisi quid contractui accessorium, ab eoque separabile, ipsumque sacramentum in una tantum nuptiali benedictione situm esse: iure naturae matrimonii vinculum non esse indissolubile; Ecclesiam non habere potestatem impedimenta matrimonium dirimentia inducendi, sed eam civili potestati competere a qua impedimenta existentia tollenda sint: causas matrimoniales, et sponsalia suapte natura ad forum civile pertinere; Ecclesiam sequioribus saeculis dirimentia impedimenta inducere coepisse, non iure proprio sed illo iure usam, quod a civili potestate mutuata erat; Tridentinos canones (sess. 24, de matrim., c. 4), qui anathematis censuram illis inferunt, qui facultatem impedimenta dirimentia inducendi Ecclesiae negare audeant, vel non esse dogmaticos, vel de hac mutuata potestate intelligendos ». Quin addit « Tridentinam formam sub infirmitatis poena non obligare ubi lex civilis aliam formam praestituat, et velit ac nova forma interveniente matrimonium valere; Bonifacium VIII votum castitatis in ordinatione emissum nuptias nullas reddere primum asse-

» che la cosa stia in questi termini: la dottrina, la
» quale paragona il Sommo Pontefice ad un Principe
» libero, e gli attribuisce la podestà di agire in tutta la
» Chiesa essere una dottrina invalsa nel medio evo, di
» cui rimangono tuttavia gli effetti: disputare tra di
» loro i figli della cristiana e cattolica Chiesa sulla
» compatibilità del regno temporale e spirituale ».

Parecchie falsità si affermano anche riguardo al matrimonio: « Non potersi sostenere in nessuna maniera
» aver Cristo elevato il matrimonio alla dignità di
» Sacramento; il Sacramento del matrimonio non
» essere che un accessorio al contratto, separabile
» da lui; e doversi riporre il Sacramento nella sola
» benedizione nuziale: per diritto di natura il vin-
» colo del matrimonio non essere indissolubile: la
» Chiesa non avere podestà di mettere al matrimonio
» impedimenti dirimenti, ma competere tale podestà
» all'autorità civile, che può anche togliere gli im-
» pedimenti esistenti: le cause matrimoniali e gli
» sponsali appartenere di sua natura al foro civile;
» aver incominciato la Chiesa in questi ultimi secoli
» ad apporre impedimenti dirimenti non per proprio
» diritto, ma valendosi di quello accordatole dalla
» civile podestà; i canoni del Tridentino (Sess. 24,
» De Matr., c. 4) che colpiscono di anatema coloro
» che osano negare alla Chiesa la facoltà di apporre
» impedimenti dirimenti o non essere dogmatici, o
» doversi intendere di questa facoltà tolta a pre-
» stanza ». Che anzi aggiunge: « La forma del Tri-
» dentino non obbligare, sotto pena di nullità, ove la
» legge civile stabilisca un' altra forma e decreti,

ruisse ». Plura denique de potestate episcopali, de poenis haereticorum et schismaticorum, de romani pontificis infallibilitate, de conciliis temere atque audacter in hisce libris proposita occurrunt, quae persequi singillatim, ac referre in tanta errorum colluvie omnino taedeat.

Quapropter compertum est, auctorem per huiusmodi doctrinam, ac sententias eo intendere, ut Ecclesiae constitutionem, ac regimen pervertat, et catholicam fidem plane destruat; siquidem ne errantes in viam possint redire iustitiae, externo iudicio, et potestate coercitiva Ecclesiam privat, de matrimonii natura, ac vinculo falsa sentit; ac docet, et ius statuendi, vel relaxandi impedimenta dirimentia Ecclesiae denegat, et civili addicit potestati, denique sic Ecclesiam eidem civili imperio subditam esse per summum nefas asserit, ut ad potestatem civilem directe vel indirecte conferat quidquid de Ecclesiae regimine, de personis, rebusque sacris, de iudiciali Ecclesiae foro divina est institutione, vel ecclesiasticis legibus sancitum, atque adeo impium renovat protestantium systema, quo fidelium societas in servitutem redigitur civilis imperii. Quamquam vero nemo est qui non intelligat perniciosum huiusmodi, pravumque systema errores instaurare iamdiu Ecclesiae iudicio profligatos, tamen ne simplices, atque imperiti decipiantur, admonere omnes de pravae doctrinae insidiis ad nostrum pertinet apostolatum; expedit siquidem

» che il matrimonio valga, questa nuova forma adempiuta; Bonifacio VIII avere il primo affermato che » il voto di castità emesso nell' ordinazione renda » nullo il matrimonio ». Finalmente vi hanno in questi libri tante altre proposizioni audaci e temerarie sull' autorità episcopale, sulle pene degli eretici e scismatici, sull' infallibilità del Romano Pontefice e dei Concili, che enumerare per singolo e riferire in tanta illuvie di spropositi sarebbe soverchio.

Dal che apparisce che l'autore, con una dottrina cosiffatta e con queste sentenze, mira a pervertire la costituzione ed il reggime della Chiesa ed a distruggere la cattolica fede. Imperocchè, onde gli erranti non possano tornare nella via della giustizia, toglie alla Chiesa l'esterno giudizio e la podestà coercitiva, tiene ed insegna falsi principii sulla natura e sul vincolo del matrimonio, nega alla Chiesa il diritto di stabilire e dispensare dagli impedimenti dirimenti, ascrivendolo alla civile autorità: finalmente, per colmo d' audacia, fa la Chiesa così soggetta allo impero civile, da attribuire alla stessa civile autorità direttamente od indirettamente tutto ciò che è d' istituzione divina e stabilito dalle leggi ecclesiastiche sul reggime della Chiesa, sulle persone e cose sacre, e sul foro ecclesiastico, onde riesce a rinnovare l'empio sistema dei protestanti, per cui la società dei fedeli è resa schiava dall' impero civile. Sebbene non v'abbia alcuno che non vegga questo pernicioso e pravo sistema rinnovare gli errori già colpiti dal giudizio della Chiesa, pure, onde i semplici e gl'imperiti non restino ingannati, è debito del nostro apo-

« ut ibi damna fidei sarciantur, ubi non potest fides sentire defectum » (S. Bern., ep. 190). Propterea de unitate, atque integritate catholicae fidei ex apostolici ministerii officio solliciti, ut fideles omnes perversam auctoris doctrinam devitent, fidemque a patribus per hanc apostolicam sedem, columnam, et firmamentum veritatis, acceptam constanter teneant, memoratos libros in quibus recensitae nefariae opiniones continentur ac defenduntur, accurato primum examini subiecimus, ac deinde apostolicae censurae gladio percellere ac damnare decrevimus.

Itaque acceptis consultationibus in theologica, et sacrorum canonum facultatibus magistrorum, acceptisque suffragiis VV. FF. NN. S. R. E. cardinalium congregationis supremae et universalis inquisitionis, motu-proprio, ex certa scientia, ac matura deliberatione nostra, deque apostolicae potestatis plenitudine, praedictos libros, tamquam continentes propositiones, et doctrinas respective falsas, temerarias, scandalosas, erroneas, in S. Sedem iniuriosas, eiusdem iuribus derogantes, Ecclesiae regimen, et divinam eius constitutionem subvertentes, schismaticas, haereticas, protestantismo eiusque propagationi faventes, et in haeresim, et in systema iamdiu ut haereticum damnatum in Luthero, Baio, Marsilio Patavino, Janduno, Marco Antonio De-Dominis, Richerio, Laborde et Pistoriensibus, aliisque ab Ecclesia pariter damnatis inducentes, nec non et canonum Concilii Tridentini eversivas, re-

stolato tutti ammonire delle insidie di così prava dottrina. Conciossiachè sia spediente « che si riparino i » danni della fede, dove la fede non può patire de» trimento » (S. Bern., epist. 190). Quindi, premurosi dell'unità e dell'integrità della cattolica fede per offizio di apostolico ministero, affinchè tutti i fedeli fuggano la perversa dottrina dell'autore e s'attengano costantemente alla fede ricevuta dai santi Padri per mezzo di questa Apostolica Sede, colonna e fondamento di verità, prima abbiamo assoggettato ad un accurato esame i suddetti libri, ove son contenute e difese le enunciate nefande proposizioni, e poi abbiamo decretato di colpirle colla spada dell'apostolica censura, e condannarle.

Pertanto, avutone il consiglio di maestri nelle facoltà teologica e di sacri canoni, e raccolti i voti de VV. FF. NN. Cardinali della Congregazione della suprema ed universale inquisizione, di motu-proprio e di certa scienza, dopo matura nostra deliberazione, colla pienezza dell'apostolica potestà, riproviamo, condanniamo, e vogliamo e comandiamo che da tutti si tengano come riprovati e condannati i predetti libri, siccome quelli che contengono proposizioni e dottrine rispettivamente false, temerarie, scandalose, erronee, ingiuriose verso la S. Sede e contrarie ai suoi diritti, sovversive del reggime della Chiesa e della sua divina costituzione, scismatiche, eretiche, favorevoli al protestantismo ed alla sua propagazione, e conducenti all'eresia ed al sistema già condannato come eretico in Lutero, Baio, Marsilio di Padova, Gianduno, Marco Antonio De-Dominis, Richerio, Laborde, nei Pistoiesi

probamus, damnamus, ac pro reprobatis, et damnatis ab omnibus haberi volumus, et mandamus. Praecipimus idcirco, ne quisquam fidelium cuiuscumque conconditionis, et gradus etiamsi specifica et individua mentione dignus esset, audeat praefatos libros ac theses apud se retinere, aut legere sub poenis suspensionis a divinis quoad clericos et quoad laicos excommunicationis maiora ipso facto incurrendis, quarum absolutionem, et relaxationem nobis, et successoribus nostris romanis pontificibus reservamus, excepto tantum quoad excommunicationem mortis articulo. Mandamus quoque typographis, ac bibliopolis, cunctisque et singulis cuiuscumque gradus et dignitatis, ut quoties praedicti libri ac theses ad eorum manus pervenerint, deferre teneantur Ordinariis sub iisdem respectivae poenis, nempe quoad clericos suspensionis a divinis; quoad laicos excommunicationis maioris superius comminatis. Neque tantum memoratos libros, ac theses, sed alios, aliasque quoscumque sive scriptis, sive typis exaratos libros, vel forte exarandos, et imprimendos, in quibus eadem nefaria doctrina renovetur ex integro, aut in parte, sub iisdem poenis superius expressis damnamus, reprobamus, atque legi, imprimi, retineri omnino prohibemus.

Hortamur tandem in Domino, et obsecramus Venerabiles Fratres, quos Nobiscum pastoralis zelus, et Sacerdotalis constantia coniungit, ut pro sibi commisso docendi ministerio omni sollicitudine vigilantes in custodia gregis Christi, oves suas a tam venenatis pascuis, hoc est ab horum librorum lectione avertere satagant; et quoniam « veritas cum minime defenditur

ed in altri. Comandiamo pertanto che nessuno dei fedeli di qualunque condizione e grado, sebbene fosse degno di una speciale ed individua menzione, ardisca ritenere appresso di sè, o leggere i suddetti libri e tesi, sotto pena di sospensione *a divinis* riguardo ai chierici, e riguardo ai laici della scomunica maggiore da incorrersi issofatto, la cui assoluzione e remissione riserviamo a Noi e ai Nostri successori romani Pontefici, eccettuato soltanto, riguardo alla scomunica il punto di morte. Comandiamo ancora a tutti i tipografi e librai e a tutti e singoli di qualunque grado e dignità, ogniqualvolta i suddetti libri e tesi giungano alle loro mani, di consegnarli agli Ordinari, sotto le medesime pene rispettivamente, cioè, riguardo ai chierici della sospensione *a divinis* e riguardo ai laici della scomunica maggiore, come fu detto sopra. Nè solo i libri e le tesi nominate, ma sotto le stesse pene sopra espresse condanniamo ancora e riproviamo gli altri scritti o libri stampati o da stamparsi, in cui si rinnovasse in tutto o in parte la stessa nefanda dottrina, e proibiamo a tutti di leggerli, di stamparli e di ritenerli.

Esortiamo finalmente nel Signore e preghiamo i Venerabili Fratelli a Noi congiunti per zelo pastorale e sacerdotale costanza, in forza del ministero d' insegnare loro affidato, a procurare, vegliando con ogni sollecitudine alla custodia del gregge di Cristo, di allontanare i propri fedeli da pascoli tanto avvelenati, o sia dalla lettura di questi libri; e poichè *la verità,*

opprimitur » (S. Felix III, dist. 83) murum aeneum, et columnam ferream sese constituant pro domo Dei contro vaniloquos, et seductores, qui divina, atque humana iura sus deque miscentes neque Caesari, quae sunt Caesaris, neque quae Dei sunt, Deo ipsi reddentes, Sacerdotium, et imperium committunt inter se, atque adeo impetere utrumque, atque evertere conituntur.

Ut autem praesentes Litterae omnibus innotescant nec quisquam illarum ignorantiam praetexere, et allegare valeat, volumus, ac iubemus ipsas ad valvas Basilicae Apostolorum Principis, et Cancellariae Apostolicae, nec non Curiae Generalis in Monte Citatorio, et in acie Campi Florae de Urbe per aliquem ex Cursoribus Nostris, ut moris est, publicari, illarumque exempla ibi affixa relinqui; sic vero affixas ac publicatas perinde omnes afficere ad quos spectant, ac si unicuique illorum personaliter notificatae atque intimatae fuissent. Praesentium quoque Litterarum transumptis etiam impressis, manu alicuius publici Notarii subscriptis, et Sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eamdem fidem in iudicio, et extra haberi volumus, quae eisdem his haberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die 22 Augusti, Anno MDCCCLI, Ponticatus Nostri Anno sexto.

A. *Card.* Lambruschini.

quando non è difesa, viene oppressa (S. Felice III, dist. 84), si frappongano come un muro di bronzo e una colonna di ferro a sostegno della Chiesa di Dio contro i vaniloqui e i seduttori che, mettendo sossopra i diritti umani e divini, non vogliono rendere nè a Cesare ciò che è di Cesare, nè a Dio ciò che è di Dio, ed aizzando tra di loro il sacerdozio e l'impero, si sforzano combatterli e distruggerli amendue.

Ed è affinchè le presenti Lettere a tutti sieno manifeste e nessuno possa allegarne a pretesto l'ignoranza, vogliamo e comandiamo che siano affisse alle porte della Basilica del Principe degli Apostoli e della Cancelleria apostolica della Curia generale in Monte Citorio, e sulla piazza del Campo dei Fiori per mezzo di alcuni nostri cursori, come è costume, che gli affissi vi sieno lasciati, e che in tale guisa pubblicate ed affisse abbiano egual forza per tutti, come se a ciascuno personalmente fossero notificate ed intimate. Alle copie anche stampate delle presenti Lettere, sottoscritte per mano di qualche pubblico Notaio, munite del sigillo di persona costituita in ecclesiastica dignità, vogliamo e in giudizio e fuori si presti la medesima fede, che si presterebbe a questa, quando fossero prodotte e dimostrate.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die 22 Augusti, anno MDCCCLI, Pontificatus Nostri anno sexto.

A. C. LAMBRUSCHINI.

I.

AL PROFESSORE NUYTZ*

I SUOI CONCITTADINI

> Quid adhuc quaeris examen quod apud Sedem Apostolicam factum est?
>
> S. Aug., *Oper. imperf. contra Julian*, lib. 2 opp. tom. X, coll. 993, edit. Maur. Venet. 1733.

I vostri concittadini, signor Professore, sono cattolici, e sentendo cattolicamente incominciano a rimproverarvi con S. Agostino d'aver chiamato ad esame una questione definita dalla Sede Apostolica. Credete o non credete all'infallibilità della Chiesa? Se vi credete, come mai vi decideste a mettere in dubbio una condanna pronunziata dal Papa, e accettata da tutto l'Episcopato? Anche i Gallicani, che sentono largamente su questo punto intorno al

* Scrivo *Nuytz* e non *Nuyts* perchè il nostro Professore si sottoscriveva nel primo modo innanzi alla sua condanna, come risulta dai suoi trattati, e non cangiò il *z* in *s* se non dopo che il Breve Pontificio lo tolse alla sua *beata oscurità*. Ora io credo illegale questa mutazione, e non ne fo conto.

Pontefice, vi danno il torto. Se poi non credete all' infallibilità della Chiesa, allora vi giudicate per voi medesimo, e provate col fatto che il Pontefice mal non si appose proscrivendo le vostre dottrine.

Finora, signor Professore, non erano proscritte che le proposizioni de' vostri trattati; ma si risparmiava la vostra persona. Conciossiachè la Chiesa condanni sempre l'errore, ma compatisca chi l'ha pronunziato, quando ciò fu effetto d'umana fragilità, non pertinacia del cuore. Dopo il vostro libro voi condannate voi stesso; e con un cinismo ed un'acrimonia che vi rivela quale siete, dite ai vostri concittadini: Io credo più a me medesimo che al Papa. Di qui incomincia la vostra contumacia, vi bandite per eretico, e come tale omai vi tengono i vostri cattolici concittadini.

Il vostro libro, signor Professore, fa adunque un male immenso a voi, non fa nessun male al cattolicismo, alla Santa Sede, al Sommo Pontefice; anzi riesce a difendere egregiamente il Breve Pontificio che vi ha colpito, se mai abbisognasse di qualche difesa.

Ecco alcune proposizioni che ci faremo a dimostrare come a maniera di preambolo a tutto ciò che sul conto delle vostre dottrine saremo per dire in appresso. Leggeteci attentamente, signor Professore, che criticandovi e rimproverandovi, ci dimostriamo amici vostri più sinceri e devoti di coloro che vi levano a cielo.

In primo luogo il vostro libro *fa un male immenso a voi.* Voi godevate in Piemonte di buona fama in punto di religione; e quanti disapprovavano il vostro insegnamento, credeano che non per malizia o pervicacia d'animo, bensì per errore di intelletto lo propinaste a' giovani, deciso d'emendarlo, ove ne foste stato ammonito dall' autorità competente. Questa buona opinione omai è distrutta, e nessun uomo di mente sana può più ritenerla. E chi l'ha distrutta? Siete voi, voi medesimo, signor Professore, col vostro libro!

Di più, le proteste premesse ai vostri trattati confermavano che per semplice *inavvertenza* v' erano sfuggite dalla penna tante proposizioni contrarie alla fede cattolica e alle ragioni della Chiesa. Voi avevate detto nelle vostre Istituzioni al paragrafo 35: *Sappiano tutti ch'io credo, ritengo e confesso quanto crede, ritiene e confessa la Cattolica Romana ed Apostolica Chiesa.* E nella prefazione preposta al vostro Trattato sul Gius Canonico avevate egualmente protestato che la *Chiesa era infallibile*, e voi *aderivate fermamente* alla sua dottrina. Ora si vede che queste proteste erano bugiarde ed ipocrite; che sebbene la Chiesa abbia parlato per bocca del suo Pontefice, voi disprezzate la sua parola, e tenete in maggior conto il vostro sentimento privato. Chi ha sbugiardato, signor Professore, le vostre proteste? chi vi condanna d'ipocrisia? Siete voi, voi medesimo col vostro libro.

Finalmente, signor Professore, noi vi veggiamo d'una superbia e d'una vanità inconcepibile, che basterebbe per sè sola ad attirarvi il nostro disprezzo, se ci permettesse di disprezzarvi la grande compassione che nutriamo per voi. Voi vi gloriate di *studî lunghi*, *serii e profondi fatti sul Diritto Canonico* (pag. 178), e con ciò pretendete saperne più del Papa. Al cominciare d'ogni vostro capitolo usate queste parole: « *Sebbene me ne redarguisca il Breve Pontificio, io non posso recedere da questa mia proposizione* (pag. 23). — *Spiace alla Sede Pontificia che io nieghi alla Chiesa la potestà temporale tanto diretta che indiretta: io persisto nella mia sentenza* (pag. 28). — *Crimenlese è cotesto in faccia alla S. Sede! Ma era mio dovere così insegnare* (pag. 49). — *L'aver dato questo insegnamento, in faccia alla Sede Pontificia, fu per me un altro grave delitto. Io per me credo di non aver fatto altro che dire la verità* (pag. 55). E così in appresso. Ora questa maniera di favellare v'attira contro il disprezzo di tutti; e fa schifo quel vedervi levar-cattedra contro la S. Sede; quella tenacità d'opinione, quell'aria dittatoriale, anche straniera ad un magistrato supremo. Questo disprezzo chi ve l'ha provocato contro? Siete voi, signor Professore, col vostro libro.

Adunque faceste a voi medesimo un triplice danno: 1° Distruggendo quella fama di buon cattolico che godevate in Piemonte; 2° Dando un'a-

perta smentita alle proteste di devozione alla Santa Sede, che si leggevano ne' vostri trattati; 3° Dimostrandovi un vuoto cervello, pieno soltanto di voi medesimo, e persuaso d'aver aggrappato, come suol dirsi, la verità pel manico.

Per converso *il vostro libro nessun danno arreca alla Santa Sede*, ed è ciò che ci venne asserito in secondo luogo. Se voi conoscete la storia ecclesiastica, dovete sapere come altri barbassori si sieno levati contro al Pontefice denigrandone la parola, e disprezzandone le definizioni. E non erano mica soli come voi siete; ma raccolti in molti, con mezzi stragrandi d'ingegno e di denaro, spalleggiati dai Principi, aiutati dalle armi. Eppure la parola del Papa stette ferma, e superò i cavilli, eluse gli assalti, vinse i pericoli, e quale uscì dalla bocca di Pietro, esce ancora oggidì dalla bocca di Pio IX.

Stampate quello che più vi aggrada: ma duecento milioni di cattolici terranno fermo che le vostre dottrine sono *nefarie* ed *empie*; ma tutti i padri cattolici si guarderanno ben bene d'affidarvi i loro figli; e non potrete a lungo durarla come professore nella nostra Università; ma voi andrete a rendere ragione a Dominedio de' vostri scritti, e il Breve di Pio IX sarà sempre venerato, e i fedeli avranno un nuovo argomento che sono eretiche le dottrine vostre, perciò che vennero condannate nei vostri libri.

A quest'ora il Breve Pontificio ha corso tutte le

Chiese di questo e di quell'emisfero; i vostri trattati vennero dai più consegnati alle fiamme; Pio IX ha fatto come il Pontefice Ponziano contro gli scritti d'Origene, come Innocenzo I contro gli scritti di Pelagio, come Nicolò I contro i libri de' Saraceni, come Adriano II contro i libri di Fozio, come Leone IX contro i libri di Scoto, come Innocenzo II contro i libri di Pietro Abailardo, e andate dicendo; e i fedeli che avranno nelle mani la vostra risposta, o non la degneranno d'uno sguardo, oppure solo l'apriranno per ricercarvi la vostra sottomissione che desideravano. E, vistone il piglio altero e superbo, diranno: Veramente questo uomo era degno di tale condanna.

Signor sì: *il vostro libro è la più bella apologia del Breve Pontificio*; e prova che l'animo vostro era mal disposto, che il vostro insegnamento alla gioventù non potea riuscire che fatale; che voi covavate nel cuore l'eresia; onde foste meritamente condannato. E comunque andiate dicendo che *una parte delle proposizioni fu male espressa nel Breve*, la vostra *persistenza* prova che sono tal quali vennero condannate; e le spiegazioni date intorno a talune non portano che una semplice diversità di parole.

Ma questo genere di scusa e questa maniera di procedere fa vedere l'affinità vostra con tutti gli eretici antichi e moderni; ed apparisce che voi avete con loro comune il costume, come la dottrina. Quale mai tra loro ha confessato d'avere il torto, o non

uscì in campo colle solite nenie d'essere stato calunniato o condannato per fini mondani, come voi dite? I Zuingliani, gli Anabattisti, i Luterani, i Calvinisti si scusavano sempre a questo modo; pretendendo d'avere il vero dalla loro parte; e voi non ignorerete come i Giansenisti s'appellassero dal Papa male informato, al Papa bene informato. Scorrete ciò che scrisse Francesco Simone delle *frodi degli eretici*, e vedrete che nel libro vostro non diceste nulla di nuovo, e che tutte le vostre scuse sono da capo a fondo ridicolissime.

In buona sostanza vi ripetiamo, che voi vi date della zappa in sui piedi, e che quando scrivete: *la S. Sede nega ed io affermo*, e lo scrivete almeno un centinaio di volte, da voi medesimo vi regalate la patente di eretico. Un eretico, scrive Bossuet, è colui che ha un'opinione a sè, che segue il suo proprio pensiero, il suo sentimento particolare. Un cattolico invece, senza esitare, segue il sentimento della Chiesa. Voi dite sempre: *io persisto*, *io affermo*, *io credo*, *ecc.*, confessando che le opinioni vostre sono condannate dal Papa e dalla S. Sede. Ora quale Chiesa v' ha fuori del Papa, fuori della S. Sede? Quando voi vi assoggettaste al giudizio della Chiesa pel timore d'aver detto errori, parlaste della Chiesa *Romana*. Che differenza corre adunque tra la Chiesa Romana e la S. Sede?

Ancora un punto vorremmo toccare, ed è il male che può fare al nostro Stato il vostro libro;

ma su di ciò ci verrà forse a taglio il discorso, e vedremo come voi abbassiate il principato coll' idea di difenderlo, e v' inchiniate al dispotismo col pretesto di prendere le parti della libertà. Intanto noi ci proponiamo, non mica di difendere il Breve del Papa, perchè il Papa non abbisogna di difesa, e quando ne abbisognasse, voi l'avete difeso abbastanza, contro la vostra intenzione, bensì di esporre le vostre dottrine, e spiegarle in tutta la loro enormezza. Voi toccate tre punti: la potestà della Chiesa, la natura del Pontificato e la sostanza del matrimonio. Su questi punti ci fermeremo anche noi; non già imprendendo una confutazione minuta di tutti i vostri errori, che la cosa ci porterebbe troppo in lungo, bensì saggiandone alcuni per farvi meglio conoscere e mettere in avvertenza i padri di famiglia che hanno i loro figli sotto il vostro magistero. Voi notate fremendo che già molti di questi padri si affrettarono a *dare ricorsi contra l'insegnamento del professore Nuytz, quasichè non potessero soffrire che i loro figli dessero opera allo studio di dottrine condannate* (pag. 11). Ebbene, sappiate che, dopo il vostro libro, i ricorsi saranno più energici e maggiori, avendo voi gettato la maschera. La religione è nel cuore de' Piemontesi. L'accusa che voi movete a chi ricorse contro di voi, d'*andare intesi con quelli che provocarono il Breve*, è una sciocchezza; perchè il Breve lo provocarono i vostri errori e le vostre eresie; e i padri di famiglia *an-*

darono intesi col Papa. Nè di questo vorrete fare una colpa a' sinceri cattolici. Ma della natura del Breve, e delle circostanze che lo precedettero ed accompagnarono, diremo due parole più di proposito. Per ora, riassumendo il discorso, conchiudiamo:

1° Il professore Nuytz col suo libro ha disingannato coloro che bene sentivano della sua religione;

2° Ha dimostrato ipocrita e false le sue proteste di sottomissione alla Cattolica Romana Chiesa;

3° Ha regalato a se medesimo la patente di eretico, sostituendo la sua privata opinione al giudizio infallibile della Chiesa;

4° Dopo aver dichiarato infallibile la Chiesa nei suoi trattati, si è messo in contraddizione colle sue dottrine, ribellandosi alla definizione del Pontefice;

5° Ha fatto contro di sè assai più che il Papa; perchè il Breve Pontificio ha condannato le sue dottrine, ed egli condanna la sua persona;

6° Si ha concitato contro l'animavversione di tutti i cattolici, ed ha reso impossibile al governo, che ha per religione di Stato la religione cattolica, di tenerlo più a lungo professore nella R. Università;

7° Ha difeso il Breve Pontificio, provando che male non si è apposto il Papa, nel condannare il suo insegnamento;

8° Si è reso ridicolo, tentando di eludere con un libricciatolo la solenne parola di Pio IX;

9° Ha corso la strada di tutti gli eretici antichi, appuntando il Pontefice d'essere stato male informato, o d'avere deciso per fini mondani;

10. Ha dato saggio d'una stragrande superbia, levando cattedrà contro la cattedra della Chiesa, e dichiarando ad ogni piè sospinto di *persistere* nella sua opinione contro la S. Sede.

Non tutti i Piemontesi in molti punti sono capaci d'addentrarsi nella questione, e deciderne con cognizione di causa. Per costoro la questione è molto semplice, e il professore Nuytz l'ha semplificata. Egli dice: la S. Sede ha condannato; *io credo, persisto, sostengo.* A chi crederemo noi, cattolici? Alla S. Sede, o al profess. Nuytz? Consigliateci voi, voi stesso, sig. Professore, che faceste *studi lunghi, serii, profondi sul diritto canonico.*

II.

IL BREVE PONTIFICIO

Il 6 novembre 1851, voi avete aperto, signor Professore, il vostro corso di diritto canonico, e in una prolusione cominciaste a dare addosso al Papa ed all'Austria; giacchè, se è vero quanto ce ne racconta l'*Opinione*, parlaste a' vostri allievi della

nazionalità che ci rimane a conquistare, e dell'*indipendenza da Roma*. Bello e nuovo dee essere un diritto canonico indipendente da Roma! Ci suona presso a poco come un diritto monarchico indipendente dal Re. E poi un diritto canonico all'Italiana, per *conquistare la nostra nazionalità*! Ma bene, signor Professore! Gloriatevi d'essere uscito dalla vostra oscurità, che n'avete ben d'onde.

Frattanto, finita la vostra prolusione, tornando a casa vi vedeste seguito da un codazzo di giovinastri che gridavano a voi *Evviva*, ed *Abbasso* al Papa. L'Europa dovrà inarcare le ciglia, sentendo che per applaudire il canonista piemontese, non si trova un'esclamazione migliore che un' ingiuria al Pontefice. Ma bravo, signor Nuytz!

Noi, senza invidiarvi gli applausi, ci proponiamo oggi di esaminare quanto dite nel vostro libello del Breve Pontificio, che vi ha colpito. E senza preamboli entriamo in argomento.

« Questo Breve, sono le vostre parole (pag. 4), forse provocato da qualche nemico dell' indipendenza dello Stato, venne fuori come un fulmine senza essere preceduto da alcun avviso, contro il consueto della Sede Apostolica, la quale usa di prevenire il governo e di eccitare l'autore a dare le sue spiegazioni, pria che condannarne le dottrine, ed affatto contro i riguardi, di cui mi sarei creduto degno, se non per altro, almeno perchè in fronte alle mie opere io avea dichiarato di vo-

ler essere cattolico, è pregato che, se alcuna cosa mi sfuggisse men retta, questa come non detta si risguardasse. »

Che cosa significa, signor Professore, quel *forse?* Voi non sapete, o almeno dubitate, che il Breve sia stato *provocato da qualche nemico dell'indipendenza dello Stato?* e quali sono le ragioni del vostro dubbio? Come voi, *dotato dalla natura di un temperamento tranquillo e timido*, osate gettar così trista insinuazione contro la Santa Sede?...... Chi ha provocato la vostra condanna, già vel dicemmo e vel ripeteremo, furono i vostri spropositi e le vostre eresie, e nient'altro che le vostre eresie ed i vostri spropositi.

Questo Breve *venne fuori senza essere preceduto da alcun avviso*. Poichè erano *venute fuori* le vostre eresie, e il veleno era stato propinato alla gioventù subalpina, dovea *venirne fuori* ad ogni costo anche la condanna. Tutti gli avvisi riuscivano inutili. Lo scandalo era dato, e bisognava solennemente ripararlo.

La Sede Apostolica non *usa sempre di prevenire il governo o di eccitare l'autore a dare le sue spiegazioni* (1). Sebbene in ottima armonia colla Fran-

(1) Ecco la Bolla di Benedetto XIV a proposito della condanna dei libri. Apparisce che molte volte si condannano gli autori senza precedentemente avvertirli, massime quando trattasi *de consulendo fidelium indemnitati, non de eorum personis notandis et condemnandis*, come è il

cia, non ha prevenuto il governo nè della condanna di Dupin, nè ultimamente della condanna di Le-

caso del professore Nuytz. È vero che il Pontefice desidera che quando trattasi di autore cattolico, *aliqua nominis et meritorum fama illustris*, sia sentito prima della condanna, o nominato un consultore che ne pigli le difese. Ma 1° Il Nuytz confessa che solo il Breve lo tolse dalla sua *beata oscurità*; 2° Chi sa che un consultore non abbia avocato la sua causa? Ecco del resto le parole precise della Bolla:

Bulla *sollicita*, § 10. « Conquestos scimus aliquando nonnullos, quod librorum judicia et proscriptiones, inauditis auctoribus, fiant, nullo ipsis loco ad defentionem concesso. Huic autem querelae responsum fuisse novimus, nihil opus esse auctores in iudicium vocare, ubi non quidem de eorum personis notandis aut condemnandis agitur, sed de consulendo fidelium indemnitati, atque avertendo ab ipsis periculo quod ex nocua librorum lectione facile incurritur: si qua vero ignominia labe auctoris nomen ex eo aspergi contingat, id non directe, sed oblique ex libri damnatione consequi. Qua sane ratione minime improbandas censemus huiusmodi librorum prohibitiones inauditis auctoribus factas; cum praesertim credendum sit quidquid pro se ipso, aut pro doctrinae suae defensione potuisset auctor afferre, id minime a censoribus aut iudicibus ignoratum neglectumve fuisse. Nihilo tamen minus, quod saepe alias, summa aequitatis et prudentiae ratione, ab eadem congregatione factum fuisse constat, hoc etiam in posterum ab ea servari magnopere optamus, ut quando res sit de auctore catholico, aliqua nominis et meritorum fama illustri, eiusque opus demptis demendis, in pubblicum prodesse posse dignoscatur, vel auctorem ipsum suam causam tueri volentem audiat, vel

queux. Non ha eccitato a *dare spiegazioni* nè l'ab. Rosmini, nè il P. Ventura. Anzi a *dare spiegazioni* non eccita mai, perchè la Sede Apostolica conosce abbastanza il senso de' libri e i pericoli delle dottrine; e l'opinione individuale dell'autore non potrebbe far sì che Essa non condannasse ciò che è per se stesso meritevole di condanna. Per esempio, voi avevate sentenziato che la Chiesa non ha l'autorità di apporre al matrimonio impedimenti dirimenti. Tutte le vostre spiegazioni non avrebbero mai potuto far sì, che questa non fosse una marchiana eresia, epperò da riprovarsi solennemente.

E poi voi siete lepido, signor Professore, nel lagnarvi che il Papa non abbia avvertito il nostro governo sul vostro insegnare. Forse ignorate qual conto faccia il governo nostro della voce del Papa? Ignorate le quante volte siasi già disprezzata la sua parola?

Finalmente, se voi anteponete il vostro giudizio a quello della S. Sede, e osate scrivere (pag. 179): « Potrebbero anche scagliarsi contro di me tutti i fulmini del Vaticano; ma, convinto di essere nella via del retto e del dovere, non mi rimuoverei di un filo e starei saldo e fermo nelle mie proposizioni, » come poi vi lagnate di non essere stato

unum ex consultoribus designet, qui *ex officio* operis patrocinium defensiorumque suscipiat. »

avvertito? Se disprezzate la parola solenne, non avreste anche crollato le spalle all' invito privato, ed all'amichevole consiglio?

Tutto questo adunque basterebbe a purgare la Santa Sede di non aver mandato innanzi al suo Breve *alcun avviso*. Or che sarebbe se vi dimostrassimo che diceste il falso; e l'avviso precedette pur troppo la vostra condanna? Bella figura, sig. Professore!

E la cosa è realmente così. Il Papa si lagnò dell' insegnamento vostro; se ne lagnò fin dal 1° novembre del 1850 in una pubblica allocuzione; se ne lagnò senza nominarvi, onde tentare la vostra emenda e le riforme del nostro governo (1).

(1) Il S. Padre Pio IX, innanzi di fulminare i trattati insegnati nella nostra Università, nella sua celebre Allocuzione del 1° novembre 1850, altamente lamentando la legge del 4 ottobre che governava il nostro insegnamento, dicea: « Aver essa già prodotto perniciosi frutti, come si conosce dalle pestifere opinioni e dalle proposizioni contrarie all' irriformabile dottrina della Chiesa; che non solo nei più liberi opuscoli si spargono ogni giorno per il volgo, ma anche da *qualche dottore nelle pubbliche scuole s'instillano nelle menti giovanili, e pubblicamente si difendono*. Vengono meno le parole, V. F., aggiungeva il Sommo Pontefice, per ispiegarvi il dolore acerbissimo, che ci apportò tale notizia: appena ci venne conosciuta, senza indugio procurammo di essere esattamente informati intorno a ciò, e nulla ommetteremo di quanto spetta al nostro uffizio di custodire la fede, e confermare in quella i fratelli ». (Vedi *Armonia*, N° 132.)

Ma, come per lo innanzi, se ne lagnò invano. Voi duraste ostinato a dettare i vostri trattati, e il nostro Ministero a lasciarveli dettare. Con che fronte adunque osate scrivere oggidì che il Breve del Santo Padre *venne fuori come un fulmine senza essere preceduto da alcun avviso?*

Voi, signor Professore, vi credevate *degno di riguardi.* Volevate forse che la S. Sede vi mandasse un Nunzio, un Legato *a latere*, pregandovi di non più insegnare eresie? La Chiesa non usa privilegi e tratta tutti egualmente. Quando trova che gli ammonimenti tornano inutili, mette in pratica quel divino dettato: *Non voler consumare le parole con coloro che non ti danno udienza.*

Ma perchè questi *riguardi*? *Perchè*, voi dite, *in fronte alle mie opere io aveva dichiarato di voler essere cattolico.* Se tale *perchè* ha qualche valore, proverebbe il contrario. Proverebbe che la S. Sede dovea francamente riprovare le vostre dottrine, senza tema d'inasprirvi; anzi stando sicura della vostra sottomissione. Si pigliano colle dolci coloro che si vedono barcollanti nella fede. Ma con chi si dichiara fermo, si va innanzi liberamente.

Di poi voi usaste a voi medesimo il triste servizio di provare col vostro libro che la dichiarazione di *voler essere cattolico* era pur troppo ipocrita e menzognera. Avete dunque mal giuoco a fondarvi su di ciò per muovere un rimprovero alla S. Sede. Vuol dire che la S. Sede non ha creduto

alle proteste, e voi provate che ha fatto bene a non credervi.

Rivolgete come meglio v'aggrada la cosa, chè il ranno vi si rovescia sempre sul capo. O le vostre dichiarazioni erano vere, e così figli leali e devoti la Chiesa va francamente, non avendo a temere della loro prevaricazione. O quelle dichiarazioni erano false, ed è gran merito pel Pontefice non avervi fatto sopra il benchè menomo assegnamento.

Oltre al non avervi usato i *riguardi*, di cui vi *credevate degno*, voi, signor Professore, rimproverate ancora al Breve Pontificio l'*iroso piglio*, perchè getta contro di voi *i più odiosi termini sino a chiamare* le vostre opere *tazza avvelenata*, *e colluvie di accumulati spropositi, di cui sia stomachevole la enumerazione*; e le vostre dottrine coi nomi di *nefarie* ed *empie*; vietandone la *stampa*, lo spaccio e la ritenzione, anche di quelli che poteste dare al pubblico di egual tenore in avvenire.

Innanzi tutto vi preghiamo a non cambiarci le carte in mano e a non far dire al Breve Pontificio, ciò che non dice. *I più odiosi termini* non sono mica gettati *contro di voi*, bensì contro le opere vostre; e della persona dell'autore non vi si parla nè punto nè poco. Ne' vostri *studi lunghi, serii e profondi* sul diritto canonico avrete imparato che ci corre qualche differenza tra il Breve che condanna la dottrina, risparmiando l'autore, e quello

che autore e dottrina involge nella medesima proscrizione.

E in questi *lunghi, serii e profondi studi* avrete imparato ancora che l'*iroso piglio* da voi rimproverato a Pio IX potevasi rimproverare a tutti gli altri Pontefici suoi precessori, che mai non conobbero il morbido stile de' *moderati* nella proscrizione dell'errore. S. Paolo mandò alle fiamme i libri che contenevano false dottrine; Innocenzo I sentenziò dei libri di Pelagio, ch'erano rei e doveano *calpestarsi coi piedi*; e S. Gregorio proscrisse il libro d'un prete costantinopolitano, perchè racchiudeva i *veleni dell'eretica pravità* (1).

(1) Se volessimo citare tutte le Bolle dei Pontefici e tutti gli atti de' Concilii, vedrebbe il professore Nuytz che Pio IX non cangiò stile nel condannare il suo libro. Ma sarebbe affare troppo lungo. Ci basti citare il Concilio di Efeso, che chiamò Nestorio *novello Giuda*, ed *empii* i suoi *dogmi*; Nicolò I che, nelle sue celebri risposte ai Bulgari, comanda loro di abbruciare certi libri; Giovanni XXII, che impone di *esterminare* i libri di Marsillio di Padova, e Giovanni Gianduno, ai quali ha attinto Nuytz. E poi tutti sanno che S. Policarpo chiamava Marcione *primogenito del diavolo; e* gli stessi Apostoli consegnavano i tristi *Satanae in interitum carnis*, I. ad Corinth., v. 5 — II. ad Corinth., xii, 21 — I. ad Timoth. i, 20. — I *lunghi, serii* e *profondi studi* dovrebbero avere appreso al professore Nuytz che la Chiesa e il Pontefice seguono una certa legge nelle qualificazioni delle proposizioni, onde alcune si dicono eretiche, altre prossime o sospette d'eresia, altre capziose, sediziose, scandalose, perniciose, ecc.

Ci meravigliamo altamente come, dopo studi così *serii*, così *lunghi* e così *profondi*, vi sia riuscito nuovo quel linguaggio di Roma. Pigliate tutte le altre condanne di coloro che ebbero la disgrazia di precedervi nella strada degli errori e delle eresie, e vi troverete lo stesso stile e le medesime qualificazioni.

L'*iroso piglio* pertanto è contro la falsità, e il falso non si dee certo accarezzare; e più presto potrebbe ascriversi a delitto discorrere con melate parole d'un'eresia, che fortemente denunziarla, tanto più quando lo scopo della condanna è farne sentire l'enormezza, e premunirne i fedeli.

Dopo la forma esteriore, e come a dire la corteccia, voi assalite la sostanza del Breve, e scambiando il Sommo Pontefice con un allievo della vostra scuola, gli fate la lezione. *Le bon Jean qui fait la leçon à son maître!*

Delle proposizioni riferite nel Breve, *le une*, secondo voi, *sono sì vere che il dire diversamente sarebbe impossibile, le altre o appartengono alla verità storica, o versano sovra punti controversi*; le terze non erano le vostre, erano anzi totalmente contrarie al vostro insegnamento, « e non si presentavano con sì sinistro colore, se non perchè, riferendo nel Breve le *vostre* parole, o si era tolto o taciuto quanto o precedeva o susseguiva, o si era aggiunta qualche parola forsè ad arte e con somma malafede di qualche tristo; che con inesatto elenco

mandato a Roma eccitò la pronunciata condanna ».

Traduciamo in altri termini questi vostri riflessi. Voi appuntate il Papa di negare ciò che negare è impossibile; quindi di assurdità. Lo appuntate di negare ciò che risulta dalla storia, o ciò che è in controversia; quindi d'ignoranza. Finalmente lo appuntate di frastagliare e corrompere le vostre proposizioni; quindi d'iniquità e di malafede. Vedremo più tardi a che cosa riescono i vostri appunti.

Per ora permetteteci una semplice osservazione. Sia vero per un momento che alcune delle vostre proposizioni *versino sovra punti controversi*. Non può egli il Papa decidere le controversie? o piuttosto i punti non sono controversi per ciò solo che il Papa non ha ancora parlato? E se il Papa parla e definisce, non cessa da quell'istante medesimo la controversia? Questo dire al Papa che decide, voi vi occupate di cose controverse, scusateci, signor Professore, fa torto ai vostri studi *lunghi*, *serii e profondi*.

Nè meno ridicola è un'altra lagnanza che muovete in appresso, cioè: « Che nel Breve si dicono bensì *sentiti i teologi e canonisti*, *e presi i voti dei Cardinali della Sacra Congregazione dell'Inquisizione*, ma si tace ciò che è consueto a scriversi nella condanna di dottrine risguardate come nefande ed empie, che cioè i voti degli interrogati sieno stati contrari ad esse ed unanimi ». Da ciò vorreste argomentarne, che i voti non *siano stati raccolti col-*

legalmente e regolarmente; o che non vi sieno stati avversi.

Vogliamo andare all'ingrosso, signor Professore, e ciò che voi dite come supposizione, ammettiamolo per una verità. Il Papa ha interrogato i canonisti sulle vostre dottrine, e non le giudicarono meritevoli di condanna. Pure egli *ex cathedra* le ha condannate. Ebbene, per questo la condanna non vale? A chi la protesta di giudicare? Appartiene al Papa o ai canonisti? Chi definisce le questioni? il pensare de' canonisti o la sentenza del Pontefice?

Ne' vostri *studi lunghi, serii, profondi* avrete imparato che la potestà di condannare i libri tocca al Papa. Avrete letto che Dionigi Alessandrino ha mandato i suoi quattro libri sulla Trinità al S. Pontefice Dionisio, non mica perchè ne interpellasse i teologi, ma perchè egli stesso decidesse se rettamente aveva scritto su quel mistero. Avrete letto che collo stesso fine S. Agostino mandò i suoi quattro libri contro i Pelagiani al Pontefice Bonifacio; e che tutta l'antichità non accettò le condanne come il risultato de' suffragi de' canonisti, ma come autorevole ed infallibile giudizio del Pontefice. Onde la vostra accusa è una sciocchezza, e a una semplice formalità attribuisce un valore sostanziale. La condanna di un libro, intendetela, signor Professore, non è un esame di laurea, in cui ci voglia la pluralità dei suffragi. Basta il voto

e la sentenza del Papa, e i canonisti debbono pigliare appunto da questa sentenza del Papa la norma del loro insegnare.

Nè qui vuolsi pretermettere, signor Professore, un argomento degno veramente di voi, che *a conforto della vostra coscienza* adducete contro il Breve Pontificio; ed è che le vostre *dottrine erano state ben ricevute dalla gioventù* (pagina 7). Avete vinto! Che orrendità condannare un professore che detta certe teorie, cui fanno buon viso i suoi studenti? E quale de'Piemontesi oserà ancora tentennare per prendere partito, quando si tratta di scegliere tra il giudizio della Santa Sede e l'applauso di una mano di alunni?... Ma voi oggidì potrete rinforzare l'argomento coll'ovazione che riceveste giovedì, e cogli articoli che vi scrivono in favore i nostri giornali. Diamine! Quando si hanno gli evviva dei giovani col barbettino alla Rubens; quando si riscuotono gli elogi de'giornali democratici, è spacciata per la Santa Sede, il suo giudizio dee sottostare, e la coscienza vostra è confortata abbastanza. Ma bene, signor Professore!

Di molte cose potremmo aggiungere, se non ci venisse meno lo spazio: ma fermiamoci qui, riservandoci a toccare di proposito la questione del regio *exequatur*.

III.

IL REGIO *EXEQUATUR*

Sebbene, signor Professore, all'ultimo del vostro libello sfidiate i *fulmini del Vaticano*, facendo mostra di poco curarvi delle censure, pure col fatto provate il contrario, e voi ed i vostri rendono al popolo subalpino questo attestato d'essere cattolico sinceramente, e voler piuttosto ogni cosa sagrificare che rimuoversi d'un punto dalla sua fede.

Egli è perciò che, tuttavia disprezzando il Breve Pontificio, cercaste di persuadere esserne sospesi gli effetti, e non poter vincolare i cattolici piemontesi, per la gran ragione che non avea ottenuto dal nostro governo il regio *exequatur*. Ecco le vostre parole: « Frattanto, quanto alle pene *minacciate* nel Breve a chi stampi, spacci o soltanto ritenga i miei scritti, è mio debito di fare presente, che nel nostro paese per usi inveterati, fondati sovra ragioni di Stato, riconosciuti anche dalla Sede Pontificia, niuna legge od altra ecclesiastica sanzione, che venga dall'estero, può avervi forza, se non è rammostrata prima al governo, e munita del suo *exequatur*; la qual cosa non ebbe luogo pel Breve, di cui si tratta ».

Una simile osservazione era già stata fatta precedentemente dalla *Gazzetta del Popolo* e dalla *Voce nel Deserto*, e noi la perdonammo ad amendue, senza neinmeno abbassarci a raccoglierla,

come quella che supponèi la più crassa ignoranza de' principii del diritto e delle cose di fatto, e sovverte e distrugge la costituzione medesima della Chiesa. Ma non possiamo egualmente passarla buona a voi, Professore di diritto canonico dai *lunghi, serii e profondi studi*; onde ci faremo a minutamente esaminarla. Tanto più, che non contento d'averla stampata nel vostro libello, voleste ripeterla, inaugurando l'anno scolastico colle seguenti parole: « Giovani uditori, non temete le scomuniche testè lanciate dal Papa Pio IX contro le dottrine da me insegnate. Queste scomuniche, non munite dell'*exequatur*, non sono valide nè nell'esterno, nè nell'interno foro, come mancanti di forma » . . . .

Rileviamo innanzi tutto un'inesattezza sostanziale nelle prime parole del vostro libello. Voi dite: *Quanto alle pene minacciate nel Breve a chi stampi, spacci, o soltanto ritenga i miei scritti*. Signor Professore, queste pene non sono *minacciate*, ma inflitte a chi stampa, spaccia o ritiene i due vostri libri condannati. Il Breve Pontificio parla di scomunica maggiore pei laici e di sospensione *a divinis* pei chierici, da incorrersi *ipso facto*. Capite eh? *ipso facto*: onde, chi legge il vostro libro, e lo ritiene senza la debita permissione, e non ignorandone la condanna, se laico ha da quel punto istesso una scomunica maggiore nelle costa; se ecclesiastico rimane sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Questo avverbio *ipso facto* par che vi sia riuscito

d'un sapore un po' ostico; mentre, recitando le parole del Breve, l'avete soppresso nel vostro libello (pagina 6.), e poi in appresso, parlando di pene semplicemente *minacciate*, vi studiaste di far credere tutto il rovescio. Tale gherminella non ci sembra molto innocente, sebbene non sia la sola che illustri la vostra apologia.

Ciò premesso, eccoci alla questione. Fra tanti imperatori e principi cristiani che regnarono in tutto il mondo cattolico, dall'età di Costantino il Grande sino al secolo XV, non se ne trova neppur uno che abbia preteso d'assoggettare al *placet* regio un decreto di un Concilio o la Costituzione di un Pontefice, anche risguardante puramente la materia disciplinare. Potreste leggere con buon frutto a questo proposito gli scritti di Zaccaria e di Bianchi. Noi ve li raccomandiamo caldamente, signor Professore. Vuol dire adunque che per undici secoli almeno tutti gli antichi imperatori ignorarono le *ragioni di Stato*, messe in campo dal professore Nuytz!

Voi vi sforzate nel vostro libello di far comparire *antichissimo* l'uso del regio *exequatur*; ma, non ostante i vostri sforzi, non andate più in là del secolo XV per la Savoia, e pel Piemonte appena al 20 giugno 1749. Prima di questi anni un diritto così essenziale allo Stato era trascuratissimo e non se ne discorreva.

Ora la *Sede Pontificia* ha riconosciuto questi usi

inveterati, queste *ragioni di Stato*, come voi asserite? Falsissimo. Essendo insorto dissenso tra il governo piemontese e la S. Sede, onde comporre amichevolmente il litigio, Papa Benedetto XIII, cui si riferisce l'omonimo successore nella sua *Istruzione Pontificia*, *tollerò* la semplice *visura* delle Bolle e Brevi apostolici, senza che venga posto alcun segno, o fatto alcun *decreto in ordine all'esecuzione*. Ecco tutto. In via di tolleranza, per mezzo d'un Concordato, il Papa ha concesso al nostro governo il privilegio di leggere il primo certe Bolle e certi Brevi, ch'egli avrebbe mandato ai Piemontesi rispetto alla ecclesiastica disciplina.

Presentemente esiste ancora tra noi il privilegio del regio *exequatur?* Qui risponde la legge-Siccardi. I Concordati non obbligano; è un principio che fu emesso e sanzionato dalle due Camere. Ma se i Concordati non obbligano il nostro governo a dare ciò che ha promesso al Pontefice *in fede e parola di Re*, obbligheranno il Pontefice a *tollerare* la *visura* de' suoi Brevi promessa in un altro Concordato? Ne' vostri studi *serii*, *lunghi* e *profondi* avrete ritrovato, signor Professore, questo principio di diritto: *Frangenti fidem, fides frangatur eidem.*

Ma, supposte le cose ancora in istato vergine, è egli vero che i Brevi, come questo pubblicato contro le dottrine del professore Nuytz, sieno soggetti al regio *exequatur?* È egli vero che il regio *exequatur* è cosa così essenziale ad un Breve, che ne

impedisca il valore anche nel *foro interno*? Quando il Pontefice volesse assoggettare se stesso e i suoi successori a simili condizioni, lo potrebbe validamente? Tre quesiti, che vale bene la pena di esaminare un momento.

Incominciamo dall'ultimo. È certo che il Papa non può vincolare talmente la Chiesa da impedirne la sua azione. Se è stabilito che le definizioni sue dipendano dall'assenso del governo, può darsi il caso che riesca impossibile alla Chiesa di far conoscere la verità. Supponiamo necessaria una definizione. Il Papa la pronunzia; ma non va a sangue del nostro ministero. Il nostro ministero nega l'*exequatur*. E i fedeli come si governano? Noi saremmo ridotti al punto, in cui il magistero della Chiesa dovrebbe cessare. Ora il Papa può vincolarsi fino a questo segno? La risposta viene da per sè.

E tale argomento ci serve anche per dimostrare che la mancanza del regio *exequatur* ne' casi eziandio, in cui volle *tollerarlo*, la S. Sede, nulla toglie all'intrinseco valore del Breve o delle Bolle, perchè dall' opposto principio potrebbero derivarne danni troppo fatali alla Chiesa, e perchè ancora il regio *exequatur* non è che una *misura* affatto estrinseca, che nulla aggiunge o toglie alla sostanza del Breve, e solo ne permette o ne aiuta lo spaccio. Onde, quando i fedeli hanno conosciuto la volontà del Pontefice, debbono obbedirvi, non ostante che il governo neghi i mezzi più agevoli per farla

conoscere: La Santà Sede non ha mai inteso di subordinare il suo volere ai capricci di un ministro, e noi farebbe giammai.

« Viene finalmente il primo quesito, che è il vero nodo della questione. Fermi stando i Concordati e la necessità della *visura* del governo, ne abbisognava il Breve, che ha colpito i vostri libri? Dai vostri libri medesimi, signor Professore, noi caveremo la risposta. Potreste essere trattato più umanamente? Nelle *Tractationes in ius ecclesiasticum universum*, a pagina 104 e 105, § 153, voi scrivete quanto segue: « Le regole stabilite nel Concordato di Benedetto XIV portano, che sieno esenti dalla domanda del regio-*exequatur* le Bolle dogmatiche, le Bolle e i Brevi, coi quali si propongono i precetti del ben vivere ». Ebbene, il Breve che vi ha colpito non riguarda egli il *dogma*, e non propone i *precetti del ben vivere*? Nel Breve medesimo leggiamo che le vostre proposizioni sono *eretiche*, e che rinnovano il *sistema eretico* già condannato in Lutero, Baio, Marsilio di Padova e compagni. Leggiamo che v'è comandato di non ritenere e di non vendere i vostri libri; ciò che è certamente un *precetto del ben vivere*, ossia di vivere cattolicamente. Dunque il Breve risguarda ad una volta e il dogma e i buoni costumi, e per l'una e per l'altra ragione dovea andare esente dal regio *exequatur*.

Se voi non credete abbastanza all'insegnamento

vostro, eccovi ciò che prima di voi insegnavasi nella nostra Università. Non solo in Piemonte, dettava l'Alasia, ma dappertutto l'uso in vigore è che si accettino le condanne dei libri senza la necessità del regio *exequatur*. Così i decreti dei Sommi Pontefici Alessandro VII ed VIII, Innocenzo XI e Benedetto XIV, co' quali vennero condannate alcune proposizioni lasse di certi teologi, dovunque vennero accettate, senza che veruno ne richiedesse la pubblicazione in ciascuna provincia; e i decreti coi quali tanto da Benedetto XIV che da Clemente XIII furono proscritte le opere del Berruyer, come quelle che racchiudevano molte cose contrarie alla fede, sebbene non fossero state promulgati che a Roma, furono da tutti ricevuti, *senza che verun principe vi si opponesse.* (Alasia, *de Legibus*, t. I, pag. 177, N° 2.) Il Berruyer era gesuita; e se gesuita foste stato anche voi, nessuno de' giornali nostri si sarebbe lagnato della condanna di Roma, o avrebbe cercato di menomarne il valore.

E difatto ben riflettendo sarebbe ridicolo esigere il regio *exequatur* per le condanne dei libri. Il privilegio del governo è relativo alle nuove misure e disposizioni che vengono da Roma; e il diritto che voi gli accordate consiste nel vedere se quelle novità possano nuocere alle ragioni dello Stato. Ora il Pontefice, inibendo la lettura d'un libro per le proposizioni contrarie alla fede che esso contiene

fa una legge nuova? Nulla affatto. Dichiara soltanto la legge rivelata, che insegna verità opposte a tali proposizioni, e applica il diritto naturale, per cui ognuno dee astenersi dalle letture pericolose, ed estende le leggi positive dell' Indice approvate da Pio IV (*Bulla Dominici*) e pubblicate segnatamente nel nostro paese, le quali vietano la lettura dei libri, giudicati e da giudicarsi dall' Autorità Ecclesiastica, contrari alla fede ed ai buoni costumi (*Alasia ibidem*).

Forse che abbisognano dell'*exequatur le pene che servono di sanzione all'esecuzione*, siccome dite alla pag. 10? Ma, Professor nostro dilettissimo, se accordate alla Chiesa la facoltà di far leggi dogmatiche, senza assoggettarle all'*exequatur*, siete costretto a concederle la facoltà di sanzionarle egualmente, sia perchè *accessorium sequitur principale*, come tante volte avrete insegnato dalla vostra cattedra; sia perchè la facoltà di fare una legge suppone un'eguale facoltà di sanzionarla. E poi nel caso nostro particolare, in che cosa consistono queste pene? Consistono nella scomunica. Ora la scomunica non venne annessa alla proibizione dei vostri libri dal Breve di Pio IX, bensì dalle Bolle dell' Indice che sono in uso in Piemonte, le quali puniscono colla scomunica la lettura e la ritenzione de' libri condannati o da condannarsi *propter hæresim*. Quindi il S. Pontefice, non che decretare una nuova pena, ha piuttosto ricordato la pena portata

da leggi anteriori; e se vi ha aggiunto la riserva dell'assoluzione, ciò è cosa del tutto appartenente al foro interno, ed estranea pertanto alla *visura* del potere civile. Chi oserebbe dire che il Papa non possa riservarsi un peccato senza il potere del Principe?

Del resto, siccome voi in questa materia vi fondate assai sugli *usi inveterati riconosciuti anche dalla S. Sede*, favorite di dirci quando mai la S. Sede abbia assoggettato alla *visura* del governo i Brevi relativi alla condanna dei libri, o i decreti della S. Congregazione dell' Indice? Finora tutti i buoni Piemontesi si sono sempre astenuti dal leggere i libri riprovati da Roma. Bisognava che il Pontefice condannasse i vostri trattati, onde essi sapessero che l'Indice de' libri proibiti non esiste in Piemonte!

Le prove, come dicono, *dagli assurdi* sono di facile intelligenza, e noi insisteremo alquanto su di queste. Voi dite in una nota del vostro libello (pag. 10): « Se non abbisogna dell'*exequatur* il dogma, ne abbisogna tutto quello che vi è estraneo, come sarebbero la condanna d'un libro, la proibizione della stampa, dello spaccio e della ritenzione, e le pene che servono di sanzione alla proibizione ». Tale ragionamento dimostra che nessuna eccezione può farsi dal regio *exequatur*, neppur riguardo ai buoni costumi, alle indulgenze e simili. Ogni dogma definito porta con sè la proibizione di dire il contrario, di stamparlo e di spac-

ciarlo, quando fosse stampato. In che cosa consiste adunque l'esenzione delle Bolle dogmatiche dalla *visura* del governo? I Brevi e le Bolle che risguardano i buoni costumi e le indulgenze hanno un'attuazione esterna ancora più rilevante che la stampa o lo spaccio d'un libro. Dunque abbisogneranno esse pure della *visura* del governo. E l'eccezione che voi stesso riferiste ne' vostri trattati che cosa significa?

Ma voi, signor Professore, siete terribile ne' vostri argomenti; e come già a *conforto della vostra coscienza* e in difesa delle vostre dottrine diceste che *erano state ben ricevute dalla gioventù*, così ora, per provare che il Breve onde furono colpiti i vostri libri è nullo, ci adducete *un brano dell'istruzione data dal ministro Bogino ai revisori dei libri e delle stampe*, la quale dice che, non essendo annoverati nel Concordato, i *decreti della Congregazione dell'Indice e quelli della S. Congregazione riguardanti gli uffizi de' Santi, il revisore non dee permetterne la stampa, se non consta che sieno stati presentati al Senato* (pag. 11).

Permetteteci di farvi osservare che ciò che dipende da un Concordato non può spiegarsi se non col consenso delle due parti. Voi coll'autorità del ministro Bogino provate che i decreti della S. Congregazione dell' Indice sono soggetti alla *visura*; e noi col fatto di Pio IX, che non sottomise il

suo Breve al nostro governo, proviamo il contrario. Che ve ne pare?

E poi voi non credete al Papa, non volete sottomettervi al Breve che condanna le vostre dottrine, e pretendete che noi ci assoggettiamo all'*istruzione del ministro Bogino*? Fate come meglio vi talenta, signor Professore, ma i cattolici Piemontesi finora sono poco disposti a credere all'*infallibilità* del ministro Bogino! Sempre così questa razza di persone. Nemici dell'autorità quando viene dalla Chiesa e risiede in Lei, se trattisi della parola di un uomo che ebbe un portafoglio, bisogna sberrettarsi e fare cento atti di fede. Ma se un' autorità *infallibile* è necessaria nel mondo per conoscere il vero, i buoni Piemontesi lascieranno al Nuytz e seguaci il ministro Bogino, e terranno più ragionevole e più onorifico credere all' infallibilità della Chiesa e del Papa.

Finalmente vi rispondiamo, signor Professore, che *il brano dell'istruzione data dal ministro Bogino* ai revisori dei *libri e delle stampe*, non ha che fare col caso nostro, perchè questa risguarda i Brevi, i Decreti, le Bolle da *ristamparsi*. Onde, se quella istruzione avesse avuto tuttavia qualche effetto, potea impedire soltanto in Piemonte che fosse ristampato il Breve Pontificio. Ora credete voi che esista ancora nel nostro Stato la censura preventiva? Rileggetevi quella istruzione, e vedrete che da capo a fondo si basa su questa specie di censura.

Di qualità che o convien dire che è nullo l'articolo 28 dello Statuto, che accorda la libertà della stampa; o che è nulla l'istruzione del ministro Bogino. Decidete da voi, signor Professore.

A tirarla cogli argani, potevate con meno inconseguenze, appoggiato allo *spirito* dell'istruzione Bogino, sostenere che il governo era in diritto di sequestrare i fogli ove leggevasi stampato il Breve Pontificio contro i vostri libri. Ma il governo non avendolo fatto rinunziò a qualunque diritto che potesse competergli a tale proposito; quindi il Breve fu bravamente pubblicato tra noi; e quanti credono nella Chiesa cattolica, paventano la scomunica ed hanno cara la loro coscienza, debbono uniformarvisi e riprovare il vostro insegnamento.

Innanzi di finire, essendo questo un punto capitale, pare a noi convenientissimo di ridurre il detto ad alcuni capi, e riassumere i nostri argomenti. I lettori ci condoneranno la lunghezza e l'aridità del discorso sul riflesso della natura e dell'importanza della materia. Dunque ecco pura e netta la proposizione: Il Breve che condanna i libri del professore Nuytz è valido anche senza il *regio exequatur*.

1° Perchè il nostro governo avendo officialmente negato la validità de' Concordati, la S. Sede non è più tenuta ad accordargli tale privilegio;

2° Perchè il regio *exequatur* essendo una semplice *visura* del Principe, puramente tollerata, non può

nulla togliere od aggiungere al valore intrinseco del Breve;

3° Perchè a termini del Concordato conosciuto sotto il nome d'*istruzione Benedittina*, art. III, sono esenti dalla *visura* de' Magistrati le *Bolle dogmatiche*, e tale è l'atto che condanna il libro del prof. Nuytz come *contenente proposizioni eretiche, favorevoli al protestantesimo ed alla sua propagazione, e inducenti nell'eresia*. L'eresia è appunto il contraddittorio del dogma, e il dogma si stabilisce precisamente colla condanna dell'eresia;

4° Perchè secondo *l'istruzione* medesima sono esenti dall'*exequatur* le *Bolle e i Brevi regolativi del ben vivere*, e si regola certamente il ben vivere, quando si additano e si proibiscono i libri perniciosi, che possono cioè divenire un' occasione di seduzione pei lettori;

5° Perchè tale fu l'insegnamento della nostra Università Piemontese, tanto sotto l'Alasia, che sotto il medesimo prof. Nuytz;

6° Perchè la proibizione dei libri cattivi essendo una conseguenza necessaria dell' infallibilità della Chiesa, non può la Chiesa rinunciare a quella infallibilità; epperò, quando ha pronunziato che una proposizione è avversa alla fede, e che un libro può indurre nell'errore e nel peccato, non può non esigere che tutti si assoggettino al suo giudizio senza condizione veruna, nè di *exequatur*, nè di altra cosa; altrimenti la mancanza dell'*exequatur*

potrebbe far sì che una proposizione giudicata infallibilmente eretica non fosse eretica, o che un libro giudicato infallibilmente pericoloso non fosse pericoloso;

7° Perchè il Breve del 22 agosto proscrive il libro del professore Nuytz come *inducente* nel sistema già condannato in Lutero, Baio, Marsilio di Padova, Giandumo, Marco Antonio De Dominis, Richerio, Laborde e i Pistoiesi. Ora nessuno ha mai preteso che le provvidenze ecclesiastiche contro gli eretici nominati avessero solamente forza ne' luoghi, ove furono munite del regio *placet*. Dunque lo stesso dee dirsi, per la ragione dei simili, riguardo al libro del nostro eretico Professore;

8° Perchè è l'uso, in vigore appo noi e dappertutto, che le condanne dei libri sieno valide, senza abbisognare della *visura* del governo;

9° Perchè il Pontefice, condannando un libro, non fa una legge nuova, ma applica la legge rivelata, la legge naturale e le altre leggi positive. Onde al regio *exequatur* mancherebbe la materia;

10. Perchè, essendo pubblicate tra noi e riconoscendosi valide le leggi dell'Indice, approvate da Pio IV, debbono riconoscersi anche validissime le conseguenze di queste leggi;

11. Perchè, se le Bolle e i Brevi proibitivi dei libri pessimi ed eretici abbisognassero del regio *exequatur*, dovrebbesi sostenere contro l'Istruzione Benedittina ed il buon senso, che tutte quante le

Bolle dogmatiche ne abbisognano, essendo cosa di fatto che i dogmi si definiscono sempre all'occasione degli errori ereticali spacciati per iscritto dai loro autori, e che il più delle volte colle false proposizioni vengono condannate le opere che le racchiudono, come si praticò ne' Concili di Nicea, Efeso, Calcedonia, ecc.;

12. Perchè l'istruzione del ministro Bogino non ha che fare a questo proposito, e nulla può conchiudere contro di noi,

a) Il ministro Bogino non avendo nessuna autorità a tale riguardo;

b) Essendo più forte del ministro Bogino il fatto di Pio IX;

c) Supponendo l'istruzione Bogino la censura preventiva che venne tra noi abolita dallo Statuto.

In conclusione, se qualche ragione potea competere al governo, questo o dovea reclamare o impedire la pubblicazione del Breve. Non avendo fatto nè una cosa, nè l'altra, rinunziò a qualunque diritto potesse avere, e col suo silenzio consentì. Anzi, ci fu qualche cosa di più del silenzio, ed è l'abolizione dei trattati del Nuytz, la quale dimostra l'accettazione del Breve, che lo condannava per parte del governo subalpino. Vedremo se qualcuno troverà a ridire contro tanti argomenti (1).

(1) Nella tornata della Camera dei deputati 20 novembre 1851, il sig. De Foresta, Ministro di grazia e giustizia, rispondendo alle interpellanze di Angiolo Brofferio disse,

IV.

SCUSE MAGRE DEL PROFESSORE NUYTZ

La mancanza del regio *exequatur* è per voi, sig. Professore, un pretesto onde ribellarvi al Breve

a proposito del Breve Pontificio che condannava le dottrine del profess. Nuytz: « Se questo Breve Pontificio fosse stato pubblicato o messo ad esecuzione da chiunque siasi dello Stato, senza essere prima presentato all'*exequatur*, io non avrei potuto a meno di far procedere contro chi avrebbe in tal modo violato le leggi *(bravo)*. Non credo quindi che possa essere menzionato in questa Camera, e tanto meno in una sua deliberazione ». Poco prima il Ministro avea detto: « Si accenna ad un Breve Pontificio, che noi non conosciamo, nè possiamo conoscere, perchè nessun Breve di tal genere è stato presentato all'*exequatur* ». Il Ministro De Foresta dicea questo sotto la minaccia d'un ordine del giorno del deput. Sulis, onde può osservarsi a sua giustificazione che il timore, secondo gli scolastici, non lascia intero l'uso dell'intelletto, e rende l'atto volontario *secundum quid*. Il deputato Mellana protestava: « Io non posso aver fede nel subito liberalismo e nella costituzionale suscettività del signor Ministro ». Il signor De Foresta trovavasi in contraddizione col fatto. Il Breve Pontificio s'era letto in parecchi giornali, e lo stesso Ministero l'avea riconosciuto; non potendosi attribuire altro motivo all'estemporanea abolizione de' trattati ufficiali nella R. Università. La Gazzetta ufficiale non riferì le parole precise dette dal De Foresta nella Camera. A vece di *noi non conosciamo*, egli avea detto *noi abdichiamo*. La parola era esatta; perchè l'abdicazione indica la ricognizione precedente. Ma appunto perchè troppo esatta, la parola venne corretta. Per ino-

Pontificio, che ha condannato le vostre dottrine. V'abbiamo già dimostrato con ogni maniera d'argomenti, che questa vostra scusa non regge, che fa a calci colla ragione, colla fede, coi concordati, coll'insegnamento della nostra Università, col vostro insegnamento medesimo. Ma una cosa ancora vogliamo provarvi, ed è che questo è un mero pretesto, e che apparisce dal vostro libello che voi non avreste obbedito al Papa ed alla Chiesa, quand'anche il Breve avesse avuto l'*exequatur* di tutti i re, di tutte le regine e di tutte le repubbliche. Questo punto dee servire per farvi conoscere dai Piemontesi, per mostrar loro l'animo vostro, il vostro egoismo intellettuale, se c'è permessa questa parola, per cui nulla stimate fuori di voi, a nessuno credete se non a voi. Ciò che è il colmo di superbia, che va sempre di conserva coll'eresia.

Egli è sollazzevole per un momento, signor Professore, scorrere ed esaminare il progresso delle vostre scuse. Voi dite fin da principio, e poi soventi volte ripetete: « La condanna dei miei libri deve riguardarsi come pronunciata, non sovra i miei libri, ma più veramente sovra un solo elenco di proposizioni mandato a Roma da qualche tristo, cui il progresso e la tranquillità del paese davano cruccio » (pag. 72). Questa è un'accusa gravis-

sperienza il signor De Foresta avea manifestato tutta la verità, e questo non è buona politica, o almeno non è politica da *moderati*.

sima, come già notammo, contro la S. Sede, appuntandola di lasciarsi abbindolare da *qualche tristo*, di giudicare de' libri senza conoscerli, di soddisfare al *cruccio* dei privati, e far lega coi cospiratori. Noi v' abbiamo notato come il Pontefice, fin dal 1° novembre del 1850, si lagnasse pubblicamente dell' insegnamento vostro, e si riservasse ad esaminarlo seriamente, per quindi giudicarne, come imponeva a lui il dovere di custodire il deposito della fede. Aggiungeremo che il Santo Padre dice nel Breve d' aver condannato le vostre dottrine *motu-proprio*, cioè senza esservi spinto da altri, e poi *ex certa scientia*, non sovra un elenco di proposizioni, o sulla parola altrui, e finalmente *matura deliberatione nostra*, dopo avervi cioè riflettuto ben bene, come richiedeva la gravità della cosa. Onde la quistione è ridotta in questi termini, che il Pontefice dichiara d'aver esaminato lui stesso i vostri libri, e d'averli condannati di moto proprio, di certa scienza, con deliberazione matura; e voi gli rispondete che dice una bugia, che non ha visto i vostri libri, che è un Piemontese che glieli ha fatti condannare. Sull'animo, sui motivi, sulle intenzioni del Papa pretendete saperne più di lui, osate smentirlo senza una prova, anzi contro l'autorevolissimo testimonio della sua parola. Questa sarebbe un'orrendità, trattandosi d'un semplice privato. Ora argomentate che sia, trattandosi d'un Pontefice, del Capo della Chiesa, che parla *ex cathedra*!

Ma se voi foste certissimo che è il Papa stesso che ha esaminato i libri, e nessuno l'ha sospinto ad esaminarli e a condannarli, forse v'assoggettereste al suo giudizio e condanna? Mai più al mondo. Avete bella e pronta la seconda scusa che i voti dei Cardinali della Sacra Congregazione dell'Inquisizione *non siano stati raccolti collegialmente e regolarmente*, e *che non siano stati a voi avversi*. Però noi vi proviamo colla Bolla *Sollicita* di Benedetto XIV, che il Papa non ha mestieri di consultare nessuno, che, quando trattasi di condannare persone del vostro calibro, può fare a meno di interrogare i Cardinali, e d'avvertirvene avanti; vi possiamo provare col parallelismo d'altri Brevi, che le parole *acceptis suffragiis Cardinalium Congregationis supremae et universalis Inquisitionis*, significano in buon volgare che questi suffragi furono favorevoli; e voi per questo mutate parere? Nulla affatto, perchè le vostre sono scuse magre, perchè vi manca la buona fede, perchè siete in istato di ribellione, perchè avete dato la mano a tutti i protervi eretici, cominciando da Lutero, che è il capo degli eretici moderni, e discendendo sino a Bianchi-Giovini che ne è la coda.

Il quale ultimo, lunedì 10 novembre, sorse in vostra difesa, e con una inqualificabile impudenza osò stampare che *Papa Pio IX ha scritto un Breve contrario alla Costituzione Sollicita di Papa Benedetto XIV* (*Opinione* N° 308). Eppure noi ave-

vamo citato proprio in quel giorno le parole della Bolla *Sollicita*, onde purgare il Pontefice dagli aggravii mossi da voi al suo Breve. Onde, mentre la Bolla *Sollicita* provava che Pio IX avrebbe fatto bene, anche nel caso che si fosse regolato secondo le vostre supposizioni, l'esoso Bianchi-Giovini asseriva, senza darne un filo di prova, che Papa Pio IX aveva scritto un Breve contrario alla Costituzione *Sollicita*. Veramente siete degni l'uno dell'altro; e un tale cliente non potea ritrovare miglior avvocato!

Quand'anche un angiolo venisse a testificarvi che il Papa condannandovi ha seguito tutte le regole portate dalle precedenti Costituzioni Pontificie, voi, signor Professore, ve ne rimettereste forse al suo giudizio? Il vostro libello risponde negativamente, mettendo fuori la terza scusa: *Io dico che non credo il Papa infallibile* (pag. 98). E pretendete d'avere con voi il Berardi, perchè *ne' suoi commentari si guardò di parlare dell' infallibilità del Papa* (pag. 99). Procedendo con questo criterio, cioè che sia contro l' infallibilità del Papa, chi non ne discorre, potrete dire d'aver dalla vostra mezzo mondo ed anche il Pentateuco. Ma noi proviamo sciocco ed inutile questo vostro pretesto con una semplice osservazione. Tutti i cattolici romani e gallicani convengono in questo che quando il Papa decide *ex cathedra*, il suo giudizio sia infallibile, purchè la Chiesa non reclami contro. E qui la cosa è di fede, perchè l' infallibilità del Pontefice rientra nell' in-

fallibilità ed indefettibilità della Chiesa medesima. Ora la Chiesa, rappresentata principalmente dai Vescovi, ha forse riclamato contro la condanna dei vostri libri? All'opposto: i Vescovi hanno invece provocata la vostra condanna, lagnandosi nelle loro relazioni al Papa dell'insegnamento vostro, come se ne lagnavano col Ministero. E per citarvi l'autorità di un Vescovo, che i vostri lodano altamente, Monsignor Sibour, egli ha fatto plauso alla condanna del *Manuale* dell'ab. Lequeux suo vicario generale, il quale non dicea un centesimo de' vostri spropositi, anzi protestava di ribatterne la maggior parte. Questa condanna, come dicemmo, fu accettata dall' illustre Arcivescovo di Parigi, ed egli ha soppresso immediatamente la cattedra dell' ab. Lequeux. Onde *a fortiori* dee accettare la vostra condanna, e l'accetta senza il menomo dubbio. Pertanto, non potendosi allegare la pretesa fallibilità del Papa, finchè dura il silenzio e la tacita approvazione della Chiesa, ne consegue che questa terza scusa da voi addotta è una scusa magra, che, invece di purgarvi, vi accusa e vi confonde.

Voi scrivete a pag. 152: « Sino a decreto ben chiaro di un Concilio Universale, o ad altro giudizio della Chiesa tutta che me ne faccia ricredere, io resto saldissimo nella mia opinione ». E poi in nota aggiungete: « Rispondo all' insinuazione maligna di alcuni giornali clericali, i quali, riportando la ripetuta mia dichiarazione contenuta ne' miei

trattati, di sottomissione cioè alle decisioni della Chiesa, han confeso ad arte la Chiesa col Papa. Poichè di questo io non ammetto l'infallibilità, ma sì della Chiesa; al giudizio di essa unicamente promisi e prometto di sottoporre tutti i miei scritti ». Perdonateci, signor Professore. Qui parlate della *Chiesa tutta*. Ma nelle vostre Istituzioni protestavate obbedienza alla *Cattolica* ROMANA *Chiesa*; capite *Romana Chiesa*. E che differenza corre tra la *Romana Chiesa* ed il Papa?

Fu sempre l'appiglio di tutti gli eretici ribellarsi al Papa per rifuggirsi nella Chiesa, per guadagnar tempo ed eludere la condanna; sapendo bene quanto fosse difficile che la *Chiesa tutta* parlasse. Ma o bisogna negare il magistero della Chiesa e la sua infallibilità, od ammettere qualche mezzo per decidere prontamente le questioni. A questo, come v'abbiam detto, suppliscono i Gallicani col silenzio e l'approvazione tacita di tutto l'Episcopato, cosa che fa altamente contro di voi.

Ma mettiamo che un *Concilio Universale* si radunasse e proscrivesse i vostri libri: Allora v' assoggettereste alla condanna? Mai più! Voi volete *un decreto ben chiaro*; e qui la chiarezza essendo soggettiva, chi può ripromettersene? Voi volete *un giudizio della Chiesa tutta*. Ed è egli possibile che tutti i Vescovi, tutti i fedeli si radunino insieme? Intanto voi potete insegnare impunemente le vostre eresie, e quando un *Concilio Universale* le con-

dannasse, direste: Oh il *decreto* non è *ben chiaro*! oh non fu il voto della *Chiesa tutta*! vi mancava il Vescovo d'Algeri o il Vescovo di Nazianzo! non so che i voti sieno stati raccolti *collegialmente*.

Difatto vi sono parecchi de' vostri errori già condannati dalla *Chiesa tutta* ragunata in *concilio universale*. Vediamo come ve ne difendete.

Voi negate alla Chiesa la facoltà di costituire impedimenti dirimenti. Il Concilio di Trento (Sess. 24, De Matrim., can. 4) dichiara anatema chi dica non avere la Chiesa potuto costituire impedimenti dirimenti, e la Chiesa, nel costituirli, avere errato. Che cosa rispondete voi? Rispondete: Bisogna che il canone del Concilio *ben chiaramente pronunci la sentenza contraria. Ora noi non siamo ancora in tali termini* (pag. 153). Con questo appiglio si va all'infinito. Potrete sempre dire: il canone non è chiaro, io *non l'intendo*, *bisogna vedere*, e simili.

Se il canone fosse chiaro come la luce del mezzodì, ed anche voi lo capiste, v'assoggettereste forse alla decisione del *Concilio universale?* Nemmeno, giacchè osservate: « Io veggo farsi questo canone nel concilio dai Padri in esso radunati, senza citazione d'alcun luogo appartenente alla rivelazione, ed unicamente sull'appoggio del possesso » (pagina 155). Dunque non è la definizione che volete, è la dimostrazione; nessuna autorità attribuite al Concilio, volete essere convinto e persuaso, e

> « A cui natura non lo volle dire,
> Nol dirian mille Ateni e mille Rome ».

Voi vi dimostrate così incaponito e testereccio, che nessuno potrà mai farvela capire. « Per me (ecco la vostra conclusione, pagina 453) io non veggo in quel canone quel che altri vi vede, e non vi trovo motivo alcuno di recedere dall'adottata mia sentenza. »

Che se vedeste proprio in questo canone del Concilio di Trento la mente della Chiesa, d'aver voluto dogmaticamente stabilire per sè la facoltà di apporre al matrimonio impedimenti dirimenti, forse vi assoggettereste? Nè anche, signor Professore, giacchè in altro luogo (pagina 151) dichiaraste che *il Concilio di Trento aveva in più canoni usurpata l'autorità temporale in danno dell'impero civile, specialmente rispetto agl' impedimenti del matrimonio.* Onde, anche conoscendo il vero senso del Concilio universale, vi resta sempre il sotterfugio che i Principi hanno richiamato contro, che il Concilio si ha usurpato un'autorità che non gli compete, che ha invaso la provincia altrui, onde resta di verun momento la sua definizione.

Finalmente voi finite tutto con questo paragrafo, che è il 197 del vostro libello. Invitiamo i Piemontesi a leggerlo attentamente, perchè vi rivela quale siete, e dimostra la sostanza e il valore delle vostre scuse. « Che se il senso del canone fosse quello di non potere dirsi assolutamente che la Chiesa non possa stabilire impedimenti dirimenti di diritto proprio, questo canone sarebbe *per me*

nullo e di niun valore, in quanto mi proibirebbe l'adempimento di un dovere sacro, come è quello d'insegnare alla gioventù, che forma le speranze dello Stato, i diritti dello Stato medesimo. Lo Stato ha diritto d'esercitarli, la gioventù che si prepara a prendere parte al suo governo ha diritto di conoscerli, ed io, qual delegato del governo, per prepararvela, sono in dovere d'insegnarglieli. Le leggi della Chiesa sono senza dubbio da rispettarsi e da osservarsi, ma soltanto quando sono fatte nei confini del suo potere, e sino a che non trascendono i limiti del giusto e dell'onesto. *Al di sopra io non conosco che Dio* » (pagina 157).

Vuol dire dunque, signor Professore, che, dichiarando un canone della Chiesa universale *nullo per voi*, sottomettete al giudizio vostro la Chiesa medesima, e così anche, al giudizio degli altri, gli altri suoi canoni. Di maniera che, mentre di questo voi dite è per *me nullo*, degli altri qualcuno potrà dire sono *per me nulli*, e così per tutti i canoni della Chiesa sarà bella e spacciata.

Poi, affermando che le *leggi della Chiesa sono da rispettarsi e da osservarsi sino a che non trascendono i limiti del giusto e dell'onesto*, indirettamente asserite che le leggi della Chiesa possono essere disoneste ed ingiuste, e che ciascun individuo, prima di assoggettarvisi, dee chiamarne ad esame la giustizia e l'onestà. Col che venite a stabilire un pretto razionalismo, togliete l'infallibi-

lità e la santità alla Chiesa, distruggete il principio d'autorità, che è la base del cattolicismo. E siete professore di diritto canonico?

Voi al *disopra del giusto e dell'onesto* non conoscete che Dio. Come? Dio è al disopra del giusto e dell'onesto? Ma Dio è la stessa onestà, è la stessa giustizia, e non è nè al di sopra, nè al di sotto dell'onesto e del giusto. Emettete di queste proposizioni così assurde, e siete professore di diritto canonico?

E se voi non riconoscete che Dio, che cosa significa la sottomissione vostra fatta alla Chiesa Romana due volte ne' vostri trattati, e di bel nuovo ripetuta nel vostro libello? È un' ingiuria, un insulto alla Chiesa medesima. Voi insultate la Chiesa, e siete professore di diritto canonico?

Ci sarebbe pericolo che noi uscissimo dai gangheri, continuando tuttavia a rivelare le vostre contraddizioni. Però cessiamo per questa volta; facendoci a ricapitolare, secondo il nostro costume.

Ecco una per una le scuse magre del professore Nuytz:

1° Egli dice che il Papa non ha letto i suoi libri; che se li avesse letti, non li avrebbe condannati;

2° Egli dice che il Papa solo l' ha giudicato senza raccogliere collegialmente i voti;

3° Egli dice che non crede il Papa infallibile, epperciò non si può sottomettere alla sua condanna;

4° Egli dice che si sottometterà a un decreto ben chiaro di un Concilio Universale; e quando se gli porta innanzi questo decreto, risponde che non è *ben chiaro*;

5° Quando il decreto è *ben chiaro*, egli dice che il Concilio Universale ha usurpato i diritti dei Principi;

6° Quando anche gli manca questo appiglio, conchiude: *Io non conosco che Dio.*

È magnifica questa genesi di scuse e di errori. Prima il Papa non ha letto; poi il Papa ha letto, ma non ha esaminato; quindi il Papa ha esaminato ed ha letto, ma è caduto in errore; ei vuole perciò il Concilio Universale. Viene il Concilio Universale, ma il suo canone non è ben chiaro; il canone è ben chiaro, ma ha invaso i diritti dei Principi; i diritti altrui non sono invasi, ma il buon Professore non la capisce così; il canone è nullo per lui: non riconosce che Iddio.

Il libello adunque del professore Nuytz va a mettere capo a ciò che egli è superiore al giudizio dei teologi, è superiore al giudizio del Papa, è superiore al giudizio della Chiesa. Tutti gli cantano in musica che la sua dottrina è eretica, e non lo vuol credere per la gran ragione: *Io non veggo quel che altri vede.* Con questi principii non solo è impossibile un diritto canonico, ma è impossibile qualunque insegnamento. Non solo è impossibile la religione e la Chiesa, ma è impossibile ogni so-

cietà. S'isola l'uomo a se medesimo, si revoca in dubbio ogni cosa, si rigetta qualsiasi autorità; si stabilisce uno scetticismo perfetto: è distrutta la fede, la scienza, la politica.

V.

DOVE SIA LA MALA FEDE

Noi passiamo a ribattere, sig. Professore, un'accusa gravissima, che osate movere alla Santa Sede a proposito de' vostri trattati proscritti; cioè che con *mala fede* parecchie delle vostre proposizioni sieno state corrotte, o non si ritrovino tali e quali ne' vostri libri. I nostri giornali eterodossi si fondarono assai su questo punto. La parola *mala fede* l'avete pronunziata. Ora sta a vedere su di chi essa debba ricadere.

Imprendendo a ribattere il vostro libello, trattandosi di uno che si annunzia cattolico, non saremmo obbligati a provare che le proposizioni condannate si trovano realmente ne' vostri libri, e vi si trovano tali e quali.

Voi siete nato troppo tardi per dire cose nuove od allegare scuse inaudite su questa materia. I giansenisti prima di voi, per eludere la condanna delle cinque famose proposizioni tolte dall'*Agostino* di Giansenio, con alla testa Arnaud, presero

a distinguere tra il *diritto* ed il *fatto*. Confessavano che le proposizioni risguardate in sè erano realmente eretiche; ma negavano che si ritrovassero nell'*Agostino* di Giansenio, o che il loro gran Padre le avesse mai pensate. Ribattuti e condannati su questo punto, trassero fuori col loro celebre *caso di coscienza*, col quale si permetteva puramente un *religioso silenzio* sulla questione se Giansenio avesse scritto o no le cinque proposizioni, lasciando libero di pensare quello che si volesse riguardo alla questione di fatto. Ma la decisione di questo *caso di coscienza* data dalla Sorbona venne pure proscritta da Clemente XI; e Natale Alessandro, che aveva sottoscritto al *caso*, dopo la condanna sinceramente si ritrattò.

O bisogna negare l'infallibilità della Chiesa, e il suo potere di condannare i libri e le dottrine; o conviene riconoscerla infallibile tanto nel definire che certe dottrine sono eretiche, quanto che queste eretiche dottrine ritrovansi in certi libri.

Questo punto fu stupendamente trattato da Monsignor Fénélon in una sua *Istruzione pastorale* che leggesi nel tomo XI delle sue opere. Egli coll'autorità de' Padri, de' Concilii, de' Pontefici e dei Teologi prova, che tutta la tradizione fu sempre costante nel credere infallibile la Chiesa sui fatti dogmatici. Ed altrove il dotto Arcivescovo dimostra che, tolta questa infallibilità, ogni altra infallibilità della Chiesa pienamente rovina. Conciossiachè essa

potrebbe sempre ingannarsi nell'intendere le sacre Scritture, i testi dei Ss. Padri, le proposizioni degli eretici, i decreti de' Concilii; e quindi presentare come eretica una dottrina che è ortodossa in se medesima; o, viceversa, giudicare come ortodosso un libro che è eretico, con gravissimo discapito della fede. E in questa maniera potrebbe sempre ammettersi in teoria la infallibilità della Chiesa, eludendola di poi in pratica; sarebbero uno spauracchio inutile gli anatemi contro Nestorio, Pelagio, Lutero e Calvino; e mancherebbe alla Chiesa la spada delle condanne e delle censure. Per la qual cosa noi vediamo fin dai primi secoli i fedeli riconoscere come perfida la *Thalia* di Ario, proscritta nel concilio di Nicea; riconoscere come eretici gli scritti di Nestorio, condannati nel concilio di Efeso e di Calcedonia; e finalmente adagiarsi nella sentenza del quinto concilio Ecumenico rispetto alla condanna de' tre capitoli.

Or bene la Chiesa è infallibile nel definire che certe dottrine trovansi in certi libri. L'infallibilità del Papa, nel caso nostro, rientra nell'infallibilità della Chiesa; perchè non v'è richiamo per parte dell'Episcopato contro il Breve che vi ha colpito. Dunque vuol dire che, come noi dobbiam credere false le dottrine condannate da Pio IX, dobbiamo egualmente tenere che quelle dottrine ritrovansi ne' vostri libri.

Ma poichè questo genere di argomentazione non

andrà a versi di tutti, veniamo ai particolari; e proviamo col fatto, che le dottrine condannate dal Papa Pio IX sono realmente le vostre dottrine. Noi entriamo in una materia alquanto arida e noiosa: ma ci studieremo di farci leggere.

Una delle prime proposizioni che negate d'aver detto è questa: *che il Pontificato possa trasferirsi dal Vescovo di Roma ad altro Vescovo*. Riconoscete d'aver detto che il Pontificato può trasferirsi dalla città di Roma ad altra città. Questa proposizione voi dite l'*accetto*: « respingo da me la seconda, siccome quella che ne' miei trattati non è contenuta » (pag. 73). Dunque bisogna provarvi che ne' vostri trattati avete detto potersi il Pontificato trasferire dal Vescovo di Roma ad altro Vescovo.

Noi potremmo dimostrare, che le due proposizioni sono talmente unite, che non si possono separare, nè dirne una escludendo l'altra. Se il Pontificato si trasferisce da Roma, si toglie al Vescovo Romano; se si porta in un'altra città, il Vescovo di quella città resta naturalmente il Pontefice. Ma non v'è motivo d'andar così per le lunghe. Voi stesso nel vostro medesimo libro concedete d'aver detto che il Romano Pontificato può trasferirsi dall'uno all'altro Vescovo. Leggetevi attentamente alla pag. 74: « Per quanto riflette la traslazione del Pontificato dal Vescovo di Roma ad altro Vescovo.... non sarei totalmente alieno dall' ammetterlo in casi straordinari, e lo lasciai com-

prendere nelle note di cui il mio trattato è corredato ».

Come va questa faccenda, signor Professore? Voi *respingete* la proposizione del trasferirsi il Pontificato da Vescovo a Vescovo, *siccome quella che ne' vostri trattati non è contenuta*; e poi otto linee dopo dite: *non sarei alieno dall'ammetterlo, e lo lasciai comprendere nelle note di cui il mio trattato è corredato*? Dunque voi non *siete alieno dall'ammettere* una proposizione che *respingete*? Dunque negate d'aver detto una cosa che contemporaneamente confessate *d'aver lasciato comprendere*? Dunque pretendete di non aver detto nel vostro trattato ciò che concedete d'aver scritto nelle note? Forse che Pio IX ha condannato il vostro trattato senza note? Forse che ebbe il torto d'intendere ciò che voi avevate lasciato comprendere? Forse che non ha fatto egregiamente, dopo avervi inteso, a condannarvi?

Di grazia, i nostri lettori badino bene a questo punto. Così si potranno formare una giusta idea del vostro libro, e della vostra buona fede. Noi siamo confusi per voi, sig. Professore, e ci cuopriamo la faccia dalla vergogna.

Poi pare che il vostro libello sia tutto diretto a confermare le asserzioni del Breve Pontificio, giacchè a ogni proposizione che negate d'aver affermato, soggiungete di botto: non l'ho detto allora, ma lo dico adesso. Questo significa che il Papa ha

ben compreso la vostra idea, e ha letto l'animo vostro in un mar di parole.

Leviamone un saggio. Voi dite a pagina 94 contro il Breve Pontificio: *Ne' miei scritti non asserisco questo* (pag. 94), cioè che la definizione del concilio nazionale non ammetta altra nuova definizione; e poi nella pagina seguente scrivete: « Mi dichiaro apertamente per dare alla definizione del concilio nazionale il grado di ultima cognizione. Penso ancora che il governo civile possa esigere che l'amministrazione della Chiesa del suo paese si porti a questo stato di cose ». Ecco le parole identiche del Breve.

Grande rumore poi menate, sig. Professore, su questa proposizione: « La dottrina di coloro che equiparano il Pontefice ad un libero Principe, e che gli danno diritto di agire in tutta la Chiesa, ha prevaluto soltanto nel medio evo ». Accusate la Santa Sede d'avervela corrotta. « Il Breve del Papa, » sono le vostre parole, riferisce ciò che riflette » l'agire in tutta la Chiesa; nel mio trattato io ho » detto: fare in tutta la Chiesa tutto quello che » vuole: negare al Papa l'agire in tutta la Chiesa, » ossia l'ingerirsi in tutta la Chiesa è negare il pa- » pato stesso, è ammettere un papato di nome e non » di effetto, è dire una stoltezza che nessuno disse » mai. Ricuso adunque l'imputazione di questa as- » serzione. »

Facciamo a ben intenderci Professore dolcissimo.

Voi dite dunque che nel medio evo invalse la dottrina d'accordare al Papa la facoltà di fare in tutta la Chiesa tutto quello che vuole. Con questa frase *tutto quello che vuole* intendete anche oltre ai limiti del giusto e dell'onesto. Ora noi vi dichiariamo che questa frase è una superfetazione; e che il Papa dovea necessariamente ommetterla. Voi parlate d'un' opinione invalsa nel medio evo. Forse che nel medio evo si credette mai d'assolvere il Papa dalle norme della giustizia e dell'onestà? Voi recitate un' opinione. E quando mai fu manifestata un'opinione tale che lasciasse in facoltà del Papa di agire contro la giustizia? O le vostre parole non aveano costrutto, o il loro vero significato era negare al Sommo Pontefice l'ingerenza in tutta la Chiesa. Il resto era un pleonasmo.

Lo provate voi stesso, giacchè, abbracciando l'opinione condannata da Pio IX, stabilite nel vostro libello che il Pontefice *non potea ingerirsi abitualmente nell'amministrazione* della diocesi d'Antiochia; non solo non fare *tutto ciò che voleva*, ma nemmeno *ingerirsi*, notate bene la parola. E poi in seguito vi sforzate sempre a provare che il Papa non avea *ingerenza*; onde è l'*ingerenza* che negate; sebbene aggiungendovi l'addiettivo *abituale*, per salvare, come suol dirsi, la capra e i cavoli. E conchiudete finalmente con una ragione veramente degna di voi, che « i Pontefici, quando vollero estendere il loro » potere, presero i titoli di Arcivescovo, e di Pa-

» triarca; segno questo che il titolo di Papa non » bastava loro per ingerirsi DAPPERTUTTO ». Questo *dappertutto* dimostra a meraviglia che voi negate al Papa la facoltà d'*ingerirsi* in qualche luogo, e in conseguenza pronunziate la *stoltezza* che accennaste da principio: « negare al Papa l'agire in *tutta* la Chiesa è dire una stoltezza che nessuno disse mai ». Nella seconda edizione del vostro libello, aggiungete che nessuno disse mai *prima di me*.

Discorrendo di un'altra proposizione: « Non si » può comportare che si dica avere Cristo elevato » il matrimonio alla dignità di Sacramento », avvertite: « la proposizione è qui espressa in termini » che fanno credere, negarsi da me l'istituzione » del Sacramento del matrimonio, cosa contraria » al mio insegnamento ». Dalla vostra maniera di parlare parrebbe che il Breve Pontificio avesse manipolato da sè questa proposizione. Invece aprite il vostro libro, e vi si trova *in terminis*, nè una virgola più, nè una virgola meno: « Vulgo docent » Christum matrimonium ad Sacramenti gradum » evexisse. Hoc ferri nulla ratione potest ». Volgarmente s'insegna aver Cristo elevato il matrimonio al grado di Sacramento. Ciò non si può comportare in nessuna maniera. Il Breve Pontificio v' imputa d'aver detto: *Nulla ratione ferri posse Christum evexisse matrimonium ad dignitatem Sacramenti*. Vi si perdona ancora quel *vulgo docent*, che è un'insolenza bella e buona, gettando tra il volgo

la più eletta parte de' teologi e de' canonisti. Onde tanto è lungi che il Papa abbia aggravato, che invece moderò per una parte le vostre proposizioni.

Non volete aver detto che Papa Bonifacio VIII fu *il primo* a sentenziare che il voto di castità, emesso in occasione dell'ordinazione, renda nullo il matrimonio. Ma, Professore dolcissimo, dopo aver raccontato nel vostro trattato che per lo innanzi le nozze erano valide, non ostante l'ordinazione, scrivete al numero 1107 del vostro trattato: « Più tardi la Chiesa, mentre non ordinava che i celibi, richiese dagli ordinati il voto di castità; e *quindi* Bonifacio VIII affermò che il voto di castità emesso nell' ordinazione rendeva nullo il matrimonio ». Il più dozzinale ermeneutico qui scuopre a prima vista che le vostre parole equivalgono a queste: Bonifacio VIII fu il primo a sentenziare che il voto di castità emesso nell'ordinazione rende nullo il matrimonio. Le quali appunto sono le parole del Breve Pontificio.

Pretendete ancora di non aver negato alla Chiesa la potestà coercitiva. Che cosa è la potestà coercitiva? È la potestà d'inferire forza. Ora voi stesso a pagina 23 confessate: « Io dico ne' miei scritti che la Chiesa non ha potestà d' inferire forza ». Nulla rileva poi che altrove proviate che la Chiesa può infliggere pene, censure e penitenze. Ciò dimostra soltanto che voi vi siete contraddetto, e non era la prima volta.

Vi lagnate che il Papa chiami audaci le vostre opinioni sull' infallibilità pontificia. Ora l' audacia consiste in questo, nel ridervi in certo modo, e nello spacciare come opinione di poco momento quella che riconosce il Papa infallibile.

Finalmente conchiudiamo con un'ultima accusa che vale la prima: « *Per diritto di natura il vincolo del matrimonio non è indissolubile*. Questa non è la mia dottrina: io dico che la natura dissuade gravemente la separazione dei coniugi: ma *che non la vieta assolutamente* ». Può darsi contraddizione più aperta? Se la natura non vieta assolutamente di sciogliere il vincolo del matrimonio, ne viene che per diritto di natura il vincolo del matrimonio non è indissolubile. Che la separazione de' coniugi sia dissuasa dalla natura non è la questione. Il Breve Pontificio v'imputa d'aver detto che questa separazione non è proibita dal diritto naturale, e voi medesimo confessate d'averlo detto, lo ripetete, e vi sforzate di provarlo.

Noi vi compatiamo altamente, signor Professore, e non vorremmo, per tutto l'oro del mondo, fare la meschina figura che fate voi. Negate d' aver detto alcune proposizioni ascrittevi dalla S. Sede, e nel tempo medesimo che negate, vi lasciate inconsideratamente sfuggire d' averle dette. Negate d'aver sentenziato che il Pontificato Romano può trasferirsi da Vescovo a Vescovo; e poche linee appresso confessate d' averlo lasciato comprendere

nelle note del vostro trattato. Negate d' avere detto che il matrimonio non è indissolubile per diritto di natura, ed asserite con una smemorataggine inaudita che la natura non vieta la dissoluzione del matrimonio. Dichiarate *stoltezza che nessuno disse mai*, quella di contestare al Papa il diritto d'agire in tutta la Chiesa; e voi stesso pretendete che il Papa non può avere ingerenza *dappertutto*. A tutte le proposizioni che negate, soggiungete immediatamente che sono le vostre proposizioni. Fin da principio abbiamo notato che il vostro libro era la migliore apologia del Breve Pontificio. Oggi possiamo ripeterlo con assai più di ragione. Noi non v'abbiamo mai creduto una cima: ma, ingenuamente vel diremo, avanti il vostro libello avevamo di voi opinione migliore in fatto di scienza e di logica. Di presente il Ministero converrà con noi, che non andava la spesa attaccare una nuova briga colla Sede Pontificia, e farsi maledire dall'Europa per conservare un mobile di questa fatta all'Università di Torino.

VI.

LA CANONICA E I SECOLARI

Più d'una volta avrete inteso parlare, sig. Professore, dell'abate Lequeux, e del suo *Manuale* di

diritto canonico. Anzi, se ben vi ricorda, avete avuto a fare assieme, perchè egli protestò sui giornali contro coloro che l'univano a voi come propagatore delle medesime dottrine; dichiarando che, ben lungi dal darvi la mano, confutava nelle sue opere i vostri errori.

Il *Manuale* dell'abate Lequeux è qualche cosa di meglio delle vostre *Istituzioni*. Non si devono fare confronti è vero, perchè sono sempre odiosi; ma giacchè ci è sfuggita, lasciatecela finire: l'opera dell'abate Lequeux, e per la filosofia che la domina, e per l'ampiezza di viste, e per la profondità del criterio, fa la barba alla vostra un milione di volte. Pure venne proibita dalla S. Sede per alcuni errori che vi si scivolarono, certo oltre all'intenzione dell'autore; e perchè egli era buon cattolico, non fe' parole, ma fatti; e senza aver dichiarato due volte prima della condanna di sottomettersi alla Cattolica Romana Chiesa, vi si sottomise subito, appena venutogli sotto gli occhi il decreto che proscriveva le sue dottrine. All'opposto di voi che prima sacramentavate obbedienza, sottomissione alla Chiesa, e poi, quando fummo all'*ergo*, andaste a cercare quando il Papa avea scritto il Breve, perchè l'avea scritto, se i voti erano stati raccolti collegialmente, e via via. Questo nome dell'abate Lequeux, e l'aureola che lo circonda dopo la sua sottomissione vi debbono stare continuamente innanzi agli occhi, e come un chiodo nel cuore. E

questo chiodo noi lo ribattiamo non per astio, od inimicizia, che sallo Iddio che cosa faremmo per voi; ma unicamente per tentare se fosse possibile la vostra conversione. Al quale scopo, secondo le Sacre Scritture, si può riuscire *riempiendo il pervicace d'ignominia.*

Per ritornare adunque al *Manuale* del Lequeux, egli stabilisce un principio da tenersi bene a memoria, ed è che la canonica si corruppe quando cominciarono ad insegnarla i secolari. Divisa nella università la facoltà delle leggi dalla facoltà dei canoni, i laici entrarono a trattar quella, poi invasero questa; « e le cose giunsero al punto che al secolo XVI a Parigi la facoltà dei canoni era totalmente secolare, frequentata dai soli avvocati e giureconsulti delle curie civili, e si piegava a malincuore ad ammettere a quello studio gli ecclesiastici. Che ne avvenisse è facile immaginarlo, e i fatti lo dimostrano. Gli uomini secolari tentarono trarre tutta la disciplina alle leggi del secolo, e in sulle prime nulla ommisero acciocchè i privilegi delle chiese fossero tolti e ristretti; e, ciò che è peggio, affinchè si assoggettassero quasi tutte le faccende ecclesiastiche alla potestà del principe e de' civili magistrati. Egli è manifesto che sotto lo specioso pretesto di difendere le libertà gallicane venne imposta una grave e pesante servitù alle nostre chiese; del che si lamentarono non solo parecchi ultramontani, ma i chiarissimi Vescovi e

Teologi della Francia fin dai tempi di Luigi XIV. Ma ciò che allora avveniva potrebbe parer sopportabile, se si ragguagli con quel giogo che vollero imporre alla Chiesa i giurisperiti de' tempi seguenti, anche nelle cose che appartengono alla fede, ai sacramenti, alle censure, ecc. Allora proprio incominciò quell'acerba vessazione della Chiesa, che al finire del secolo, travalicando ogni confine, giunse agli estremi. Non ignoriamo doversi derivare tanti e sì deplorabili mali da una fonte molteplice; ma tra le altre cause assegniamo questa, che l'esposizione solenne e fatta come *ex-professo* del Diritto Canonico non sia stata riservata alle persone ecclesiastiche, com' era di convenienza; e che all'opposto i giurisconsulti curiali s'abbiano arrogato la scienza e la difesa de' canoni ».

Che ve ne pare, sig. Professore, di questi giudizi? Rifletteteci un momento, e li approverete anche voi. Vi pare egli conveniente che un uomo sul vostro gusto levi cattedra in Torino, e detti la legge al Papa, e trinci le Decretali, e stabilisca ciò che è bene, ciò che è male, senza una missione, senza una sorveglianza, senza un suffragio? Vi pare onesto vedere un laico che stampa un libro e dice: « La Santa Sede non mi ha inteso, e non si è fatta un'esatta idea delle *appellazioni per abuso*? » (pag. 60). Che vi pare, non c'è un po' di petulanza nel pretendere di saperne più della Santa Sede in punto di disciplina ecclesiastica? E quell'altra ba-

gattella: « Ho per me il giudizio del mondo intero » (pag. 68). Poffare, sig. Professore! Un laico, un canonista che dichiara d'aver ragione contro del Papa, che ti pianta lì il Papa solo senza un compagno, e si piglia per lui nientemeno che il *mondo intero!* E quella terza, migliore ancora delle prime due: « La mia opinione sì mal veduta dal Papa, ma tuttavia sì ragionevole è anche più cristiana » (pag. 78). Che bella cosa un laico, un professore di diritto canonico, che dice al Papa la vostra opinione non è ragionevole: la mia sì che è ragionevole. Voi, Sommo Pontefice, non siete cristiano; io sì che sono cristiano. Bisogna essere ben semplici per lasciarsi scappare simili proposizioni. Bisogna essere tanto semplici da ignorare perfino il primo de' sette peccati capitali.

La canonica è strettamente vincolata colla teologia, e per trattarla a dovere bisogna prima essere ben imbevuti delle scienze teologiche, ciò che non avviene ne' laici.

La canonica è una scienza ecclesiastica di sua natura, e non tocca le leggi civili se non di sghembo, in quanto non può a meno di considerare ne' cattolici la condizione di cittadini. Onde l'elemento teologico predominando l'elemento civile, i professori nati del gius canonico sono i chierici.

I laici che fanno? Non abituati al linguaggio ecclesiastico, trasportano nella canonica i cavilli del foro, ne discorrono con linguaggio inesatto, escono

in proposizioni mal sonanti, e spesse volte, non per pervicacia di cuore, ma per difetto d'educazione, perchè il linguaggio tecnico non altrimenti si acquista che con un'educazione appropriata.

Noi siamo certi, per esempio, che molte proposizioni voi, signor Professore, non le avete dette per malizia, bensì per semplicità, e paghereste chi sa che cosa di non averle dette, ma ora vi manca il coraggio di ritrattarle.

Questa semplicità, questo difetto d'educazione teologica, passateci la frase, v'ha tratto a dire nei vostri trattati mille corbellerie. Così rigettate la denominazione di *corpo morale* per sostituirvi quella di *corpo mentale*. Bello questo corpo mentale! I nomi di *feria V e feria VI* non vi piacciono, e vi sostituite *diebus Iovis et Veneris*. Venere e Giove cacciati nel gius canonico! e contro il linguaggio de' canoni che non usano mai queste parole! Poi il nome di *leggi rivelate* sostituito al vocabolo *i dogmi* nel vostro libello (pagina 17). La quale sostituzione è anche erronea, perchè i dogmi sono fatti, non sono leggi; e cento altre espressioni, che sarebbe troppo lungo accennare. Paiono picciolezze coteste, massime ai laici, ma non è così. Per conservare nella sua integrità il deposito della fede e della morale debbonsi ritenere le locuzioni antiche, e con esse i sensi comuni e definiti già dalla consuetudine del favellare. Tanto più che, parlando in genere, costituite che sieno le scienze

e determinate le loro formole, porta sempre grave pericolo il variarle senza necessità. Voi imbrogliate le cose, e poi dite: è la S. Sede che non mi ha compreso. Siete voi che non vi siete saputo spiegare, che forse pensaste una cosa e ne scriveste un'altra. Ma la S. Sede ha letto ne' vostri libri, non nella vostra testa.

Più che un difetto d'educazione teologica veggiamo in voi quando definite i luoghi, ove si trova la rivelazione. « La legge rivelata, dite, si trova nelle Sacre Scritture, nella tradizione, di cui sono conservatori i santi Padri, e negli atti della primitiva Chiesa » (pag. 14). Voi non siete esatto, Professore carissimo. La divina rivelazione, dice il Concilio di Trento (*Sess.* 4, *Decr. de Sacr. Scrip.)*, si contiene ne' libri scritti, ed oltre ai libri scritti nella tradizione. Della divina tradizione sono conservatori non solo i santi Padri, come asserite, ma principalmente la Chiesa nella sua predicazione, ne' suoi Concili, nelle sue definizioni, ne' suoi atti o pratiche costanti ed universali, e nella sua liturgia. Sulla consuetudine si definì il battesimo dei bambini, la celebrazione della Pasqua in domenica, la validità del battesimo amministrato dagli eretici, il culto delle sacre immagini, come dalla liturgia si deduce, secondo S. Agostino, la norma del credere. E vuolsi anche annoverare col Moëlher tra le testimonianze della divina tradizione il senso morale, costante ed universale de' fedeli, perchè ciò

che ci venne insegnato dagli Apostoli non si scrive sulla carta coll' inchiostro, ma si scolpisce ne' nostri cuori, secondo che dice S. Gerolamo. E forse sul fondamento di questa generale credenza verrà presto definito il dogma dell'Immacolata Concezione.

Oltre a queste inesattezze, ciò che dite del trovarsi la tradizione negli *atti della primitiva Chiesa* pute alquanto di protestantesimo. Sapreste indicarci voi, che avete fatto *studi serii*, *lunghi e profondi* sul diritto canonico, sapreste indicarci fino a quando durò questa *primitiva* Chiesa? Vi saremmo molto obbligati se ci notaste l'anno, il mese, il giorno, l'ora, in cui la *primitiva* Chiesa finì, per dar luogo alla Chiesa *posteriore*. Anzi, sentite un po', signor Professore. Sul finire dell'ottavo secolo, quando il Concilio secondo di Nicea definì il culto delle sacre immagini, durava ancora la Chiesa *primitiva?* I protestanti rispondono di no: ma i cattolici aggiustano la stessa fede alle definizioni del Concilio di Trento, come a quelle del Concilio di Gerusalemme tenuto dagli Apostoli stessi.

Voi vedete, signor Professore, quanti farfalloni metteste fuori, per la più parte senza avvertirli; e se noi non temessimo d'annoiare i nostri lettori, potremmo quasi ad ogni periodo del vostro libello trovar qualche cosa a ridire. Onde una persona che sdrucciola sì spesso come voi, non dovrebbe aver il coraggio di trarsi a sè il *mondo intero*, e bandirsi più ragionevole e più cristiano del Papa.

Questo articolo però non è diretto ad accusarvi, bensì a difendervi il meglio che si può, e fin dove si può. Noi ripetiamo che una buona parte dei vostri errori provennero dal vostro essere di secolare e dalla mancanza d' educazione ecclesiastica. E come noi che mai c' immischiammo del foro, correremmo rischio di sbagliare qualche formola, imprendendo a scrivere una comparsa o un testamento, così voi, poco addentro alle cose di Chiesa e al suo linguaggio, soventi volte ne discorreste a sproposito.

La conseguenza adunque che vogliamo levarne è che il medesimo *controsenso*, scoperto non ha guari dal *Risorgimento* nel governo che fa insegnare la teologia, si ha nel laico che detta il gius canonico. I medici debbono discorrere di medicina, gli architetti di architettura, e in conseguenza i preti delle leggi e dei canoni della Chiesa. Facendo altrimenti, le scienze sacre a poco a poco si secolarizzano, e secolarizzandosi si distruggono. Che cosa è divenuto il diritto canonico, secondo le vostre dottrine? Un'appendice del Codice Civile, e meno ancora, un aggregato di tesi, ove la Chiesa, che è l'oggetto principale, scomparisce per cedere il luogo al potere civile.

Fate una cosa, signor Professore. Voi che siete bene col Ministero, ditegli che sopprima la vostra cattedra all'Università, e se vuole che i preti non s' immischino tanto di politica, incominci dal lasciare libere in loro mano la canonica e la teologia.

VII.

PODESTÀ COATTIVA DELLA CHIESA

Ma omai è tempo di togliere ad esame taluna delle vostre proposizioni, tanto per dare un' idea meno inesatta del vostro libello, e una prova sempre più concludente della giustizia del Breve che proscrisse il vostro insegnamento.

A proposito della *podestà coattiva* della Chiesa, detta da voi, sig. prof. Nuytz, *podestà della forza*, fate tale un imbroglio, un amalgama di verò e di falso, che felice voi se vi capite voi stesso. Noi che vogliamo essere intesi, tratteremo colla maggiore lucidità possibile questa questione.

La vostra proposizione condannata è: *la Chiesa non ha la podestà d'inferire forza*. Voi confessate d'averla pronunziata ne' vostri scritti, e dichiarate: « sebbene me ne redarguisca il Breve Pontificio, io non posso recedere da questa mia proposizione ».

Innanzi importa sapere in che senso questa proposizione fosse condannata da Pio IX. Il Breve Pontificio del 22 agosto non lo dice. Ma vi sono altri Brevi che condannarono in altri questa proposizione medesima. Professore dilettissimo, non foste il primo a spropositare su queste materie, come non fu il primo Pio IX a colpirvi colla meritata condanna.

Nella Bolla *Auctorem fidei* di Pio VI, fulminata contro il Sinodo di Pistoia, si proscrive una proposizione identica alla vostra. Il Sinodo avea detto

(Decr. de Fide, § 14): *Non ispettare alla Chiesa d'esigere colla forza esteriore sottomissione a' suoi decreti.* Il Pontefice Pio VI osserva che questa proposizione mette nel sistema altre volte condannato come eretico « in quanto insinua non avere la » Chiesa podestà di esigere sottomissione a' suoi » decreti con altri mezzi che con quelli che dipen» dono dalla persuasione; negando così che sia » stata concessa alla Chiesa la podestà non solo di » dirigere coi consigli e persuasioni, ma anche di » comandare colle leggi, e di comprimere e co» stringere i traviati e i contumaci con esterno giu» dizio e con pene salutari ».

Come avete visto anche qui Pio VI non condanna la proposizione del Sinodo di Pistoia per il primo; ma dichiara che questa proposizione porta ad un sistema già altre volte condannato come eretico.

Di chi è questo sistema e chi lo condannò? Vel diciamo tosto, sig. Professore, ma notate di grazia questo nesso e questa concatenazione di giudizio che non può ritrovarsi se non dal lato della verità. Diversi uomini, diversi tempi, ma sentenze e dottrine sempre le stesse.

Il sistema adunque cui allude Pio VI, è quello di Giovanni Gianduno che fu pure ricordato nel Breve di Pio IX, il quale Gianduno negava al Papa ed alla Chiesa la podestà della forza, insegnando che tale autorità non potea venirle che dallo Imperatore. Insegnamento eguale al vostro, giacchè a pag. 27 scriveste: « Quando la Chiesa patisce

violenza per fatto di qualcheduno, essa ha un unico mezzo di porvi riparo, quello di ricorrere al potere civile onde ottenere difesa ». E altrove (pag. 72) aggiungeste « che le pene temporali non possono infliggersi dalla Chiesa salvo che per delegazione del potere civile ».

Ora questo sistema venne condannato da Giovanni XXII nella Bolla dogmatica *Dudum volentes*, citata dal continuatore del Baronio all'anno 1327. Sentitene le parole, che sono importantissime: « *A fondamento della cattolica fede*, col consiglio dei nostri fratelli, invocato il nome di Dio, condanniamo come *eretici*, anzi come eresiarchi manifesti e notori Marsilio e Giovanni (Gianduno), e come contrario alla Sacra Scrittura, contrario alla cattolica fede, eretico ed ereticale quanto dissero, che il Papa, o tutta la Chiesa assieme non possa punire nessun uomo quantunque scellerato *con punizione coattiva*, se non ne abbia l'autorità dallo Imperatore ».

Dopo queste premesse, voi, signor Professore, dovete sopportarvi in pace che noi diciamo la proposizione vostra sul diritto coattivo della Chiesa, intesa nel senso spiegato da Pio VI, contraria alle Sacre Scritture, ai Concilii, all' insegnamento dei Pontefici; contraria al buon senso, ai principii del diritto, alla costituzione della Chiesa, al medesimo vostro insegnamento. Badate un po' quante belle cose vogliamo dimostrarvi, signor Professore.

Cominceremo per citarvi non mica un S. Padre,

ma Domenico Romagnosi, il quale osserva essere la forza coattiva dipendenza essenziale d'ogni diritto; e ad ogni autorità, perchè tale, dover competere la forza. Chi ha l'autorità di fare una cosa, chi ne ritiene il diritto, dee avere necessariamente il potere di rimuovere quegli ostacoli che gli si frappongono, e d'opporsi alla violenza altrui.

Nè conviene dire altrimenti della Chiesa, perchè società *spirituale*. La Chiesa essendo una società di uomini viventi in carne ed ossa, dee ritenere su di loro que' medesimi diritti e quella stessa podestà che ha il governo civile. Forse che il cattolico è altro uomo considerato rimpetto alla Chiesa, o rimpetto al governo?

Fanno ridere coloro che dicono che quando l'autorità è spirituale, le sue pene debbono essere spirituali. Se la Chiesa come società spirituale non può dare che pene spirituali, ne verrà per conseguenza che l'Università, per esempio, come società scolastica, non, può dare che pene scolastiche. E le pene spirituali riguardo alla Chiesa consistendo nella privazione de' beni spirituali, vorrà dire che le pene scolastiche riguardo all'Università dovranno consistere nella privazione de' beni scolastici. Ora un bene scolastico è l'imparare la lezione. Dunque è una pena scolastica proibire all'alunno d'imparare il suo trattato, e quando questo travia, non si può castigare in altro modo. Dolcissimo castigo! E adesso intendiamo la ragione degli applausi e delle ova-

zioni fattevi dagli studenti, e non ci reca meraviglia ciò che asserite a pag. 7: « Le mie dottrine erano state ben ricevute dalla gioventù a cui le porgeva ». Da cosa nasce cosa; e dalle vostre teorie sulla Chiesa si cava perfino che per castigare l'alunno che non imparò la lezione quest' oggi, bisogna proibirgli d'impararla anche domani.

Del resto conviene sovvertire la costituzione della Chiesa per negarle la forza coattiva. Voi la concedete una società distinta dalla civile, e perfetta come questa. Vi ammettete un *potere direttore* (pag. 14), vi riconoscete magistrati: o dite che queste sono parole, o accordatele la facoltà di comandare anche colla forza fisica, senza cui non potrebbe proseguire i suoi diritti.

Voi arruffate il naso sentendo parlare di *forza fisica*, ci osservate che questo è un insegnamento contrario ai *Santi Padri*, e ci citate in prova Tertulliano che fra essi diceva, non essere consentaneo per la religione spingere alla religione, e dichiarate: « È ingiurioso inferire forza a chi non offende gli altri uomini, e di certo non li offende chiunque tenga sulla religione un avviso suo proprio e diverso dall'altrui opinione » (pag. 24).

Carissimo, voi confondete la questione mettendovi su di un falso terreno. Sentite come conviene discorrere. Vi hanno infedeli che mai non abbracciarono la fede, come sono i gentili e i giudei, i quali non si debbono costringere in verun modo

alla fede; perchè il credere è della volontà. Ma vi hanno infedeli che una volta abbracciarono la fede, come gli eretici e gli apostati, e questi si possono costringere anche corporalmente, affinchè adempiano quanto promisero, e ritengano ciò che una volta abbracciarono. Siccome emettere un voto è cosa volontaria, e soddisfarvi invece è cosa necessaria; così abbracciare la fede è opera della volontà, ma ritenere la fede abbracciata è opera di necessità. Non sappiamo se queste teorie vi vadano a sangue, ma non sono nostre, bensì di San Tommaso d' Aquino che i vostri citano talora a sproposito per le loro rivoluzionarie dottrine.

Parlate voi, signor Professore, delle *sacre lettere*; ma perchè invece di testi inconcludenti non citate San Paolo, che minaccia la *verga* ai Corinti? Capite mo! la *verga*. È qualche cosa di *spirituale* la *verga*? Anzi, diteci un po' per qual motivo a pagina 71, citando il capo IV dell'epistola 1.a di San Paolo ai Corinti, ove dice: verrò a voi colla verga in mano, ci sopprimete questo passo? È vero che nella pagina istessa recate l' altro detto di Paolo, ove dichiara d'*avere in pronto quanto è di bisognevole per punire ogni disubbidienza*. Ebbene le disubbidienze come si castigano? Le pene spirituali *bastano* sempre? E tante volte non è meglio punirle con pene corporali? Quando dicesi del potere civile, che ha in pronto quanto fa di bisogno per punire ogni disubbidienza, s' intende solo che

abbia in pronto prediche, avvisi, proclami? E perchè stravolgere queste istesse parole riguardo al potere ecclesiastico?

Nelle storie ecclesiastiche nei secoli medesimi delle persecuzioni noi vediamo la Chiesa aver tribunali e foro esterno, giudicare e punire, e i documenti di questo fatto potete trovarli nel Mamachi, al libro II del *Diritto libero della Chiesa*. Ora è egli ragionevole ciò che asserite, che per delegazione del governo civile abbia avuto la Chiesa la podestà d'infliggere pene corporali? Come mai? Nerone avrà dato licenza a Paolo di maneggiare la verga? Qualora lo spirito cortigiano vi tentasse a dir ciò, vi facciamo osservare, sig. Professore, che S. Paolo, quando dice d'avere in pronto quanto è necessario per punire ogni dissobbedienza, vi aggiunge secondo la *podestà che ci ha dato il Signore*, e non per mandato o delegazione di Nerone.

V' ha nel vostro libello un argomento contro il potere coattivo della Chiesa degnissimo d' essere riportato per intero: « Io riguardo questa mia pro» posizione (la Chiesa non ha la podestà d'inferire » forza) come talmente vera, che mi pare impos» sibile di non avere per me il sentimento uni» versale. Chi in vero può sul serio farsi ad attri» buire alla Chiesa la podestà della forza? Si mo» stri adunque il suo esercito, e si spieghi perchè » sinora, quando la Chiesa abbisognò della forza » per sua difesa, essa abbia fatto ricorso alla so-

» cietà civile, domandando il suo braccio secolare?
» Si tenti in qualunque parte del mondo di orga-
» nizzare una forza armata, e si vedrà se il go-
» verno civile non verrà ben tosto ad opporsi »
(pagina 23).

Qui la solita malafede di tutti gli eretici: far supporre che quando la Chiesa pretende la forza coattiva, pretenda di elevare roghi e di mandare al patibolo. Poi l'argomento che la Chiesa non ha forza coattiva perchè non può mostrare il suo esercito, come se per esercitare la forza coattiva un esercito fosse necessario, o la mancanza del fatto deponesse immantinenti contro il diritto. Finalmente la ragione che la Chiesa non ha forza coattiva, perchè se tentasse *di organizzare una forza armata*, *il governo civile* vi si opporrebbe. Ripetiamo ancora una volta che qui non trattasi *d'organizzare una forza armata.* Ma permetteteci, signor Professore, di protestare contro i vostri sillogismi, siccome troppo retrogradi e ripugnanti a ciò che dite a pagina 69: « Il paese è in istato di progresso: quello che oggi pare molto, domani parrà troppo poco ». Col vostro sillogismo avete fatto niente meno che imboccare una risposta all'Austria contro la Lombardia. Perchè l'Austria, valendosi delle vostre parole, dice: « Chi in vero può sul serio farsi ad attribuire alla *Lombardia il diritto di sottrarsi all'Austria?* Si mostri adunque il suo esercito, e si spieghi perchè finora *restò*

sotto la dominazione austriaca? Si tenti d'organizzare *in Lombardia* una forza armata, e si vedrà se il governo *austriaco* non verrà ben tosto ad opporsi? ». Mutati semplicemente i nomi, l'argomento è lo stesso. O dovete affermare che non conchiude contro i diritti della Chiesa, o che conchiude anche in favore dei diritti dell' Austria. O Professore benedetto! dove diavolo siete andato a frugare questo genere d'argomentazione contro la terza *riscossa!* Se gli studenti l'avessero saputo!...

Un'altra vostra sentenza dobbiamo segnalare ancora, Professore dilettissimo. Alla pagina 27 scrivete: « Pertanto, quando la Chiesa patisce violenza per fatto di qualcheduno, essa ha un unico mezzo di porvi riparo, quello di ricorrere al potere civile onde ottenere difesa, la quale difesa negare non si può ». Ma se voi volete provare dalla *legge naturale* che ripugna alla Chiesa avere una forza fisica, ripugnerà anche addimandarla: se Cristo, come voi dite, agli Apostoli *diede istruzione di andarsene quando non fossero sentiti, non già di sforzare* (pagina 25), *e se venissero perseguitati diede soltanto il consiglio di fuggire*, la Chiesa non può avere nemmeno quest'unico mezzo di *ricorrere al potere civile*. Se a Tizio è proibito di violentare una persona, sarà anche proibito di farla violentare da un altro. Almeno ci pare. E se la forza fisica nella Chiesa è contro gl' insegnamenti di Cristo, che dite mai, Professor nostro, che il potere civile

non può negare la forza fisica alla Chiesa, ove gliela addimandi! il potere civile sarà obbligato a fare contro gl' insegnamenti di Cristo! Dunque qui non c' è via di mezzo: o concedere che la forza fisica non ripugna alla natura della Chiesa, o sostenere che la Chiesa dee fuggire sempre, nè può mai addimandare difesa, e addimandandola, il potere civile non è obbligato a concederla, anzi è obbligato a negarla.

V'abbiamo anche affermato, signor Professore, al principio di questo articolo, che la proposizione: *la Chiesa non ha la podestà della forza*, è contraria all' insegnamento vostro, e la sostenete e la confutate ad un tempo.

Voi accordate alla Chiesa la podestà d' imporre penitenze, ed essa di fatto fin dai primordi ebbe in uso di comprimere con pubbliche penitenze i pubblici peccatori, come apparisce da Tertulliano e da S. Ireneo. Ora le penitenze non sono pene corporali? E quando si condanna un uomo al digiuno, non se gli inferisce forza, e forza fisica? S. Agostino, discorrendo di queste penitenze nella sua lettera 185 a Bonifacio, gli scrive: « Perchè non costringerà la Chiesa i figli traviati a ritornare al suo seno, se questi figli traviati costrinsero gli altri a perire? ».

Noi potremmo ancora dilungarci su questo argomento, e fare erudizione senza costo di spesa. Potremmo parlare de' *decanici*, ossia delle prigioni,

in cui la Chiesa rinserrava i monaci pervicaci; potremmo parlare delle verghe, di cui discorrono S. Cipriano, S. Agostino, S. Gregorio e la maggior parte de' Padri antichi; delle multe pecuniarie, di cui fa cenno il quinto Concilio di Cartagine e lo stesso S. Agostino. Ma omai abbiam detto su questo più del bisogno, e non intendiamo ristampare lo stampato.

La proposizione del signor Nuytz è falsa in quanto restringe la podestà della Chiesa nella cerchia degli spiriti, e gli nega altri mezzi da governare in fuori de' mezzi persuasivi. Il signor Nuytz non fu il primo a pronunziarla, nè Pio IX il primo a condannarla. Già Pio VI l'avea condannata, perchè l'aveano scritta i Pistoiesi; e l'avea condannata Giovanni XXII, perchè escita dalla bocca di Giovanni Gianduno. Neppure a quest'ultimo tocca il brevetto d'invenzione, avendola ricopiata da Aezio. La proposizione è falsa; 1° perchè la podestà coattiva è una conseguenza del diritto e del principio di autorità; 2° perchè la Chiesa usò sempre di questa forza, incominciando dal castigo di S. Pietro inflitto ai bugiardi Anania e Zaffira; 3° perchè i SS. Padri riconoscono questa autorità nella Chiesa, e ne approvano l'esercizio; 4° perchè lo stesso professore Nuytz conviene che la Chiesa ha la podestà coercitiva, ossia di costringere, di sforzare, d'inferire forza, che torna lo stesso.

Coloro che amano frantendere e calunniare, ci

saranno alla vita, dopo questo articolo, quasi che noi volessimo mettere in mano alla Chiesa la spada a vece del Vangelo. Essi sappiano fin d'ora che la podestà coattiva della Chiesa non importa nè le torture, nè gli aculei, nè i patiboli: è la podestà coattiva d'una madre sui propri figli, che dee avere di necessità pel buon governo della famiglia, ma che non ne usa mai che secondo le leggi del più sincero amore. Ma la Chiesa ha così parcamente adoperato la forza coattiva che si potè negare se le competa di diritto. Si badi bene a questo ramo di eresie, che è un buon argomento in favore della mitezza della Chiesa. Nullameno, poichè su questo punto si spargono libricciattoli, si spacciano calunnie, si contorce la storia per aizzare il popolo contro il potere ecclesiastico, ci proponiamo di fermarvici un momento, tanto più che una sentenza del professore Nuytz ce ne porge l'occasione.

VIII.

MITEZZA DELLA CHIESA

« Quando la Chiesa mandò che i cristiani facessero guerra a morte agl'infedeli, e massime agli eretici, benchè tranquilli, credeva di proporre una legge morale, ma errava. » Queste parole voi scrivete, signor professore Nuytz, alla pagina 18 del

vostro libello, onde provare che « l'infallibilità, di cui gode la Chiesa cristiana, appartiene solamente alle leggi dogmatiche, e per conseguenza alle leggi morali, che sono insieme confermate dalla rivelazione, non alle leggi morali non rivelate, nè alle leggi disciplinari ». Noi volemmo riservare a questo luogo la confutazione di tale errore, affine di dire una qualche parola della mitezza della Chiesa dopo avere attribuito a lei la *podestà della forza*.

La vostra tesi fa nascere due questioni: una razionale, l'altra storica. La Chiesa può comandare l'ingiustizia? Ecco la prima. La Chiesa ha comandato ai cristiani di *far guerra a morte agl'infedeli, e massime agli eretici, benchè tranquilli*? Ecco la seconda. Rispondiamo a tutte due.

Signor Professore, sapete voi il simbolo di Nicea, quel tale simbolo, ossia *Credo*, che tutte le domeniche si canta alla messa parrocchiale? Questa domanda ad un professore di diritto canonico equivale ad un insulto. Ma trattandosi di un canonista della vostra risma, ci crediamo autorizzati a farvela. Orsù, diteci, se vi ricordate, assistendo alla messa solenne, d'aver mai inteso cantare: *Credo nella Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica*? L'avrete inteso le mille volte, e l'avrete cantato anche voi non solo colla voce, ma speriamo anche col cuore. Dunque credete voi che la Chiesa sia *santa*. E difatto nel vostro libro parlate soventi volte della *Santa Sede*, perchè il linguaggio ecclesiastico importa di ag-

giungere sempre questo addiettivo alla pietra angolare del cattolicismo. Va benissimo. Ora un' altra domanda. Compatiteci, signor Professore, se siamo troppo indiscreti. Credete voi che chi comanda una cosa ingiusta sia santo? No certamente. Credete voi che possa chiamarsi santo chi domani può comandare l'assassinio? Nemmeno per sogno. Eppure ce ne rincresce, ma la dottrina del vostro libello è questa. Voi ammettete che la Chiesa possa comandare l'assassinio, e tante altre ribalderie. E come poi avete il coraggio di crederla santa? O voi dovete ritrattare questo squarcio del vostro libello, o dovete spörgere una petizione al Ministero ed al Parlamento, perchè correggano il simbolo di Nicea. In caso diverso è impossibile chiamare solennemente *santa* la Chiesa ed ammettere ch'essa possa errare in alcune *leggi morali*. Errare in alcune leggi morali non può avvenire altrimenti che comandando l'immoralità. Chi può comandare l'immoralità non è santo, non è almeno essenzialmente santo.

Ma qualora voi voleste sostenere le vostre dottrine, signor Professore, non è solo il simbolo di Nicea, che dovreste far correggere, ma le stesse Sante Scritture, che dichiarano la Chiesa infallibile e santa, senza una *macchia*, una *ruga* od *altro simile*, ma *immacolata* (Eph., V, 27). La santità conviene alla casa di Dio per la lunghezza dei giorni, dicea Davide (Psal. 92, v. 5). La Chiesa

è la sposa di colui, cui protestavano gli Apostoli: sappiamo che tu se' verace, e insegni la via di Dio nella verità (Matth. XXII, 6). Se la Chiesa potesse insegnare un'ingiustizia, non solo non insegnerebbe la via di Dio, ma ci travierebbe nell'errore, qual è ogni traviamento fuori della giustizia, tanto più se lo prescrivesse con leggi, e ce ne desse essa stessa lo scandaloso esempio colla pratica. Non si può commettere od insegnare una ingiustizia che non offenda la legge di Dio e non trasgredisca in qualche punto i divini comandamenti. Voi convenite, signor Professore, coll'Evangelio, che chi fa od insegna la benchè menoma cosa opposta al più lieve dei comandamenti divini sarà computato il minimo nella Chiesa di Cristo. Diteci voi adunque a che si ridurrà la Chiesa stessa se cade in questo medesimo difetto di dottrina e di morale? Se strascina con tutto il peso di sua autorità tutto il corpo de' fedeli nell'istessa immoralità e nel medesimo errore? Poveri a noi!

Di maniera che voi vedete, sig. Professore, che vi conviene o ritrattare la dottrina vostra o correggere i salmi, correggere il Vangelo, correggere S. Paolo, rifare in una parola l'antico e il nuovo Testamento, e noi speriamo che amerete meglio confessare d'aver avuto il torto, che accusare d'errore le Sante Scritture.

Se dunque la Chiesa, a motivo della sua santità, non può comandare l'ingiustizia, o non è in-

giusto il comando *di far guerra a morte agli infedeli, e massime agli eretici benchè tranquilli*, o se questo comando è ingiusto, è anche impossibile che la Chiesa l'abbia fatto. Una cosa nasce dall'altra necessariamente. Voi dite che questo comando è ingiusto? E noi vi rispondiamo essere falso che la Chiesa abbia comandato ai cristiani che facessero guerra a morte agl' infedeli, e massime agli eretici *benchè tranquilli*. Eccoci alla questione storica.

A voi, che conoscete le regole della dialettica, non diremo che qui ci è impossibile provare la nostra tesi, essendo negativa. Tocca a voi addurre un fatto, una decisione della Chiesa, che faccia un comando quale voi dite. E ci riesce strano come, avendo infarcito il libro vostro con tante citazioni, senza risparmiare nè anche il ministro Bogino, neppure una parola abbiate messo per comprovare un' accusa così terribile mossa alla Chiesa. Suvvia, ciò che non faceste allora, fatelo adesso, e ricordatevi bene di quella frase *benchè tranquilli*, essendo tutto il cardine della disputa. Dovete recarci una Bolla di qualche Pontefice e un decreto di qualche Concilio, che comandi di sterminare gli eretici. Ma questo non basta ancora. Dovete provare che quegli eretici stessi se ne stavano *tranquilli*, attendendo a' fatti propri senza molestare chi che sia. Prima però che ci abbiate recato un testo di questo genere, vedremo il campanile di S. Giovanni senatore del regno.

Leibnitz, sebbene protestante, ammise che un errore pericoloso può essere represso, quantunque involontario ed esente da ogni delitto, per timore che non nuoccia; nel modo istesso che s'incatena un pazzo, come che non si possa chiamare in colpa della propria pazzia. Non ostante questo principio, la Chiesa, riguardo agli eretici *che stavano tranquilli*, non solo non ha mai adoperato la forza, che anzi prese le loro parti, se erano ingiustamente perseguitati. Compiacetevi, signor Professore, di dare con noi una rapida occhiata alla storia ecclesiastica. Badate: Costantino proibisce le adunanze de' Novaziani, Valentiniani, Catafrigi a motivo dei loro *delitti e misfatti*. Ma contemporaneamente vi sono gli Ariani, non ancor rei di nessun delitto dello stesso genere, e Costantino si guarda bene di comprenderli nella medesima condanna. Onorio proscrive i Donatisti, ma tutti sanno a quali orrendità si abbandonavano i Circoncellioni, e S. Agostino, sebbene ne attesti gli enormi delitti, fu uno de' primi ad intercedere perchè parecchi fossero salvi dalla morte. Alla venuta dei barbari, questi per la maggior parte Ariani, adoperarono contro i cattolici le minaccie e i patiboli. Ma i Principi cattolici, seguendo i suggerimenti della Chiesa, non li ripagarono di eguale moneta. Recaredo coi Goti di Spagna, Agilulfo coi Longobardi, Sigismondo coi Borghignoni non adoperarono che la persuasione e la dolcezza. Si menò gran rumore per la pro-

scrizione degli Albigesi, ma essi aveano gli stessi principii che i Manichei d'Oriente, i Priscillianisti delle Spagne, i Bulgari delle rive del Danubio. I loro principii e la loro morale distruggevano ogni società, e furono essi i primi ad impugnare le armi. Chi vorrà contestare ai cattolici il diritto di una legittima difesa? Finchè i Valdesi furono tranquilli, non si mandarono a loro che predicatori, ed ebbero nemico Francesco I solo allora che nel 1545 uniti ai Calvinisti si rivoltarono e sconvolsero lo Stato. Scorrete quanto è larga e lunga la storia, e voi vedrete che la Chiesa nelle guerre religiose non intervenne se non per attenuare i rigori de' Principi. S. Luigi di Francia avendo pubblicato un editto, col quale condannava i pubblici bestemmiatori ad essere segnati con un ferro rovente, presso a poco come giorni sono comandò l'Inghilterra co' soldati disertori, Papa Clemente IV con una Bolla del 12 luglio 1268 supplicò il Re di mutar questa legge; ciò ch'egli fe', sostituendo al marchio la prigione. E per tema che l'esempio di tanto Re non trovasse imitatori, lo stesso Pontefice scriveva al Re di Navarra di *non imitare* in questo *l'illustre Re de' Francesi.*

A questo proposito vi sono certi luoghi comuni, ove si attinge da buona pezza per dare addosso alla Chiesa, formulando certe frasi, nelle quali non sai che cosa più detestare, se l'impudenza o l'ignoranza. Quando saranno stampate queste linee sen-

tirete, signor Professore, come i vostri campioni ci si leveranno contro, chi citandoci le stragi delle Americhe, chi l'inquisizione, chi le crociate, chi la giornata di S. Bartolommeo, e andate avanti. Dobbiamo dirlo col rossore sul volto. I progressi della scienza fecero sì che i protestanti passassero a difendere la Chiesa su questi punti, e i freddi e i superficiali cattolici ne restarono gli accusatori!

Egli è provato all'evidenza che nelle crudeltà commesse in America, e nella fatale giornata di S. Bartolommeo, la Chiesa non prese altra parte che quella di mitigare la sorte degli infelici, ed arrestare il furore de' colpevoli. E tanto è lungi che quelle fossero opera del cattolicismo, che anzi, se avvennero, è al difetto di cattolicismo che vuolsi attribuire. Al congresso scientifico d'Angers nel 1843 parecchi si levarono contro uno scritto del dotto e cattolico De Falloux, relativo appunto alla giornata di S. Bartolommeo, pretendendo che v'avesse avuto premeditazione, o almeno complicità religiosa. Il sig. De Falloux prese a rispondere in questi termini: « Voi pretendete che la religione stesse dietro alla giornata di S. Bartolommeo: ebbene io sostengo che nella posizione in cui allora si trovavano gli spiriti, la sola religione potea impedirla. Un po' di filosofia, fu detto altra volta, mena all'ateismo, e molta filosofia riconduce alla fede. Io mi servirò di questa formola per rendere il mio pensiero, e dirò: poca religione lascia nel cuore molti per-

versi pensieri, maggiore religione li previene e distrugge. Applicate coll'immaginazione ciò che metto in principio. Invece di una corte piena d'intrighi e d'adulterii, supponete una corte ove regnasse l'Evangelio, ove la legge di Dio fosse potente sui potenti; invece di Caterina e di Carlo IX mettete sul trono Bianca e S. Luigi, e poi vi domando.... Lo domando al primo sentimento del vostro cuore, al primo grido della vostra coscienza.... rispondete: la giornata di S. Bartolommeo era allora possibile? « A queste parole tutta l'assemblea levò altissimi applausi gridando: *no*, *no*, e il sig. De Falloux soggiunge: — Le vostre grida finirono la discussione » (1).

(1) A comprova di quanto si disse circa la famosa strage di S. Bartolommeo, di cui a torto gli autori accattolici vogliono far rea la religione cattolica, viene un fatto che accaduto allora nel nostro stesso paese, raccontato nella sua *Storia generale delle Chiese evangeliche del Piemonte* dal Léger, scrittore contemporaneo, noto pel suo accanimento contro il cattolicismo, e confermato di più dal priore Marco Aurelio Rorenco nelle sue *Memorie storiche dell'introduzione della eresia in Piemonte*, è argomento certo che la politica sola e non mai la religione fu autrice di quell'esecrando eccesso.

Era nell'anno 1572 il marchesato di Saluzzo soggetto a Francia, e ne era governatore, pel Re, Lodovico Birago, congiunto del celebre Renato Birago, che fu poi nell'anno seguente innalzato alla carica di gran cancelliere di quel reame, e fatto poscia cardinale. Anche qui il calvinismo, che aveva invaso le finitime provincie della Francia,

In quanto alle crociate furono altrettanti benefizi resi alla società. Che sarebbe l'Europa, ove non

avea gettato il suo malseme, e ne erano grandemente infette le terre massime delle valli, prediligendo l'eresia i luoghi appartati, onde con maggior sicurezza spargere i suoi errori. Giunse in Saluzzo il fatal regio decreto prescrivente l'esterminio degli eretici. Perplesso il governatore, al cui animo ripugnava farsi esecutore della regia volontà, radunava a consesso le persone più autorevoli della città, fra le quali l'Arcidiacono della cattedrale, che io credo fosse Michele Antonio Vacca. Erano divisi i partiti su ciò che si avesse a fare, volendo altri che si eseguissero gli ordini regii, propendendo altri a consigli più miti. Ma sorgeva l'Arcidiacono e con gran forza dimostrava riprovare la religione tanta immanità, essere certamente il Re stato da perfide suggestioni ingannato, gli eretici del marchesato essere gente tranquilla e fedele al Re, a cui non altro potersi apporre che la diversità della religione, doversi perciò soprasedere fino che l'animo regio fosse stato meglio esplorato, bastasse per allora assicurarsi delle loro persone. A questi sensi, i quali, si noti bene, sono dal Léger stesso posti in bocca dell'Arcidiacono, volenteroso assentiva il Birago, sospendendo l'esecuzione degli ordini regii, ed indi a pochi giorni sopravenivano le lettere reali, colle quali erano essi rivocati. Così, grazie alla prudenza del governatore ed alla religione dell'Arcidiacono, gli eretici del marchesato avevano salva la vita.

Ora si presenta spontanea un'osservazione, come avrebbe potuto l'Arcidiacono, per salvare gli eretici, asserire di altro non essere dessi colpevoli che di diversità di religione, se questa diversità appunto e non altra fosse stata la causa movente del regio decreto ordinante la strage, se questo

si fosse messo un argine alla potenza musulmana, un argine a quell'eresia che, secondo la frase di Bossuet, *minacciava la terra d'un incendio generale?* E l'inquisizione, di cui si mena tanto fracasso, in mano alla Chiesa non fu mai quell'orrido e sanguinoso tribunale che si dipinge; non pretese mai di penetrare nel foro della coscienza, nè di togliere a chicchessia la libertà di pensare. Essa non fu che una misura di repressione contro la libertà di pervertire gli spiriti e i cuori; libertà che nessun codice ha ancora proclamato. L'inquisizione succedendo alle crociate, ne tolse la necessità, e sotto questo aspetto fu un grande benefizio. Non si dovrebbe tacere che la Chiesa non prese mai parte agli orrori commessi dalla podestà civile, che anzi li disapprovò e li condannò: e quando la corona di Castiglia volea sottomettere i napoletani al giogo del suo tribunale religioso, FU ROMA CHE VI SI OPPOSE; e grazie ai Papi la terribile inquisizione spagnuola non potè mai mettere piede in Italia. Sono queste verità solenni scritte in tutti i libri, cantate in tutti i tuoni, e ci grava troppo ripeterle, perchè non facciamo che trascrivere. Si legga, per esempio, il Marchetti nella sua opera *Della Chiesa* (tom. I, app. dial. 4). Egli fa questa sfida: « Tro-

decreto fosse stato fatto in odio unicamente della setta calvinistica ed a favore della religione cattolica? Rispondano se lo sanno gli eterni detrattori di questa religione.

vatemi in tutta la storia, non vi dirò pochi, ma nemmeno un esempio solo, che per sentenza di un tribunale ecclesiastico, in qualsiasi modo, sia stato condannato un solo uomo ad estremo supplizio. Anzi non può darsi nemmeno in regola cotesto caso.... *Ecclesia abhorret a sanguine.* Principio canonico ». La sfida, sig. Professore, è rivolta a voi. Raccogliete il guanto, e dite quali sono gli infedeli ed eretici *benchè tranquilli*, cui *la Chiesa mandò di far guerra a morte.* Riflettete bene, o Signore, che voi, rinforzando il potere civile, e crescendo la cerchia delle sue attribuzioni col dargli un potere indiretto sulle cose religiose, prestate la mano alle tirannie, e rimettete la causa degli orrori che a questo riguardo la storia deplora e condanna. Conciossiachè quanto v'ebbe di tristo ne' tempi andati non sia derivato altronde che dai re, i quali, non contenti dello scettro, impugnavano il pastorale.

Noi chiuderemo queste poche parole con una citazione di gran peso e per la scienza dell'autore, e per la sua condizione di protestante. Il signor Guizot, nel suo *Corso di Storia Moderna*, alla lezione VI, riepilogando il sistema penitenziario della Chiesa, così lo giudicava: « Evvi nelle istituzioni della Chiesa un fatto generalmente poco osservato, ed è il suo sistema penitenziario; sistema tanto più meritevole d'essere studiato oggidì, che è, quanto ai principii ed alle applicazioni del diritto penale, quasi pienamente d'accordo colle idee della filoso-

fia moderna. Se voi studiate la natura delle pene della Chiesa, delle penitenze pubbliche, che erano il suo principale modo di punizione, vedrete che esse hanno sopratutto per oggetto d' eccitare nell'anima del colpevole il pentimento, e negli assistenti il terrore morale dell'esempio. Evvi ancora un'altra idea che vi si frammette, un'idea d'espiazione. Io non so, in tesi generale, se sia possibile separare l'idea d'espiazione da quella di pena; e se non siavi in ogni pena, oltre il bisogno di provocare il pentimento del colpevole, e stornare coloro che potrebbero essere tentati di divenirlo, un secrèto ed imperiosò bisogno di espiare il torto commesso. Ma lasciando da parte questa questione, è evidente che il pentimento e l'esempio sono lo scopo che si propone la Chiesa in tutto il suo sistema penitenziario. Non è anche questo lo scopo d'una legislazione veramente filosofica? Non è in nome di questi principii che nell'ultimo secolo e a' nostri giorni i più chiari pubblicisti addimandarono la riforma della legislazione penale europea? Così aprite i loro libri, quelli di Bentham, per esempio, e voi resterete sorpresi di tutte le rassomiglianze che incontrerete tra i mezzi penali ch'essi propongono, e quelli impiegati dalla Chiesa ».

Meditate, signor Professore, queste parole del protestante Guizot; meditate su quanto avete scritto voi, ed abbracciate una qualche decisione. Ci pare di avervi posto nell'alternativa o di negare che la

Chiesa sia santa, o di ammettere che la Chiesa non possa ordinare cose immorali. Se fate il primo siete obbligáto ad addimandare la correzione del *Credo*, ove si confessa *santa* la Chiesa; se il secondo, siete costretto a proscrivere insieme col Pontefice il vostro insegnamento. Vedremo se saprete uscirvene pel rotto della cuffia.

IX.

PODESTÀ TEMPORALE DELLA CHIESA

« Spiace alla Sede Pontificia ch'io nieghi alla Chiesa la podestà temporale tanto diretta che indiretta. Io persisto nella mia opinione, ne' termini in cui la spiego. » Così nel vostro libello, signor professore Nuytz, a pagina 28, e dopo esservi spiegato, venite a conchiudere e sostenere che la Chiesa non può valersi de' mezzi temporali per fine temporale, nè di mezzi temporali per fine spirituale. Ecco la vostra tesi proscritta, che voi, in onta al Breve Pontificio, riconfermate. Ci duole che la materia venga crescendoci tra le mani, e non ci sia dato mettere in mostra tutti quanti i vostri spropositi. Ci restringeremo nostro malgrado a poche avvertenze.

« La Chiesa, non avendo per iscopo il fine temporale, non può avere nemmeno il potere, che è

mezzo a conseguirlo » (pag. 30). Che vi pare di questo vostro ragionamento? Giudicatelo da voi. Le fabbriche sono cose temporali, e *mezzi per conseguire il fine temporale.* Dunque a vostro avviso la Chiesa non avrà il potere di elevare un tempio? I denari sono cose temporali e mezzi per conseguire il fine temporale. Dunque, giusta la vostra dottrina, la Chiesa non avrà il potere di comandare un'elemosina? Il cibo è cosa temporale, e appunto per conseguirlo si siede a mensa, a detta dell' Epicureo. Dunque la Chiesa, a nome del vostro gius canonico, non potrà proscrivere certi cibi in giorni determinati, nè imporre a suo tempo il digiuno? Giudicatevi da voi, signor Professore.

Voi vi appoggiate alle Sacre Scritture, e in conferma della vostra tesi ci recate alcuni testi che non provano, ommettendone un'infinità d'altri, che fanno contro le vostre dottrine. Perchè non notaste come Cristo armato di flagelli discacciasse i profani dal tempio? Era ben quella podestà temporale e per riguardo del luogo e per riguardo del mezzo! Perchè non accennaste S. Pietro che colpisce di morte subitanea Anania e Zaffira, che non gli consegnarono per intero il prezzo del campo venduto? Sono bene cose temporali le condizioni d'un contratto e la pena dell'ultimo supplizio! Perchè dimenticaste San Paolo, che minaccia ai Corinti di venire a loro colla verga in pugno? È ben cosa temporale la verga, e v'è un argomento

eloquentissimo per provarlo in sulle spalle di chi non lo crede! E se voi avete aperto almeno la Bibbia che ci recate innanzi, v'avrete letto i forti rimproveri che muove San Paolo ai primi cristiani per ciò che s'aveano prescelto i giudici fuori della repubblica cristiana, affidando loro le proprie faccende secolari. L'ultimo de' fedeli, dice l'Apostolo, è più atto a giudicare le cose vostre che il più potente di questo secolo, e se noi giudicheremo gli angioli, *quanto magis saecularia negotia!* Ponete mente a questo argomento *a fortiori*, il quale viene a dire così: Se la Chiesa ha la podestà spirituale, che è il più, come non avrà la podestà temporale, che è il meno?

I vostri testi non provano uno zero. Il regno di Cristo *non è* DI *questo mondo* , ma è IN *questo mondo*; la Chiesa abbisogna di mezzi mondani, e quindi dee avere la podestà di valersene. Dobbiamo rendere a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Ma forse che non sono di Dio anche le cose di quaggiù? Il potere degli Apostoli è diverso da quello dei Re. Ma da ciò ne deriva che la Chiesa non abbia podestà temporale? Se fosse vero, ne verrebbe che la Chiesa non ha nemmeno podestà legislativa, essendo proprio dei Re il far leggi. Cristo ricusò di dividere l'eredità di colui che non riconosceva la sua divina missione, onde paternamente rimbrottargli la sua mancanza di fede, e fuggì sul monte quando la plebe

lo volea far Re, perchè Cristo, come oggi la Chiesa, non intendea soppiantare chicchessia, e non ammetteva la sovranità del popolo. Avete torto, signor Professore, quando traducete quelle due parole di San Paolo, *militans Deo*, per *ministri ecclesiastici* (pag. 32). Militano a Dio tutti i fedeli che appartengono alla Chiesa militante, e se San Paolo con quella sentenza comanda ai preti di non impacciarsi in cose secolari, fa lo stesso comando ai laici. Onde spiegate pure come meglio v'aggrada S. Paolo, ma avvertite che dovrete il primo subire le conseguenze della vostra spiegazione.

Al potere temporale della Chiesa voi dite *sono contrari i Santi Padri.* « In prova, fra i tanti che qui addurre si potrebbero, io non mi servirò che delle parole di S. Bernardo: » e recitate le parole del Santo al Papa Eugenio, ma, non sappiamo se per isbaglio o per altro, quel testimonio fa direttamente contro di voi, e le ultime parole che finiscono la questione, e vi condannano meglio del Breve Pontificio, voi le tacete. Ah Professore, Professore! « Denique, conchiude S. Bernardo, denique » ubi necessitas exigit, audi quid sentiat, non ego, » sed Apostolus: si enim in vobis iudicabitur hic » mundus, indigni estis qui de minimis iudicetis? » Attendete, chè ve le spieghiamo parola per parola. Quando la necessità lo richiede, senti, o Pontefice Eugenio, ciò che dice, non io, no, ma l'Apostolo: se voi giudicherete tutto il mondo, non potrete

giudicare le cose minori? Onde, mentre raccomanda S. Bernardo di non anteporre il mondano all'ecclesiastico, presentendo in cuor suo che qualcheduno della vostra risma avrebbe potuto abusare delle sue parole, conchiude che compete alla Chiesa, quando lo vuole il bisogno, la podestà temporale.

Ma di S. Bernardo torneremo a discorrere da qui a un momento. Voi dite con molta franchezza: « Bonifacio VIII in una sua costituzione diretta a Filippo il Bello, Re di Francia, avea affermato con citazioni di testi della Sacra Scrittura, che al Papa competeva il potere temporale in tutti i regni. Clemente V, suo successore, ritrattò questa costituzione, epperò implicitamente dichiarò che ciò non era vero » (pag. 33). Ammesso quanto asserite, non ne verrebbe ancora la conseguenza che la Chiesa non ha la podestà temporale. Vi corre un divario tra il non avere la podestà temporale in nessun luogo e il non averla in tutti i regni. Che ve ne pare, signor Professore?

Ma abbiamo a dirvi qualche cosa di meglio. Permetteteci d'aprire questa discussione con un po' di storia, e faremo parlare il Sismondi (*Storia delle Repubbliche Italiane*, I, IV, cap. 24), cui caverete certamente il cappello. Ai tempi di Bonifacio VIII « per la prima volta la nazione e il clero si scatenarono per difendere le libertà della Chiesa gallicana. Avidi di schiavitù (notate bene queste parole! sono del Sismondi!), essi chiamavano *libertà*

il diritto di sacrificare perfino la propria coscienza ai capricci de' loro padroni e di rifiutare la protezione che un capo straniero ed indipendente loro offeriva contro la tirannia. In nome di queste libertà della Chiesa si ricusava al Papa il diritto di conoscere le tasse arbitrarie che il Re levava sul suo clero, dell'imprigionamento arbitrario del Vescovo di Pamiers, del sequestro arbitrario de' beni ecclesiastici di Reims, di Chartres, di Laon e di Poitiers; si rifiutava al Papa il diritto di dirigere la coscienza del Re, di muovergli richiami sull'amministrazione del suo regno, e di punirlo colle censure e colla scomunica allor che violava i suoi giuramenti. Senza dubbio, la Corte di Roma avea manifestato un'ambizione usurpatrice, e i Re doveano mettersi in guardia contro la sua onnipotenza: ma saria stata troppa fortuna per i popoli, che Sovrani dispotici riconoscessero ancora al di sopra di loro un potere venuto dal Cielo, che li fermasse nella via del delitto ». Fu adunque in questa occasione, in cui Filippo rubava a man salva e mandava i Vescovi in prigione, come facciam noi, che Bonifacio VIII scrisse la sua costituzione *Unam Sanctam*, che voi nominate. Certo voi non l'avete letta questa costituzione, altrimenti non avreste scritto ch'egli s'arrogava *il potere temporale* in tutti i regni. Papa Bonifacio si restringe a stabilire questo unico principio cattolico, *che ogni creatura umana è sottomessa al Pontefice*. Gli au-

tori medesimi, che giudicano più severamente Bonifacio VIII, come Bossuet e Fleury, convengono che la sua costituzione non fa altro che stabilire questo dogma cattolico. Dunque nella questione presente voi la citate fuor di proposito.

Supponiamo del resto che Bonifacio VIII proprio stabilisca che al Papa compete il potere temporale in tutti i regni. Voi avete scritto che San Bernardo è contrario al potere temporale della Chiesa. Or bene sappiate, Professore degnissimo, che lo squarcio più forte della costituzione di Papa Bonifacio non è altro che una sentenza di S. Bernardo medesimo (1). Confrontate le sentenze di

(1) Ecco i due testi di S. Bernardo e di Papa Bonifacio VIII ad uso del prof. Nuytz, e in conseguenza nell'originale latino. S. Bernardo, *De consideratione*, lib. IV, cap. 3, *Operum*, tom. I, pag. 438. « Uterque ergo Ecclesiae et spiritualis scilicet gladius, et materialis; sed is quidem pro Ecclesia, ille vero et ab Ecclesia exerendus; ille sacerdotis; is militis manu, sed sane ad nutum sacerdotis, et jussum imperatoris. » Bonifacio VIII *Extrav. commun.*, lib. 1, *De majoritate et obed.*, cap. 1. « In Ecclesia ejusque potestate duos esse gladios spiritualem videlicet et temporalem, Evangelicis dictis instruimur. . . . . . Uterque est in potestate Ecclesiae, spiritualis scilicet gladius et materialis; sed is quidem pro Ecclesia, ille vero ab Ecclesia exerendus; ille sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis. Oportet autem gladium esse sub gladio et temporalem auctoritatem spirituali subiici potestati. »

questa costituzione con quello che S. Bernardo scrive ad Eugenio, e troverete le medesime parole. Per la qual cosa se il Papa Bonifacio ha stabilito ciò che voi dite, conviene confessare che la sua dottrina è quella di S. Bernardo, ed essendovi voi tenuto pago d'un testo di questo Santo per farci bere il vostro errore, dovrete anche contentarvi alla vostra volta di un testo eguale per aderire alle dottrine di Bonifacio VIII.

Noi ci siamo desiderati più d'una volta, signor Professore, d'essere alla vostra scuola per indirizzarvi verbalmente queste osservazioni, e costringervi alla risposta. Forse ci affoghereste con un mondo di parole, giacchè dal vostro libello apparisce, che non ne fate carestia. Ad ogni modo vorremmo che qualcheduno de'vostri discepoli ne facesse la prova. Le cose sono tanto chiare, che non ci vuole molta scienza a capirle.

Ma ripigliate, « Clemente V, successore di Bonifacio VIII, ritrattò questa sua costituzione ». Falso, signor Professore; falsissimo. Filippo il Bello, non può negarsi, s'offese altamente della dottrina di Bonifacio VIII, in ispecie di quella ch'egli avea manifestato nella Bolla *Unam Sanctam*, e credendo che questa Bolla fosse contraria all'indipendenza de'Sovrani, s'adoperò colle mani e coi piedi per ottenerne la rivocazione. Ma è certo egualmente che, malgrado tutte le sue istanze, non vi potè mai riuscire, e tutto al più ottenne una dichiara-

zione nella quale diceasi: « Noi vogliamo e intendiamo che la Bolla o decretale *Unam Sanctam* del nostro predecessore Papa Bonifacio VIII, di felice memoria, non porti alcun pregiudizio al Re ed al regno di Francia, e che detto Re, come il suo regno ed i suoi sudditi non sieno più soggetti alla Chiesa Romana di quello che nol fossero per lo innanzi: ma che le cose restino nello stato medesimo in cui erano avanti la detta Bolla, sia a riguardo della Chiesa, che del Re, del suo regno e de'suoi sudditi » (1). Ora chiunque può giudicare se queste parole sieno una ritrattazione. Clemente V non fe' che spiegare le parole di Bonifacio, come già Bonifacio medesimo, ancora vivente, le aveva spiegate, protestando di non aver avuto l'intenzione di usurpare in alcuna maniera la giurisdizione del Re: ma che nientemeno il Re non potea negare d'essere sottomesso pel peccato al Pontefice, come qualunque altro fedele (2).

Avendo informato un po' a lungo i nostri

(1) *Extrav. com.*, lib. V, tit. *De privileg.*, cap. 2, *Meruit.* Si consultino in proposito: *Histoire du différend. entre Boniface VIII et Philippe le Bel. Preuves,* pag. 288. Fénélon, *De auctoritate Summi Pontificis*, pag. 333. Bossuet, *Defensio declarat.*, cap. 24, verso il fine. Fleury, *Storia Eccles.*, t. XIX, lib. XCI, n. 2.

(2) Vedi, oltre l'*Histoire du différend. Preuves*, pag. 77, l'*Histoire de l'Eglise Gallicane*, tom. XII, anno 1302, pag. 340; e Daniel, *Histoire de France*, t. V, anno 1302, pag. 75.

lettori di questa faccenda, giudichino essi il Professore che, profittando dell'inesperienza dei più, dichiara solennemente che Bonifacio ha deciso, e Clemente ha ritrattato; mentre a forza di cercare si trova che Bonifacio nulla decise, e Clemente nulla ritrattò. Questo dee servire di norma per giudicare il signor Nuytz in questioni analoghe; perchè se noi ci proponessimo di rivedergli il pelo tutte le volte come questa, l'affare se ne andrebbe un po' troppo per le lunghe; e i nostri articoli non potrebbero a meno di annoiare, assumendo un tuono dottrinale, superiore al criterio volgare, ed anche oltre le nostre idee.

V'è ancora un punto da non pretermettersi. Voi, signor Professore, conchiudete il vostro capitolo facendovi un'obbiezione, e sciogliendola di questa guisa. « Se nella Chiesa Mosaica il sacerdozio avea qualche parte del potere temporale, ciò non può trarsi a conseguenza, nè applicarsi alla Chiesa Cristiana affatto diversa, e governata da tutt'altre leggi. Abbiam detto in altro luogo che le leggi speciali della Chiesa Mosaica sono cadute con essa ». O signor Professore, voi saprete che nella Chiesa Mosaica ogni cosa accadeva in figura, e doveva trovare il suo compimento nella Chiesa Cristiana. Voi dovete sapere come Cristo protestasse di non essere venuto a sciogliere, ma a compiere e perfezionare. Se voi trovate una ripugnanza intrinseca tra la natura della Chiesa e la podestà temporale,

come va che, anche per vostra confessione, questi due elementi si rappacificarono nella Chiesa Mosaica? Forse che la Chiesa Mosaica avea per iscopo il *fine temporale*? Forse che allora si potea *dimezzare la podestà civile*? Dunque coll'esempio della legge Mosaica provate voi stesso, che la podestà temporale e spirituale non sono così cozzanti tra di loro, che non possano stare assieme, onde si possono e si debbono anche riconoscere nella Chiesa Cattolica, la quale non è, come vorreste voi, una congregazione di spiriti, ma di uomini che vivono ed operano umanamente; e siccome ad un cattolico non ripugna il servirsi dei mezzi umani per Dio, così nemmeno alla Chiesa valersene pel buon governo delle anime. Guai se si restringe la Chiesa nella cerchia degli spiriti! A poco a poco si distrugge e si annienta. Perchè in questo mondo non v'è nulla che non abbia relazione coi corpi, e senza il corpo non esiste l'uomo. Quindi è che se noi sottraiamo alla Chiesa il corporale, la vedremo svaporare ben presto, secondo la frase della Sévigné. La vostra colpa è, signor Professore, di non afferrare le ultime conseguenze de'vostri principii. Sebbene vi trattiamo un po' duramente, noi siamo certi che, se aveste meglio studiato voi stesso e gli insegnamenti che date, prima del Sommo Ponfice condannati gli avrebbe la vostra coscienza.

X.

CONTRADDIZIONI ED ASSURDI

Volendo voi provare, signor professore Nuytz, che non può competere alla Chiesa veruna podestà nè diretta nè indiretta, usaste il seguente argomento: « Data alla Chiesa una tal podestà, si verrebbe a dimezzare quella della podestà civile, il cui potere governativo non sarebbe perciò più uno, pieno, supremo, indivisibile, come debb'esserlo. In altri termini: l'esercizio del potere temporale per parte della Chiesa, contemporaneo con quello della società civile, imbarrazzerebbe talmente questa da rendere impossibili ed il suo reggime ed essa medesima, quando per diritto di natura una podestà non debb'essere d'impedimento all'altra » (pag. 30). Dopo un discorso di questa fatta, avete il coraggio di sostenere che « alla podestà civile, benchè l'eserciti un governante infedele, compete una podestà indiretta negativa sulle cose sacre, ossia sul governo spirituale: il potere civile, se la società ecclesiastica gli arrechi danno, può provvedere alla sua indennità colla podestà indiretta negativa sulle cose sacre » (pag. 33, 34). E non vedeste, signor Professore, come le due dottrine faceano a calci tra di loro, e l'una distruggeva l'altra?

Difatto voi stabilite che il potere tanto della società religiosa, che della civile deve essere *uno*, *pieno*, *supremo*, *indivisibile*. Ora, se date al governo

civile una parte qualunque del potere spirituale, dividete ciò che non si può dividere, subordinate ciò che è supremo, rompete e frastagliate la pienezza d'autorità della Chiesa, duplicate ciò che dee essere essenzialmente uno.

Non è mica che noi vi passiamo per buona la vostra teoria sul potere, ma vogliamo accettarla tale e quale, per mostrarvi che vi confutate da voi medesimo. Nessuna distinzione, secondo voi, nessuna supremazia tra lo Stato e la Chiesa. Sono governati amendue dalle medesime leggi sociali. Ma se ripugna all'integrità del potere civile una podestà temporale qualsiasi nella Chiesa, dovrà ripugnare egualmente all'integrità del potere ecclesiastico un potere spirituale qualsiasi nello Stato. O noi veggiam nulla, o la cosa è tanto chiara, che basta un bricciolo di ragione per comprenderla. Il potere temporale nella Chiesa imbarrazzerebbe talmente, a vostro giudizio, quello della società civile da rendere impossibile e il suo reggime ed essa medesima. Sia come asserite. Ma perchè non avremo i medesimi imbarrazzi, ove i governi abbiano una benchè menoma parte del potere spirituale? In che modo potrebbe tuttavia restar libero il reggime ecclesiastico, se attribuite in qualche punto il *veto* ai governi? Spiegatecelo voi, Professore magnifico, come si possano conciliare queste dottrine diverse, queste *alternative dialettiche*, direbbe Gioberti, per cui due poteri rego-

lati dalle medesime condizioni, l'uno ammette una ingerenza eterogenea e l' altro no. Sarà povertà nostra, picciolezza di spirito, difetto di scienza, ma ciò che dee essere essenzialmente *uno*, ci pare che non possa farsi in due; ciò che dee essere essenzialmente *pieno*, che non si possa dimezzare; ciò che dee essere essenzialmente *supremo*, che non si possa sottomettere; finalmente ciò che dee essere essenzialmente *indivisibile*, che non si possa dividere. Se voi intendevate argomentare altrimenti del potere civile e del potere spirituale, dovevate distinguerne dal bel principio le condizioni, e non metterli a fascio tutti e due, assoggettandoli alla medesima regola. Una volta piantato per assioma che i due poteri seguono la medesima linea, e sono *uni*, *pieni*, *supremi*, *indivisibili* amendue, è giuocoforza conchiudere che, non toccando all'uno veruna ingerenza, non può nemmeno appartenere all'altro.

Vi siete accorto un po' tardi che la logica vi stringeva in questi termini. Ve ne siete accorto discorrendo delle *appellazioni per abuso*, ove, *giusto ed imparziale per tutti*, stabiliste « che del pari, se il potere civile usurpasse i diritti della Chiesa, anche questa potrebbe adoperare a sua difesa un appello per abuso » (pag. 56-57). Col che venite a dire che il potere civile può giudicare le cose della Chiesa, e viceversa il potere ecclesiastico sentenziare sulle opere e sugli atti civili del go-

verno. Non ne potevate a meno, caro Professore, perchè, posti i due poteri nella medesima categoria, le podestà, diremo così, straordinarie attribuite all'uno doveansi accordare anche all' altro. Meglio tardi che mai! Non l'avete capita la prima volta, e vi siete contraddetto. L'avete capita almeno questa seconda!

Ora resta a vedere una cosa, una piccola cosa, una bagattella. Tireremo alcune conseguenze dal principio che accorda l' appello per abuso alla Chiesa affine di tentare se i deputati e i giornalisti le accettino dalla vostra bocca.

In forza delle appellazioni per abuso si giudicò l' illustre Arcivescovo di Torino, che avea fatto negare i Sacramenti al ministro Santa-Rosa. Si disse che per fini secondari e politici era addivenuto a questa misura, e sotto tale pretesto fu cacciato bravamente nella fortezza di Fenestrelle, e quindi, non sappiamo se debbasi dire per giustizia economica o per economia di giustizia, gli vennero sequestrati i beni e fu espulso dallo Stato.

Ora mettiam caso che l' Arcivescovo di Torino fosse tuttavia tra di noi. Egli sa d'un trattato di commercio conchiuso coll' Inghilterra. Dice: questo trattato venne conchiuso per fini secondari e irreligiosi, e sotto tale pretesto manda al conte Cavour la *trina monitio*, poi le dichiara *scomunicato vitando*, proibisce a tutti i cattolici di ragionare seco lui, di fargli di berretto; dà ordine ai sagre-

stani che nol ricevano in chiesa, ed ai preti che non dicano messa alla sua presenza. Fa bene l'Arcivescovo di Torino?

Secondo i vostri principii, voi siete obbligato a battere palma a palma, e dir: bravo. Tutti i nostri giornalisti, il cavaliere Plana e quanti fecero atto di adesione alle vostre dottrine, debbono ripetere: bravissimo. *Bene scomunicato il conte Cavour!* Lo stesso conte Cavour, che vi lascia dettare nell'Università i vostri insegnamenti, la gioventù *che ha ben ricevute* le vostre dottrine, quei *dotti competenti nella materia* che *le hanno approvate*, tutti debbono levare a cielo l'Arcivescovo di Torino, senza tener conto ch'egli non abbia avuto veruna missione pei trattati di commercio, e che non abbia fatto prova della sua perizia e inenarranza in questo genere.

Abbiate la sofferenza di esaminare attentamente questo punto. Le appellazioni per abuso spettano tanto ad un potere quanto all'altro. *Giusto ed imparziale con tutti* lo definite *ex cathedra*. È più facile che uno scopo irreligioso ritrovisi in un trattato di commercio coll' Inghilterra, che uno scopo politico nel portare o non portare il Viatico ad un infermo. Ripugna meno che un Vescovo dia la sua sentenza sull' indole d' un trattato commerciale, che un avvocato pronunzi, se un cotale sia meritevole o no de' SS. Sacramenti. Dunque, o bisogna dire che lo Stato non può immischiarsi di cose

religiose, tal che a lui non competa il diritto di appellazione per abuso contro la Chiesa; o bisogna riconoscere questo diritto nel potere civile, negandolo al potere ecclesiastico; o bisogna applaudire al primo tribunale ecclesiastico che chiami a sè l'esame d'un bilancio o d'un trattato commerciale. Sceglietevi, signor Professore, la parte che voi volete sostenere. Ma vi facciamo osservare che non potete scegliere la prima, perchè il capo V del vostro libello difende le appellazioni per abuso; non potete nemmeno sostenere la seconda, perchè a pagina 56 dichiarate che *se il potere civile usurpasse i diritti della Chiesa, anche questa potrebbe adoperare a sua difesa un appello per abuso*. Non vi rimane adunque che abbracciare la terza parte, e far plauso a quel Vescovo che proscrivesse un trattato commerciale, e scomunicasse chi l'ha conchiuso. Bella cosa sarebbe allora, signor Professore, quando voi, che non volete sentire nemmeno il Papa in punto di teologia, doveste inchinarvi ad un prete che sentenzia sulle finanze! Eppure il garbuglio delle vostre dottrine riesce a questo, se voi volete essere consentaneo, e accettarne le ultime deduzioni (1).

(1) Non intendo discutere la quistione delle *appellazioni per abuso*, che già venne trattata a lungo nell'*Armonia*, anno III, N° 116 e seg. Basta un po' di buon senso per rilevare tutto il ridicolo d'una dottrina che erige il potere civile a giudice d'una materia che non conosce. Può egli,

Noi siamo giunti a tal punto del vostro libello, che per confutarvi basta dire ai lettori il vostro

lo Stato, definire i limiti della podestà ecclesiastica? E come dunque potrà sentenziare che questi limiti vennero trapassati? Il professore Nuytz accenna l'uso costante delle *appellazioni per abuso.* Quest'uso non risale più in là di Filippo di Valois morto nel 1350. Non fu mai costante ed uniforme; variò secondo i tempi; e i parlamenti aveano un interesse particolare ad accreditarlo. Pure Luigi XIV coll'editto del 1695, art. 34, 35, 36, 37, non attribuiva ai Magistrati secolari che l'*esame* delle forme, imponendo loro di rimandare la *sostanza al Superiore Ecclesiastico.* Il professore Nuytz confonde le *appellazioni per abuso* col *ricorso al Principe.* Vi passa una enorme differenza. Gli imperatori facevano qualche volta rivedere i processi degli ecclesiastici; ma dai Vescovi, e non dai laici. Noi rimandiamo i lettori all'opera di Monsignor Affre, intitolata: *Dell'appello come di abuso, sua origine, suoi progressi e suo stato presente.* La Provvidenza ha disposto che la croce del martire Vescovo di Parigi, che tanto avea lottato contro questa insidia delle appellazioni per abuso, passasse sul petto d'un altro Arcivescovo, vittima gloriosa di queste appellazioni medesime. Tuttavia qui giova riferire un breve squarcio della lettera ufficiale scritta il 18 agosto 1803 da S. Em. il Card. Caprara al signor di Talleyrand per essere presentata al governo francese. Si sa che Napoleone aveva aggiunto al Concordato conchiuso col Papa nel 1801 per appendice una serie di articoli conosciuti sotto il nome di *articoli organici.* Il 6° di questi articoli dicea: « Vi avrà ricorso » al Consiglio di Stato per tutti i casi d'abuso ». Il Cardinale, a nome del Papa, rigettando tale articolo, scrivea: « Quali sono questi casi? L'articolo non li specifica

sentimento. Egli è così assurdo e bislacco, che non si richiede ragionamento di sorta per farlo rigettare. Voi mettete in mano ad un governante infedele un potere negativo sulle cose sacre, e con

che d' una maniera generica ed indeterminata. Si dice, per esempio che uno dei casi d'abuso è l'usurpazione o l'eccesso di potere. Ma in materia di giurisdizione spirituale, la sola Chiesa è giudice. Non ispetta che a lei dichiarare in che cosa siasi ecceduto o abusato de' poteri che essa sola può conferire. La podestà temporale non può conoscere dell' abuso eccessivo d'una cosa che essa non può accordare. Un secondo caso di abuso è la contravvenzione alle leggi e regolamenti della repubblica. Ma se queste leggi, se questi regolamenti sono in opposizione colla dottrina cristiana, bisognerà che il prete li osservi piuttosto che la legge di Gesù Cristo? Tale non fu mai l' intenzione del governo. Si mette eziandio nella classe degli abusi l' *infrazione delle regole consacrate in Francia dai santi canoni.* Ma queste regole dovettero emanare dalla Chiesa, e tocca a lei sola pronunziare sulla loro infrazione, perchè essa sola ne conosce lo spirito e le disposizioni. Si dice infine che v' ha luogo ad *appello come di abuso* per tutto ciò che tende a compromettere l' onore dei cittadini, a turbare la loro coscienza e che degenera contro di loro in oppressione, ingiuria o scandalo. Ma se un cotale reo di divorzio o eretico, e conosciuto pubblicamente si presenta per ricevere i sacramenti, e che se gli rifiutino, pretenderà che gli sia stata recata ingiuria, griderà allo scandalo, muoverà lagnanze, la legge lo assisterà; eppure il prete accusato non avrà eseguito che il suo dovere, perchè i sacramenti non debbono mai essere amministrati a persone notoriamente indegne ».

questo fate l'apologia di Nerone e di qualunque siasi persecutore. Secondo voi, Nerone aveva un *diritto di veto sul potere governativo della Chiesa* (pag. 41) da esercitarsi sulle *leggi della Chiesa dirette al suo fine spirituale*, consistente nello *impedire* le leggi che la Chiesa ha fatte. È vero che questo diritto glielo attribuite riguardo alla *disciplina non fondamentale*, ma è anche vero che voi dovete erigerlo a giudice della natura della disciplina. Perchè chi potea dire a Nerone se un tal punto era dogma o disciplina, e se era disciplina fondamentale o non fondamentale? S. Pietro non potea parlare, perchè egli e la Chiesa erano in questione. Nerone adunque dovea stabilirlo da sè, e siccome credea per esempio che la predicazione non fosse *disciplina fondamentale*, potea proibire agli Apostoli di predicare, e se essi rispondevano *non possumus*, colla sua podestà temporale, con cui, *dove è in uso la pena di morte*, *si mandano al supplizio i più gravi colpevoli* (pag. 29), potea crocifiggere S. Pietro e arrostire tutti i predicatori, facendo opera meritoria di vita eterna. Ecco fin dove andate, signor Professore, insegnando il gius canonico. Che cosa potete dire all' Inghilterra quando vieta il ristabilimento della gerarchia cattolica? Essa ha la *podestà indiretta negativa sulle cose sacre*, giudica che la gerarchia non sia disciplina fondamentale, e quindi esercita il suo diritto di veto. Lo stesso avviene riguardo allo Czar

delle Russie. Egli tratta i cattolici come meglio gli garba, e alle rimostranze risponde: — Tacete: io posso impedire la vostra disciplina non fondamentale; io sono il solo giudice competente per determinare ciò che nella Chiesa cattolica sia fondamentale o non fondamentale; io ho la *podestà indiretta negativa sulle cose della vostra religione;* l'ho imparato nella R. Università di Torino, ove la religione cattolica è religione dello Stato; me lo ha detto un professore dai *lunghi*, *serii* e *profondi* studi sul diritto canonico. — E lo Czar delle Russie non ha torto. Belli insegnamenti adunque sono i vostri, signor Nuytz, che fanno sorridere i tiranni e persecutori della Chiesa! Voi intendete a sottrarre i cattolici al Papa per sottometterli ai despoti. E siete amante del progresso? E i progressisti vi applaudono?

Voi supponete ancora che la legge civile e la legge ecclesiastica vengano a conflitto, e in questo caso stabilite che *di necessità un potere debbe cedere all'altro*, e il potere ecclesiastico al potere civile. Onde, se la Chiesa comanda di osservare alcune feste, astenendosi dal lavoro, e lo Stato impone di lavorare, si debbono, a vostro avviso, voltare le spalle alla Chiesa, ed aprir le botteghe e gli opifizi. Magnifico è l'argomento che usate a provare la vostra tesi (pag. 43). « Questo è il ripiego che tutte le nazioni e la stessa legge divina stabilirono per le controversie nate tra' coniugi per l'ammi-

nistrazione domestica: invece di far prevalere colui che avesse ragione (cosa più facile in quanto vi eran giudici civili, i quali avrebbono potuto deciderlo), a cagione che ciò avrebbe incagliato di troppo l'amministrazione, e dato luogo ad altri inconvenienti, piacque che prevalesse sempre il voto del marito, come quello che per lo più è meglio capace di giudicare, e come quello che per lo più, sostenendo maggior parte dei pesi, avea perciò ragione di maggiormente influire. » Questo raziocinio si riduce a dire così: Lo Stato e la Chiesa stanno tra di loro come la moglie e il marito. Ora nelle questioni domestiche la moglie dee cedere al marito; dunque nel conflitto dello Stato colla Chiesa questa dee cedere allo Stato. Ma sapete, signor Professore, che voi siete proprio una cima! Finora noi abbiamo inteso chiamare la Chiesa *Sposa di Cristo*. Secondo il vostro gius canonico dovrà dirsi in appresso *Sposa dello Stato*. E tutto il vostro ragionamento su che si basa? Unicamente su questo, che secondo il dizionario la parola *Chiesa* è di genere femminino, e la parola *Stato* di genere maschile. Se saltasse il ticchio ai grammatici d'invertire i generi, resterebbe di conseguenza invertita la vostra teoria; e non la Chiesa allo Stato, ma lo Stato alla Chiesa nel conflitto dovrebbe acconsentire. Noi non ci fermeremo a confutarvi, perchè le puerilità non si ribattono. Basta dire in generale che la vostra dottrina è un fomite eterno

di dissapori, e tende a generare un fatale antagonismo tra lo Stato e la Chiesa, tra la coscienza e l'opera esteriore del cittadino. Il Piemonte meglio di qualunque altra nazione può dire che cosa si guadagni dal vivere in guerra colla Santa Sede, dal sentirsi sul capo due leggi che v'impongono cose opposte; e l'una v'apre la cittadella, e l'altra vi colpisce coll'anatema. Il sistema cattolico ha ovviato a questi inconvenienti terribili per mezzo dei concordati. Quando pare allo Stato che l'abolizione di qualche punto disciplinare possa impedire la sua prosperità, o mettere incaglio al suo processo civile, dee umilmente rappresentare alla Chiesa le sue pretese, e proporre un accordo. Viceversa così suol fare la Chiesa quando qualche disposizione del governo ne inceppa l'azione, o ne impedisce il reggime. I due poteri sono autonomi; nella loro sfera debbono battere una via paralella, nè incontrarsi mai. Se talvolta per le umane condizioni s'incontrino, non hanno ad azzuffarsi come avversarii; ma ad abbracciarsi e finire le loro dispute a maniera di amici. La Chiesa risguardò sempre ne'cattolici la condizione di cittadini, e stringendoseli al seno coi vincoli della fede, sempre s'adoperò anche co' sacrificii, perchè potessero prosperare nella civile carriera. Allo stesso modo lo Stato dee risguardare ne' sudditi la condizione di cattolici, e avendo di mira il loro bene temporale, non disconoscere la loro qualità religiosa,

ma invece adoperarsi perchè liberamente possano adempiere ai doveri della loro coscienza. Mettete a paraggio i' due sistemi; il sistema cattolico tutto conciliante, ed amico; e il sistema vostro essenzialmente ostile e fondato sull'antagonismo, e vedrete di leggieri quale sia più confacente all'indole e alla prosperità sociale. Voi non volete Concordati, signor Professore (pag. 69), perchè *riescono a diminuzione dei diritti d'impero e diminuiscono eziandio la considerazione che i sudditi debbono al governo civile*. Con queste parole spargete il biasimo su tutta la dinastia di Savoia, e ci rappresentate come insipienti e non curanti del loro potere, e del bene de' proprii sudditi, il duca Lodovico, e i re Vittorio Amedeo II, Carlo Emanuele III, Vittorio Amedeo III, Vittorio Emanuele I, Carlo Felice, e il medesimo Carlo Alberto, che tutti strinsero concordati colla S. Sede. Forse che i sudditi loro ebbero in minore *considerazione il governo civile*, perchè aveano stretto concordati? E poi se i concordati sono da rigettarsi, saranno egualmente da rigettarsi i contratti e le transazioni che tutte *riescono a diminuzione di diritti* in una parte o nell'altra! *L'Austria*, voi dite, *non è assueta a far concordati* (pag. 70). È dunque dall'Austria che noi dobbiamo pigliare leggi? Mentre Gioberti, in due grossi volumi stampati non ha guari, chiama *barbaro* l'austriaco almeno tre milioni di volte; è questo *barbaro* che ci presentate come norma delle nostre opera-

zioni? Ci volete scolari dell' Austria e siete un uomo del *progresso?*

Ma appunto al principio di *non essere assueta a far concordati* applicato ed esteso a tutte le altre parti del governo politico dee accagionare l' Austria i pericoli che ha corso nel 1848, quando il suo impero disunito e mal contento era presso a sfasciarsi. Ed oggi essa ha imparato e profittato della lezione; e, conosciuto il male de' dissidi tanto politici che religiosi, intende a riparare il passato e a impedire i dissensi in avvenire. Onde se anche dall' Austria noi dovessimo trarre insegnamento, come voi dite, dovremmo sempre rigettare la vostra dottrina (1).

(1) Crediamo a poposito, poichè ci si cita l'esempio dell'Austria, di riferire il famoso decreto pubblicato nel 1850 dall'attuale Imperatore. Ci dica il Professore Nuytz se dopo quel decreto il potere politico in Austria scemasse della sua forza!

1º È permesso sia a' Vescovi che a'Fedeli, posti sotto la loro direzione, dirigersi al Papa per gli affari ecclesiastici, e ricevere le decisioni e gli ordini del Papa, senza che sia necessario il permesso delle autorità temporali;

2º È permesso a' Vescovi cattolici dirigere esortazioni e regolamenti sopra oggetti di loro competenza, e nei limiti di loro giurisdizione, al loro clero e popolo, senza la previa approvazione dell'autorità temporale. Tuttavia se i mandamenti involgeranno effetti esterni, e dovranno essere pubblicati, saranno obbligati a mandarne copia alle

Ricapitoliamo dunque, se vi aggrada, sig. Professore. Voi, per negare alla Chiesa un potere tem-

autorità, nel cui circondario la promulgazione o l'applicazione dovrà aver luogo;

3° È derogato a' decreti che proibiscono all'autorità ecclesiastica d'infliggere le pene della Chiesa, che non hanno alcuna influenza sui diritti civili;

4° Spetta al potere ecclesiastico il sospendere dalle funzioni ecclesiastiche, o destituire, secondo le forme prescritte dalle leggi canoniche, quelli che non le esercitano conformemente al loro dovere, e di loro sospendere i proventi inerenti alle loro funzioni;

5° La cooperazione dell'autorità temporale può essere richiesta per l'esecuzione del giudizio, se il processo regolare dell'autorità ecclesiastica è prima stato comunicato co' documenti in appoggio;

6° Il mio ministro dei culti e della pubblica istruzione resta incaricato delle disposizioni infra menzionate.

Se un sacerdote cattolico abusa del suo ministero a segno di rendere necessaria la sua destituzione, le mie autorità si concerteranno co' suoi superiori ecclesiastici;

Se un sacerdote cattolico sarà condannato per crimine o per delitto, i tribunali dovranno trasmettere al Vescovo, dietro a sua domanda, gli atti del processo;

Considero il diritto che ho di nominare i Vescovi come statomi trasmesso da' miei antecessori, e procuro di esercitarlo conscienziosamente in vantaggio e bene della Chiesa.

Quando si ha ad eleggere un Vescovo, chiederò, come fin ora ho fatto, il consiglio dei Vescovi, ed in ispecie di quelli della provincia ecclesiastica dove è vacante la Sede.

Per ciò che spetta alla forma da osservare nell'eser-

porale, dite che il potere dee essere *pieno*, *uno*, *indivisibile*, e nulla si può sottrarre al potere civile.

cizio dei diritti del Sovrano, per la nomina agli impieghi ecclesiastici ed alle prebende, il mio ministro dei culti e della pubblica istruzione mi faranno le proposizioni necessarie.

Sarà libero a ciascun Vescovo di ordinare e dirigere nella sua diocesi il culto ne'termini delle risoluzioni adottate dall'assemblea dei Vescovi.

Nei luoghi dove la popolazione cattolica forma la maggioranza, le mie autorità veglieranno perchè le domeniche e le altre feste cattoliche non sieno disturbate per lavori manovali e pel pubblico movimento commerciale.

Riguardo alla supplica dove son contenute le communicazioni dell'assemblea de'Vescovi, è autorizzato il mio ministro de'culti e dell'istruzione pubblica, a realizzarle secondo le cose che vi sono contenute.

Me ne farà una relazione al più presto che sarà possibile, sopra le quistioni non ancora decise, e se sarà necessario intavolar negoziati colla S. Sede, si prenderanno i necessarii concerti, e nello stesso modo per regolare l'influenza che dovrà essere assicurare il mio governo onde allontanare dagli impieghi gli uomini che compromettono l'ordine sociale.

Vienna, 18 aprile del 1850.

FRANCESCO GIUSEPPE.

Commentando questo decreto D. Antonio do SS.mo Sacramento, Tomaz de Almeida e Silva Saldanha, baccelliere dell'Università di Coimbra, così scrive in un suo prezioso opuscolo intitolato: *Apontamentos para a defesa das liberdades e immunidades da Igreja. Lisboa 1850.*

Vós ó Imperador *Francisco Joseph*! fostes guardado

Poi, per attribuire allo Stato un potere spirituale, negate che il potere sia essenzialmente *uno*, *indivisibile*, *pieno*, e ammettete che qualche cosa si possa sottrarre al potere ecclesiastico. Concedendo allo Stato le appellazioni per abuso, le accordate anche alla Chiesa, e con questo venite a contraddire la vostra proposizione che la Chiesa non possa avere nessun potere temporale, perchè se essa può giudicare gli abusi del potere civile, dee riconoscersi in lei una podestà temporale almeno indiretta. Il diritto di *veto* attribuito da voi allo Stato in certe leggi di disciplina distrugge l'essenza della Chiesa, le toglie la libertà, e per l'elasticità del principio può trarsi sino a difendere i primi persecutori. La

para n'uma edade moça, e em época tão excepcional e *contradictoria*, desaggravar a Igreja d'essas idéas mesquinhas, que julgam o poder temporal tão ridiculo e insufficiente, que só póde alimentar a vida com a escravidão da Igreja!!!

Fostes Vós! que arguido pela *revolução* — de despotico — fostes Vós que prestastes uma homenagem á liberdade, *verdadeiramente entendida*.

Vossa Gloria será eterna! porque, comprehendendo perfeitamente a politica religiosa, legislastes assim para o Imperio fazendo documento para a eternidade! Avante na Vossa carreira, que se fôr sempre guiada por a politica religiosa, assentará com mais firmesa o Vosso Throno.

Alargado deve ser o Vosso Reinado, porque entendentes, praticastes, e profetistes a verdade, dizendo: *Quando a Igreja é livre nada tem que temer os Soberanos.*

vostra dottrina opposta ai concordati tende a mettere i cattolici in una lotta continua colla loro coscienza, e a perpetuare i mali, che aggravano il Piemonte. Il vostro invito di seguire l'esempio dell'Austria, svela il vostro preteso liberalismo, e mostra che per amore del progresso voi volete renderci austriaci non solo in politica, ma anche in religione. Finalmente, desiderando contraddirvi sino all'ultima parola, voi citate l'esempio dell' Austria in un momento in cui essa corregge i suoi errori, e colle concessioni e colla vera libertà, si studia d'abolire i fatali principii del giuseppismo.

XI.

SCAPPUCCI STORICI

Per sollievo de' nostri lettori faremo qui un'intramessa sugli scappucci storici che voi avete preso nel vostro libello, Professore dilettissimo, col che verremo anche abbracciando molte materie assieme, e ad affrettarci nel cammino.

Voi incominciate il vostro IV capo così: « *Infallibilità del Papa*. Proposizione condannata. Il Breve dice soltanto che le mie opinioni sull'infallibilità del Pontefice sono audaci » (pag. 98). Dunque per vostra confessione medesima il Pontefice nulla condanna a questo proposito. Dunque che

cosa significano quelle parole *Proposizione condannata*, colle quali incominciate il capo, senza poi dire qual sia questa proposizione condannata?

« E quale è il diritto di dirmi audace quando abbraccio un' opinione generalmente adottata? » (pag. 99). Secondo voi, l'opinione che vuole il Papa fallibile quando decide *ex cathedra*, è *generalmente adottata*. Ed ecco il primo scappuccio. Attento bene, perchè il conto incomincia. L'opinione *generalmente adottata* è che il Papa sia infallibile. Non solo in Italia e nelle Spagne, ma anche in Francia la maggior parte degli scrittori furono per questa opinione, e per convincervene non avete che a leggere le istruzioni di Fénélon, del Cardinale di Bissy, di de Mailly, de Languet, de Belzunce. Lo stesso Bossuet riconosceva l'infallibilità del Papa, ammettendo *l'indefettibilità* della S. Sede.

Se l'opinione della fallibilità del Papa fosse *generalmente adottata*, come dite voi, il governo francese che avea interesse a farla sostenere, non avrebbe pubblicato tanti decreti per imporla. I regolamenti del Parlamento di Parigi del 29 gennaio, 23 giugno, 10 dicembre 1683, 14 e 20 dicembre 1695, poi la legge di *germinal* anno X, il decreto del 25 febbraio 1810, in fine la sentenza della Corte Reale di Parigi 1825 provano che questa opinione era *generalmente rifiutata*.

« Quando seguo il voto dei Vescovi di tutta la Francia posso io essere dichiarato audace? » Se-

condo scappuccio. Voi non parlate dei Vescovi francesi d'oggidì, perchè potremmo dirvi che son tutti o quasi tutti per l'infallibilità del Papa. Parlate forse de' Vescovi del 1682. Ebbene sappiate che in una lettera indirizzata a Innocenzo XII ritrattarono e si dolsero *oltre ogni dire* di quanto aveano fatto ne' loro comizi. Sappiate che l'Assemblea del 1682 non era libera, e non potè ottenere nemmeno il tempo d'*esaminare la tradizione*, ma s'affrettò a fare ciò che Luigi XIV le imponeva di far *prontamente*. I Vescovi scrivevano in latino ciò che Colbert loro dettava in buon francese. Nol diciamo noi, ma è Fleury e Bossuet che lo dicono (1).

« Una grandissima parte delle teologie asserisce la fallibilità del Papa. » Terzo scappuccio. Vi sfidiamo a trovarci dieci tra cento teologie, che non sieno all'Indice, le quali dividano la vostra opinione.

La vostra opinione è *audace*, perchè, come vi dicemmo altra volta, ardite spacciarla come l'unica vera, disprezzando l'altra più comune e più ragionevole. Non essendo definita l'infallibilità del Papa, nessuno pretende imporla a chicchessia. I Cardinali Bellarmino e Gerdil mettono nella classe delle opinioni tollerate quella che sostiene il Papa fallibile. Sono i Dupin, i Brofferio e i canonisti della vostra

(1) Nouv. opuscul de Fleury, pag. 210. — Bossuet nel preambolo della *Dichiarazione*. — *L'Église et l'État*, par Melchior du Lac. T. II, pag. 368. Paris 1851.

stampa, che, in onta alla libertà delle opinioni, vogliono costringere gli ecclesiastici ad insegnare che il Papa è fallibile. Chi ha inalberato il principio *in dubiis libertas* è la Chiesa, sono gli scrittori cattolici.

« Innocenzo III in un suo discorso non temette di dire, ch'egli, come Papa, poteva essere giudicato dalla Chiesa per peccato contro la fede » (p. 103). Quarto scappuccio, sig. Professore. Innocenzo III disse tutto l'opposto. In una sua lettera al Vescovo d'Arles (*cap. Majores*, *extra de Bapt. et ejus effect.*) scrisse queste precise parole: « Le cause maggiori della Chiesa, risguardanti principalmente gli articoli della fede, voglionsi riferire alla Sede di Pietro che sa avere Iddio pregato per lei, onde non venisse meno la sua fede ».

« Giovanni XXII disse che le anime dei giusti non ottengono la fruizione di Dio, salvo che dopo il finale giudizio: sentenza risguardata da tutti come eretica. » Quinto scappuccio, sig. Professore. Giovanni XXII non fe' che esporre le opinioni dei teologi di que' tempi; come usarono tanti altri Pontefici; protestò di *non aver mai avuto in animo di decidere o credere ciò che fosse contrario alla fede ortodossa*; e questa sua protesta la mandò al re di Francia Filippo, e al re di Scozia Roberto, e ne fa menzione perfino il Bonagrazia che teneva la parte che dite voi definita da Giovanni XXII,

onde avrebbe avuto interesse a nasconderla (1).

Parlando dell'incompatibilità del regno temporale collo spirituale voi scrivete (pag. 111): « Fra gli altri muove dubbio su questa compatibilità il Cardinale Fleury, e la contesta ». E due pagine appresso: « Il Cardinale Fleury, come ho già detto, sostiene questa stessa sentenza ». Tratteremo più tardi la quistione. Per ora restringiamoci agli scappucci storici. Il Cardinale Fleury non ha mai *contestato* la compatibilità del governo spirituale col temporale. Voi dovete sapere, sig. Professore, (e ci duole di dovervelo insegnare noi, che anche un chierichetto sel sa), voi dovete sapere che vi furono due Fleury, l' uno cardinale e l' altro abate. Citando voi appiè di pagina il discorso IV *sulla Storia Ecclesiastica*, ne argomentiamo che il vostro Fleury non è il cardinale, non avendo mai scritto storia, ma l'abate. Dunque veggiamo che cosa disse l'abate Fleury. Nel luogo medesimo che citate voi, cioè IV Discorso, N° 10, dice proprio tutto l'opposto, dice che *per un tratto di Provvidenza il Papa ebbe il governo temporale*. Volete le sue medesime parole? eccovele: « Finchè sussisteva l'impero Romano, racchiudeva nella sua vasta estensione quasi tutta la cristianità; ma poichè l'Europa fu divisa

(1) Raynaldi Tarvisini, *Annales Ecclesiast.* ad ann. 1333-1334. Martene, *Thesaurus novus anecdoctorum*. Paris 1717. T. I, col. 1383 et seg. Ciaconia, *Histor. Pont. Rom.* T. I, col. 871.

tra più principi, indipendenti gli uni dagli altri, se il Papa fosse stato suddito d'uno di loro, si potea temere che gli altri nol volessero riconoscere per padre comune, e che gli scismi non fossero frequenti. Si può dunque credere che *per un effetto particolare di Provvidenza* il Papa siasi ritrovato indipendente e *padrone d'uno Stato assai potente* per non essere facilmente oppresso dagli altri sovrani, affinchè fosse più libero nell' esercizio del suo potere spirituale, e potesse contenere più facilmente tutti gli altri Vescovi nel loro dovere ». Qual è dunque l'opinione di Fleury, che voi avete fatto Cardinale? Ah Professore, Professore! e poi parlate di mala fede! Dunque due nuovi scappucci. Confondete il Cardinale Fleury coll'abate; e questo è il sesto scappuccio. Attribuite a Fleury un'opinione affatto contraria alla sua; e questo è il settimo scappuccio.

« La Chiesa dei primi tempi, tanto venerata, si resse per l'appunto per nazioni, e non conobbe il Papa che per le questioni attenenti all'unità, o per gli affari straordinari » (pag. 93).

Ottavo scappuccio, signor Professore. *La Chiesa dei primi tempi tanto venerata* chiamava il Papa *Vescovo dei Vescovi*, *Pontefice universale*, *Vescovo universale*, *Pastore dei pastori*, *Capo dei capi*, e gli attribuiva innumerevoli altri titoli di questa forma, i quali addimostravano che il Vescovo Romano, come Papa, non avea per diocesi soltanto

l'occidente, ma tutto il mondo cattolico (1). E basta conoscere alquanto la storia ecclesiastica per capire come voi l'abbiate detta grossa, sig. Professore. Fin dai primi tempi i Pontefici s'adoperarono a stabilire la disciplina nella Chiesa universale, ricevettero le appellazioni de' Vescovi espulsi, scomunicarono i prelati ed anche i patriarchi delle Chiese orientali, quando ve n'era il bisogno; nè ci saremmo mai creduti obbligati di citare a voi, Professore della nostra Università, Dioscoro espulso dalla sede d'Alessandria per autorità del Pontefice, S. Atanasio e gli altri Vescovi deposti dal sinodo orientale, restituiti alle loro sedi da Giulio I, e Flaviano, e Giovanni Crisostomo rimessi sulla sede di Costantinopoli (2). Onde è ad avvertirsi come

(1) Vedine le prove presso il Sismondi *De Ecclesiis suburbicariis.* Cap. 3°, T. IV, col. 32.

(2) Si rimanda il Professore Nuytz alla lettera di Gelasio *ad Episcopos Dardaniae*, ove troverà discorso a lungo degli atti di giurisdizione esercitati dai Pontefici ne' patriarcati orientali. Potrà ritrovare questa lettera nella collezione de' Concilii, stampata a Venezia coi tipi del Coleti, al T. V, col. 329. Legga anche per sua istruzione il Bellarmino, *De Rom. Pontif.*, Lib. II, cap. 28, e Zaccaria nell'*Antifebbronio*, T. I, cap. 5, § 4, e nell'*Antifebbronio vindicato*, T. II, diss. 4, cap. 4, § 2, e seg., ove ritroverà una risposta a tutte le sue obbiezioni, una spiegazione a tutti i suoi canoni, e così appianate tutte le sue difficoltà. Che se amasse meglio veder da noi ristampati i luoghi relativi di questi autori, si compiaccia farcene avvertiti, e lo soddisferemo senza costo di spesa.

scioccamente discorrano coloro che chiamano il Papa una *potenza estera*, mentre, avendo egli per esempio nella diocesi di Torino quell'autorità medesima che compete all'Arcivescovo, egli è tanto *potenza estera* per riguardo al Piemonte, come lo è Monsignor Fransoni. Quindi si può far ragione di quanto voi stesso scrivete a pag. 97, il governo civile « può impedire che la nazione per le cose di religione dipenda in ogni minima cosa da Vescovo estero, e ciò fatto la Chiesa del paese costituirà da sè la sua amministrazione per nazioni ». Non sappiamo se a tale proposizione convenga meglio il titolo di stolida o di scismatica; e un uomo come voi, signor Professore, che vuole l'unità d'Italia, non dovrebbe insegnare il modo di scindere e disgiungere la Chiesa. Voi vorreste tante Chiese nazionali separate tra di loro, e che non dipendessero in tutto dal Papa, ma che ben dipendessero dal potere civile. Che ne pare ai Piemontesi di questo desiderio del signor Nuytz? E se i Vescovi si sottomettono ben di buon grado in ogni minima cosa al Pontefice, e sel recano ad onore, che scopo ha il vostro desiderio? Ha lo scopo di convertire la Scozia, la Svezia e l'Inghilterra (pag. 92). Dunque vorreste un Papa che si potesse acconciare alle idee degli Anglicani? Un Papa che ripugnasse meno al protestantesimo, e lasciasse andar l'acqua alla china?.... Bene sta, signor Professore, v'abbiamo inteso.

Ma ritorniamo, se così v'aggrada, a contàre gli scappucci che avete preso nel vostro libello.

Volete provare a pag. 85 che anticamente si sosteneva non potersi il Pontefice immischiare delle cose ecclesiastiche delle altre diocesi, se non appartengano al dogma, o alla *disciplina principale*, o se non si versi in tali condizioni, che *nium altro possa provvedere*.

« Addurrò, voi dite, il Concilio di Antiochia, tenuto nel 341, presenti essendo 90 Vescovi. Nel canone 15 di questo Concilio si è dichiarato, che al disopra del Concilio provinciale, quando i voti erano stati unanimi, non si dava più appello. »

Sozomeno afferma che al Concilio d'Antiochia convennero 99 Vescovi; S. Ilario ne conta 97; Atanasio 90. Voi, senza mettervi nessun dubbio, ci date la vostra cifra come accertata. Ma questa è una minuzia, e noi non la mettiamo a calcolo cogli scappucci.

Come però potete ignorare, sig. Professore, che al Concilio di Antiochia convennero quaranta Vescovi Ariani? Non avete mai letto Cesare Baronio, il quale asserisce che i canoni Antiocheni furono l'opera d'una fazione di Eusebiani scatenatasi contro S. Atanasio? Nono scappuccio, sig. Professore, e se volete restar meglio convinto del vostro scappuccio leggetevi Bartolo, Schelestrate, i fratelli Ballerini e l'*Antifebronius vindicatus* del Zaccaria (Diss. VIII, capo 4°).

Voi stesso confessate che il Concilio di Sardica ha stabilito che *dopo la sentenza del Concilio nazionale si possa ancora ricorrere al Vescovo di Roma* (pag. 86).

Ora il Concilio di Sardica fu tenuto cinque anni dopo il Concilio di Antiochia, secondo la vostra medesima cronologia. È pienamente contrario a questo, in quanto l'uno permette, e l'altro nega l'appello. Dunque bisogna dire che il Concilio posteriore ha abrogato la disciplina dell'antecedente, e che l'uso introdotto dai Vescovi Antiocheni non durò più di cinque anni. E basta questo per istabilire e provare l'antica disciplina della Chiesa?

Vi ringraziamo, sig. Professore, perchè senza obbligarci a rovistare ci apprestate sempre le armi a ribattervi. Permetteteci però di mettervi in conto questo scappuccio, che è il decimo.

E se vi pare facciamo undici, notando quest'altro che voi mettete in bocca dei padri di Sardica, i quali non hanno parlato mai di *Concilio nazionale.* Il governo per nazioni è tanto antico, che nemmeno nell'antichità si ritrova la parola, che del resto nelle cose di Chiesa è alquanto rivoluzionaria, e si tiene come in politica la parola *democrazia.*

A proposito del Concilio di Sardica vi risulta: « 1° Che si fece una concessione; dunque prima non era così; 2° Che la concessione fu limitata alla permissione d'una revisione ».

A noi invece *risulta*, sig. Professore, che voi

avete preso tre scappucci belli e buoni, i quali uniti ai precedenti danno quattordici.

Prima del Concilio di Sardica Marcione, scomunicato dal proprio padre, Vescovo del Ponto, ricorre a Papa Pio, come ci racconta S. Epifanio (*haens.* 42). Fortunato e Felice deposti da Cipriano provocano a Papa Cornelio, come apparisce dalla lettera 55.a di Cipriano allo stesso Cornelio. Basilide nella Spagna, essendo stato deposto, ricorre al Pontefice Stefano, come risulta da S. Cipriano (*Epistola* 68.a). S. Atanasio ed altri Vescovi, deposti dai conciliaboli degli Ariani, appellano a Papa Giulio, e vengono restituiti alle loro sedi. E che questo avvenisse prima del Concilio di Sardica, apparisce dallo stesso S. Atanasio al principio della sua apologia. Dunque prima del Concilio di Sardica *era così*.

Il Concilio di Sardica in conseguenza non *fece una concessione*, ma confermò l'uso antico; e se voi aveste letto i canoni che citate a sproposito ve ne sareste facilmente convinto; come pure avreste rilevato che non parlò d'una semplice *revisione*, ma di una *rinnovazione di giudizio*. Tre scappucci adunque. Prima del Concilio di Sardica *era così*: il Concilio non *fe' una concessione*, ma riconobbe che per ordine del Papa si potea *rinnovare* il giudizio. *Judicium renovetur* (1).

(1) Ecco i canoni di Sardica. Can. I, 16. « Si quis autem Episcoporum in aliquo negotio condemnandus visus fuerit, et existimet se non malam, sed bonam causam

« Nei primi tempi della Chiesa, voi seguite a dire, si tenea maggior conto dei Canoni dei Concilii, che non delle decretali dei Pontefici. » Decimoquinto scappuccio, signor Professore. Nei primi tempi della Chiesa erano rari i Concilii, *massime in tempo di persecuzione*, e le cose si disbrigavano colle decretali dei Pontefici. S. Girolamo

habere, ut etiam rursus *iudicium revocetur*, si vestrae dilectioni videtur, Petri Apostoli memoriam honoremus, ut ab hiis qui iudicaverunt, scribatur Iulio Romanorum Episcopo, et per propinquos provinciae Episcopos, si opus sit *iudicium renovetur*, et cognitores ipse praebeat. » Dunque qui non si parla di semplice *revisione*, ma d'una *rinnovazione di giudizio*. Il can. VII nell'edizione dionisiana e isidoriana, V nell'edizione greca, dice così: « Si Episcopus accusatus fuerit et omnes iudicaverint congregati Episcopi regionis ipsius, et de gradu suo eum deiecerint; si appellaverit qui deiectus videtur, et confugerit ad beatissimum Romanae Ecclesiae Episcopum, et voluerit se audiri, si iustum putaverit ut renovetur examen, scribere his Episcopis *dignetur* Episcopus Romanus, qui in finitima et propinqua altera provincia sunt, ut ipsi diligenter omnia requirant, et iuxta fidem veritatis definiant. Quod si is, qui rogat causam suam iterum audiri, depraecatione sua moverit Episcopum Romanum, ut de latere suo praesbiteros mittat, erit in potestate quid velit et quid extimet. Si decreverit mittendos esse, qui cum Episcopis praesentes iudicent, ut habeant etiam auctoritatem illius personae, a qua destinati sunt, erit in eius arbitrio. Si vero crediderit sufficere, ut Episcopi comprovinciales negotio terminum imponant, faciet quod sapientissimo consilio suo iudicaverit.

nella sua lettera 110, N° 91, ci racconta ch'egli aiutava Papa Damaso a rispondere *alle consultazioni sinodiche dell'Oriente e dell'Occidente.* Innocenzo I ci dice che le risposte a tutte le provincie derivavano *dal fonte Apostolico*; e Bonifacio I dichiarava, che, come la Chiesa venne stabilita in San Pietro, così dal suo successore fu sempre determinata in tutte le Chiese l'ecclesiastica disciplina. I veri cattolici accolsero sempre con eguale riverenza le ordinazioni dei Pontefici e dei Concilii, e sappiamo dalle storie che i Concilii appunto prendeano le mosse dal consultare le determinazioni e gli oracoli di Roma. E una trista esperienza ci insegna che chi non obbedisce *alle decrerali de' Pontefici di Roma*, nemmeno tien *conto dei canoni de' Concilii*; e voi stesso, signor Professore Nuytz, mentre vi ribellate al Breve del Papa, disprezzate egualmente le definizioni del Concilio di Trento.

« Un improbo fabbricò false decretali attribuite ai primi Papi, dove del Papa si faceva un despota, e ciò nell'intenzione di poter scansare il giudizio dei Vescovi vicini ricorrendo ad un lontano, facilmente ingannabile » (pag. 89).

Le decretali d'Isidoro sono false nella forma, vere nella sostanza. Altrimenti come si sarebbero potute diffondere così rapidamente, e stabilirsi a base del diritto ecclesiastico ?

Monsignor Romo, Vescovo delle Canarie, in un' opera pubblicata nel 1840, col titolo *Indipendenza*

costante della Chiesa spagnuola, *e necessità di un nuovo Concordato*, prova colla storia che la Spagna innanzi la pubblicazione delle false decretali riconosceva il Papa come Capo della Chiesa, ricorreva a Roma in tutti i suoi dubbi, obbediva costantemente alle decisioni emanate dalla cattedra di Pietro; fa vedere che le false decretali nulla innovarono in Spagna. Basta scorrere i capitolari di Carlo Magno, quel codice che fu come la legge de'bassi tempi, per convincersi che nulla Isidoro mutò dell'ecclesiastica disciplina.

Poi se *nei primi tempi della Chiesa si teneva maggior conto dei canoni dei Concilii*, *che non delle decretali dei Pontefici Romani*, *come avete scritto* a pag. 88; se i Concilii d'Antiochia, di Sardica e d'Africa si opponevano ai principii delle false decretali, come scriveste a pag. 85, 86 e 87, spiegateci in che modo un *improbo* (usiamo la vostra parola) potè mutare la faccia del mondo? Due nuovi scappucci, signor Professore, un errore storico e una contraddizione madornale! Quindici e due fan diecisette.

« Le *false* decretali per la condizione dei tempi furono accettate per vere, aiutandone l'accettazione anche la Sede Pontificia che non lasciò mai sfuggire occasione alcuna di accrescere la sua influenza » (pag. 89).

Dàlli, dàlli agli scappucci! Uno non aspetta l'altro. In Francia, sig. Professore, fu stampata non ha

guari un'opera col titolo: *Della giurisdizione della Chiesa sul contratto del Matrimonio*, nella quale l'autore prova con documenti irrefragabili, che i Papi furono totalmente estranei alla pubblicazione delle *false decretali*; e che non aveano bisogno di queste per esercitare tutta la pienezza della loro autorità, come l'aveano esercitata di fatto ne' primi otto secoli della Chiesa. Tenete bene a memoria il conto. È il decimottavo scappuccio!

« I Pontefici colle esenzioni accordate ai regolari istituirono a proprio favore una terribile milizia » (pag. 89). Voi, sig. Professore, vedete l'origine delle esenzioni nei bassi tempi. E questo è uno scappuccio. Ne abbiamo esempi fin da S. Gregorio e da antichissimi Pontefici, e potete vederle in Tomassino, *Vet. et nov. Ecclesiae discip.*, part. I, lib. III, cap. 30. Poi credete che i Pontefici abbiano accordato le esenzioni a *proprio favore*, e questo è un altro scappuccio. Interrogate il vostro Van-Espen, e mostrandovi accennate le esenzioni nel IV Concilio di Toledo, vi dirà che furono accordate per la pace de' monasteri, e per sottrarre ad alcuni Vescovi poco buoni i regolari che n' erano enormemente vessati. Dunque un altro scappuccio che unito ai precedenti dà la somma di diecinove.

« Col mezzo delle riserve i Pontefici si attribuirono la collazione di tutti i Vescovadi e della maggior parte de' benefizi in ciascuna diocesi esistenti » (*ibid.*). Voi fate nascere le riserve dalle *false decre-*

tali. Ah Professore, che scappuccio! Aprite S. Gregorio, leggetevi le sue lettere 8, 79, 80 del libro I, la 13, 24 e 37 del libro II, ecc., e vi troverete molti esempi di simili riserve. E vi guarderete bene dal conchiuderne, che dunque le riserve originassero sotto S. Gregorio M., perchè egli, caldissimo degli usi antichi, non introdusse nulla di nuovo, ma si governò á seconda de' suoi precessori Innocenzo I, Leone il Grande, Simplicio, Gelasio, ecc., che con pienissimo arbitrio amministrarono e disposero dei beni ecclesiastici. Pertanto un nuovo scappuccio, Professore dilettissimo, ed è il vigesimo.

A vostro avviso, sig. Professore, il Concilio di Trento die' addosso ai Pontefici *introducendo contro il Papato alcune novità*, e citate le *riserve mentali*, le *grazie aspettative*, le commende dei monasteri e simili (pag. 89-90).

Ma non leggeste mai il Concilio di Trento, signor Professore? Oh vergogna! un Professore di diritto canonico che non ha letto il Concilio di Trento! Se vi foste dato la pena di aprirlo avreste visto che alla sess. VII premette a' suoi decreti la clausola: *salva sempre in ogni cosa l' autorità della Sede Apostolica.* E alla sess. XXV ha fatto espressamente un decreto nel quale dichiara che in tutte e le singole cose, sotto qualsiasi clausola o parola che risguardino la riforma de' costumi e l'ecclesiastica disciplina, sempre si debba sottointendere: salva l'autorità dell'Apostolica Sede.

Onde voi prendete uno scappuccio solennissimo affermando che il Concilio di Trento abbia introdotto *novità contro il Papato*; mentre invece quelle *novità* furono promosse dal Papato medesimo; e nulla impedirebbe ai Papi, se lo credessero spediente, di tornare agli usi antichi. Dunque abbiamo lo scappuccio vigesimoprimo.

Il vigesimosecondo è forse il più grosso di tutti. Voi fate contemporaneo S. Bernardo di Eugenio IV. Eugenio IV succedette a Martino V nel 1431. San Bernardo morì nel 1153. Come ha fatto S. Bernardo a scrivere ad Eugenio IV, se erano lontani l'uno dall'altro tre secoli?

Per onor vostro abbiamo cercato di mettere sulle spalle del tipografo questo anacronismo. Ma voi non ce lo avete permesso, giacchè veniste raccontandoci (pag. 74) che S. Bernardo approvò la decisione del Concilio di Costanza, ed ebbe « a fare rimostranza ad Eugenio IV, perchè ricusasse di riconoscere il Concilio di Costanza, osservandogli che con ciò esso veniva a rinnegare il proprio Pontificato ».

Tre secoli adunque dopo che era morto, San Bernardo invitava Papa Eugenio a riconoscere il Concilio di Costanza? E sapreste voi indicarci in quale edizione delle opere del Santo leggasi questo invito? Ah Professore! avete mal giuoco a prendervela contro il Pontefice, a gloriarvi di studi serii, lunghi e profondi, quando confondete il se-

colo duodecimo col secolo XV, e imbrogliate di tal modo gli avvenimenti che dimostrate di non aver mai scorso una linea di storia ecclesiastica.

Vedete in due linee quanti scappucci! Avete scambiato Eugenio III con Eugenio IV, e questa non era la prima volta. Avete allungato di trecent'anni la vita a S. Bernardo. Avete citato una sua approvazione ed un suo invito che non esiste e non potea esistere, giacchè da tanto tempo San Bernardo era morto. Aggiungendo questi ai precedenti, abbiamo già un conto di ventiquattro scappucci storici a carico vostro.

Voi pretendete che in Piemonte non esistesse più il privilegio del foro « dacchè ebbe luogo tra Napoleone Bonaparte, primo console, e Pio VII un concordato delli 15 luglio 1801 *accompagnato da articoli organici dello stesso giorno, i quali ne fanno parte* ». Articoli e concordato che vennero pubblicati in Piemonte allora sotto la protezione della Francia.

Ma qui prendete prima uno scappuccio; non badando che Carlo Alberto strinse un concordato con Gregorio XVI, in cui per sè e pe' suoi successori, in fede e parola di re si obbligava a riservare alla giurisdizione ecclesiastica il giudizio di certe cause.

O allora sussisteva ancora in Piemonte il privilegio del foro, e Carlo Alberto col concordato del 2 aprile 1841 l'ha confermato; ovvero era stato tolto; ebbene Carlo Alberto col suo concordato l'ha ristabilito. Ammettendo voi la forza del concordato

del 1801, dovete anche riconoscere il valore del concordato del 1841. Tra i concordati la faccenda corre come tra le leggi: il posteriore abroga l'anteriore. Perciò le cose in Piemonte erano e doveano stare ne' termini in cui le aveano poste gli accordi di Carlo Alberto con Gregorio XVI.

Ma i vostri scappucci migliori sono sempre in punto di storia. Soffrite, sig. Professore, che vi raccontiamo alcune cose riguardo al concordato del 1801 e agli *articoli organici*; e state bene attento, chè n'avete estremo bisogno.

Napoleone, vista l'impossibilità di dominare una nazione atea, e in piena rottura colla Santa Sede, pensò a riconciliare la Francia col Papa; e credendo che un concordato fosse come la presa d'una cittadella, mandò un progetto a Cacault, ministro plenipotenziario di Francia a Roma, coll'ordine rigoroso di abbandonar Roma e ritirarsi a Firenze presso il generale Murat, se dentro tre giorni il progetto non era accettato e sottoscritto.

Quel progetto, come ci dice Artaud nella sua vita di Pio VII (t. I, pag. 137), era *ardito* e *quasi protestante*; e il Papa, che non se ne lasciava imporre nemmeno dai cannoni, rifiutò d'accondiscendervi. Cacault si ritirò a Firenze, lasciando nullameno il suo segretaro a Roma, per dimostrare che le relazioni non erano interamente rotte, e il Card. Consalvi andò a Parigi, recando seco il progetto di un concordato ortodosso e pieni poteri per mo-

dificarlo e conchiuderlo. Bonaparte lesse il progetto, lo studiò, l'annotò, lo fece studiare ed esaminar tritamente, e alla fin fine gli articoli del concordato furono fermati il 26 messidoro (15 luglio), ratificati a Roma il 15 agosto e a Parigi il 23 fruttidoro, anno IX (10 settembre 1801), ma la pubblicazione non ebbe luogo che il 18 germinale, anno X (8 aprile 1802).

Il testo originale del concordato era in lingua francese, e maliziosamente v'aveano introdotto i tristi una di quelle frasi che si prestano a tutti i significati, in buona sostanza non avendone nessuno. Onde il clero costituzionale, afferrando quella frase nell'intervallo che corse tra la segnatura e la pubblicazione del concordato, scrisse di concerto con Portalis gli *articoli organici*, che questi poi presentò alla sanzione legislativa, sebbene nulla ne sapesse la Santa Sede, e non dovesse nemmeno attendersi alla loro pubblicazione.

Il 24 maggio del 1802, cioè trentasette giorni appena dopo la promulgazione degli *articoli organici*, il Papa se ne dolse amaramente nel Concistoro segreto. Il Card. Caprara ebbe ordine di fare vivissime rimostranze; e più volte si richiamò col primo console di quell'indegno procedimento. Le lagnanze e le proteste continuarono anche in tempo che Pio VII era prigioniero a Savona; e appena potè liberamente trattare, fu suo impegno di stabilire con nuove convenzioni « che gli articoli detti

organici, fatti a sua insaputa, e pubblicati senza il suo consenso l'8 aprile 1802, nello stesso tempo che il concordato del 15 luglio, erano abrogati in ciò che aveano di contrario alla dottrina ed alle leggi della Chiesa ».

Dopo questa rapida esposizione de' fatti ognun vede, sig. Professore, che voi, appoggiandovi agli articoli organici, fate come colui che per perorare contro il foro ecclesiastico si appoggiasse alla legge Siccardi. Costui sarebbe ridicolo anche agli occhi vostri, non è vero, sig. Professore? Ebbene il vostro caso è identico, perchè gli *articoli organici* furono stretti ad insaputa del Papa, contro del Papa, come la legge Siccardi; e il Papa vi protestò contro, come ha fatto colla legge in discorso. Anzi gli *articoli organici* fanno contro di voi, in questo senso che provano la mente della S. Sede, e essere oggidì la stessa che in altri tempi, e Pio IX aver resistito in Piemonte al *piccolo* Siccardi, come già Pio VII avea resistito in Francia al *grande* Napoleone.

Riassumendo perciò gli scappucci troviamo che voi ne prendete uno servendovi di un fatto in questione per decidere un fatto in questione; un altro confondendo il concordato del 1801 cogli articoli organici, mentre tra una cosa e l'altra vi passa almeno lo stesso divario che tra il concordato di Carlo Alberto e la legge Siccardi; un terzo ignorando le tante e fortissime proteste del

Papa a questo proposito; un quarto finalmente quando avete il coraggio di asserire, che, per quell'atto, *gli usi antichi furono aboliti anche con consenso Pontificio*. Erano ventiquattro scappucci, e con questi ne abbiamo vent'otto!

E quasi quasi ci vien meno la voglia di numerarli, chè sono così marchiani da saltar agli occhi di chi abbia avuto i primi rudimenti della storia. Ne accenneremo ancor due tanto per fare la trentina; l'uno è a pag. 102, ove dite che « tutta la Chiesa, tutto il Concilio di Calcedonia risguardarono il Papa come fallibile »; laddove la storia ci riferisce che al Concilio di Calcedonia, letta la lettera di S. Leone, i padri esclamarono: — Anatema a chi ciò disse, anatema a coloro che dissero ciò. *Questa è la fede di Pietro*; *Pietro ha parlato per bocca di Leone*. L'altro trovasi a pag. 92 quando attribuite il *distacco dell'Inghilterra* dalla Chiesa cattolica alla troppa dipendenza dal Papa. Tutti sanno che indipendenza volesse Arrigo VIII, l'indipendenza dalla moglie, ossia la facoltà di poterne avere un serraglio. E tutti possono fare giudizio di voi, signor Professore, che andate fin là per cercare gli aggravii contro la S. Sede.

Già abbiamo accennato altra volta l'idea che manifestate di vedere il ritorno de' protestanti al cattolicismo mediante l'*ingerenza rara dei Papi*. Poichè il discorso ci viene a taglio, vi faremo rispondere nuovamente da un protestante assenna-

tissimo, il sig. Guizot, il quale nella sua opera recente, intitolata *Studi e meditazioni*, parlando delle tante unioni progettate da' protestanti, egregiamente afferma: « Nell'ordine spirituale e fra le religiose credenze non v'ha transazione possibile, perchè la necessità non può mai confondersi con la verità. La fede non ammette fusione, ma esige l'unità ». Non avremmo a pezza creduto che un protestante dovesse insegnare queste cose a voi professore di diritto canonico!

Fatto sta che dal detto fin qui la vostra inesperienza in punto di storia è un assioma, e saremmo ridicoli fermandovici di più. Quando un professore di diritto canonico confonde l'ab. Fleury col Card. Fleury, Eugenio III con Eugenio IV, il Concilio di Costanza tenuto nel secolo XV con San Bernardo morto nel secolo XII, e ci dà gli articoli organici come approvati dal Papa, e Bonifacio VIII contrario a S. Bernardo in quelle parole che sono di S. Bernardo medesimo, e confonde i fatti, ignora le epoche, sbaglia le persone, bisogna conchiudere: *caecus non iudicat de colore*, e andare innanzi. E noi andiamo innanzi lasciando di dire su questo punto almeno due volte più di quello che abbiam detto finora.

XII.

REGNO TEMPORALE DEL PAPA

Dopo avere palpato i principi coll'attribuir loro una massima ingerenza nelle cose di Chiesa, mediante quella pittima della *podestà indiretta negativa sulle cose sacre*, voi, signor prof. Nuytz, venite a soiare le passioni democratiche e rivoltose, dando addosso al potere temporale del Papa.

Avevate scritto ne' vostri trattati la seguente proposizione: « I figli della Chiesa cristiana cattolica disputano tra loro sulla compatibilità del regno temporale e del regno spirituale del Papa ». Pio IX nel suo Breve la condannò: voi nel vostro libello non solo la sostenete, ma, progredendo di bene in meglio, decretate che il regno temporale nel Pontefice è incompatibile col regno spirituale (pag. 110 e seg).

Così che due questioni abbraccia questo capitolo, che è il quinto del vostro libello: 1.a Se i figli della Chiesa cristiana cattolica disputino intorno a cosiffatta compatibilità; 2° Se in sostanza i due poteri possano dirsi compatibili nella persona del Romano Pontefice.

Voi vi scusate di questo modo: « Io nulla ho asserito: solamente ho detto, che non tutti sono d'accordo sulla compatibilità del regno temporale collo spirituale del Papa. Non essere tutti d'accordo sovra di ciò è cosa di fatto ».

Bella maniera di scrivere! *Io nulla ho asserito: solamente ho detto*. Ma se avete *detto*, dunque qualche cosa avete *asserito*; ed avete appunto asserito uno sproposito bello e buono.

Non tutti sono d'accordo sulla compatibilità del regno temporale collo spirituale del Papa. Questa proposizione è verissima; ma non è la vostra proposizione; non è la proposizione condannata da Pio IX. La proposizione condannata è che non tutti sono d'accordo su questo punto *i figli della Chiesa cristiana cattolica*; la quale riesce naturalmente a questa: che uno può essere figlio della Chiesa cristiana cattolica, e negare tale compatibilità; e più breve: che tra' cattolici si può lecitamente disputare se il Papa possa tenere in coscienza il regno temporale.

Voi non avete compreso il significato della vostra sentenza, quindi fabbricaste sull'arena. Sapete che vuol dire disputare se il Papa riunir possa in se medesimo due poteri? Sapete che significa pretendere che il potere temporale del Papa sia contrario all'Evangelio? Vel diremo noi; ma perciò c' è mestieri prendere le cose un po' dall'alto.

Gli Apostoli dopo la morte del Salvatore cominciarono a farsi depositari e dispensatori delle sostanze de' primi cristiani, perchè quanti possedevano campi o case le vendevano, depositandone il prezzo ai loro piedi (*Act.*, cap. IV, vers. 34). Possedere una casa, od il prezzo, e possedere un regno,

pare a noi che sia la medesima cosa, per la natura del possesso. In seguito i dominii del Chiesa cominciarono a crescere, ed in conseguenza il suo potere temporale, il quale fu politico sotto Costantino, che fece facoltà agli accusati di ricusare il tribunale laico, e ricorrere all'ecclesiastico. Questo aumento progredisce di mano in mano, e noi veggiamo S. Cirillo, Vescovo d'Alessandria, intimare l'esilio è la confisca a Teopempto, anche a dispetto del prefetto, come racconta Socrate (*Hist. Eccl.*, lib. VII, cap. VII). S. Giacomo di Nisibi essere non solo pastore, ma governatore e difensore di quella città, come riferisce Teodoreto (*Hist. Eccl.*, lib. II, cap. XXX). Il Vescovo di Touron ottenere da re Dagoberto il diritto di creare e istituire il prefetto di quella città, come ricavasi dalla vita di S. Eligio scritta dal B. Audoeno (lib. I, cap. 32, *apud Surium*).

Ma veniamo ai Pontefici. Innocenzo I e Papa Simmaco condannano all' esilio gli eretici. Papa Vigilio ottiene una prammatica in favor de' Romani dall'imperatore Giustiniano. S. Gregorio M. coi consigli e col comando governa quasi tutta l'Italia, crea tribuni, comanda alle truppe, invigila alla difesa delle città. Papa Stefano ottiene da Pipino la donazione dell'Esarcato di Ravenna. Sotto Giovanni VII si restituiscono alla Chiesa le Alpi Cozie, che i Longobardi aveano occupate. S. Gregorio III implora le armi di Carlo Martello contro

le invasioni di Luitprando; il Santo Pontefice Zaccaria ottiene da quest'ultimo la restituzione di alcuni patrimoni della Chiesa Romana; per essere brevi, tutti i Papi, a cominciare dal quinto secolo fino al presente, riunirono in sè col potere spirituale il potere temporale.

Ora che significa egli mai disputare se questi due poteri sieno compatibili nell' istessa persona? Significa disputarsi se tanti Papi illustri per dottrina e santità abbiano conosciuto il vero essere del Pontificato; significa disputarsi se S. Gregorio, S. Zaccaria e tanti altri abbiano compreso il vero spirito del Vangelo; significa disputarsi, se tanti illustri e pii personaggi che onorarono la Chiesa, abbiano potuto tollerare un fatto contrario agli insegnamenti di Cristo; significa, per dir tutto in una sola parola, disputarsi se per tredici secoli tutta quanta la Chiesa siasi ingannata; ammettendo per lecito e santo ciò che era illecito e disonesto.

Ecco la vostra proposizione, signor Professore: o i figli della Chiesa cristiana cattolica non disputano tra di loro sulla compatibilità del regno temporale e del regno spirituale del Papa; o si può disputare se la Chiesa sia o non sia infallibile; se la Chiesa possa operare per tredici secoli contro i dettami del Vangelo; e intanto restare figli della Chiesa cristiana cattolica.

Pertanto voi errate dicendo che la vostra proposizione enuncia un *fatto*, e date a vedere che

scrivendo non pensate le parole. Perchè, sebbene enunciata come fatto, inchiude una dottrina falsissima, mentre fa lecito ai fedeli di credere che la Chiesa per tanto tempo possa tollerare, applaudire, promuovere un'ingiustizia contraria allo spirito di Gesù Cristo.

Dividete il vostro capitolo in quattro punti e dite: 1° *di aver avuto ragione di parlare di questo dissenso.* « Poichè esso è un fatto storico, mi dovea essere lecito di parlarne. La Sede Pontificia vuol ella proibire la storia, e massime la storia vera? Il suo potere non si estende a tanto » (pag. 111).

Se voi aveste detto ne' vostri trattati semplicemente che gli eretici e i nemici della Chiesa disputano tra di loro dell'onestà del governo temporale de'Papi, che sonvi tra' protestanti alcuni che lo condannano, ed altri che lo difendono con tanta scienza e buona fede da fare onta ad alcuni che pretendonsi cattolici, voi avreste detto verissimo, nè vi sarebbe toccata una condanna dalla S. Sede. Questo era un fatto storico, o, per usare le vostre eleganze, era *storia vera* (1).

(1) Gli avversari del potere temporale de'Papi vanno a fascio con coloro, i quali negarono alla Chiesa ed a'suoi ministri il diritto di acquistare e possedere beni temporali. Partono dai medesimi principii, e si appoggiano sulle stesse ragioni. Fra questi si distinsero Arnaldo da Brescia nel secolo XII, i Valdesi nel XIII, Marsiglio di Padova nel XIV, Wiclef nel XV. Calvino e i primi riformatori, rad-

Ma avendo scambiato gli eretici coi cattolici e pervertita l'indole d'un fatto, la S. Sede vi condannò, perchè condanna tutte le falsità; e ciò di-

dolcendo alquanto la dottrina degli eretici antichi, si restrinsero a sostenere l'incompatibilità del potere temporale collo spirituale, nella persona dei ministri della Chiesa, almeno sotto la legge nuova (Calvino, *Instit.*, lib. IV, cap. 11, n. 8, ecc.). Il Card. Bellarmino nelle sue controversie contro i protestanti espone e ribatte solidamente questi diversi sistemi. La rivoluzione francese del 1789 non fu che l'applicazione di simili teorie. L'*Enciclopedia* emise la teorica nel suo articolo *Fondation*. I suoi sofismi vennero ripetuti nell'*Assemblea Costituente*, quindi applicati, fu spogliato il Clero, e dopo gli altri cittadini ed il Re. Finiti i latrocinii si levarono i patiboli. Si possono leggere con frutto a questo proposito l'opuscolo del conte Alfonso Muzzarelli: *Dominio temporale del Papa*. — *Grand. Temp. de l'Eglise*, nel T. 1 del *Recueil de pièces d'Hist. et de litt.*, dell'ab. Granet e del P. Desmolets. Parigi, 1731, 4 vol. in-12°. — L'opera del Carrière: *Praelect. de jure et de justitia*. Tom. 1, n. 94. — L'ab. Pey, *De l'autorité de deux puissances*. Tom. IV, pag. 166. — L'opuscolo del Cardinale Orsi, *Della Origine del Dominio*, ecc. terza edizione romana, 1788. — r. Le lettere del Codice Carolino commentate dall'ab. Gaetano Cenni, sotto il titolo di *Monumenta dominationis Pontificiae* ecc. Roma, 1760 e 1761, e la *Breve istoria del Dominio Temporale della Sede Apostolica nelle Due Sicilie*. Roma 1788. Tra gli errori di Wiclef condannati nell'8ª sessione del Concilio di Costanza sono da notarsi le seguenti proposizioni:

10. Contra scripturam sacram est, quod viri ecclesiastici habeant possessiones.

32. Ditare clerum est contra regulam Christe.

mostra che la S. Sede, ben lungi *dal voler ella proibire la storia e massime la storia vera*, la protegge dalle asserzioni di chi non sa, la salva dalle unghie di chi vuol travisarla, e la tramanda ai posteri nella sua nativa purezza.

Nel 2° punto aggiungete: avendo parlato della questione, se sieno compatibili o non i due poteri nella persona del Papa, *il modo con cui lo feci essere moderatissimo*. « Rapportate fedelmente le diverse opinioni colle loro ragioni, io nulla ho deciso tra queste. » Signor sì, avete deciso che si può essere figlio della Chiesa cristiana cattolica e disputare sulla compatibilità del regno temporale collo spirituale del Papa. Avete deciso, che si può essere cattolico, e tradurre come falsi interpreti del Vangelo quanti Papi fiorirono da S. Gregorio M. a Pio IX. E questo vi pare essere *moderatissimo*? Il ciel ci liberi voi e noi da simile superlativa moderazione.

Affermate nel 3° punto *questo dissenso vera-*

33. Sylvester Papa, et Constantinus imperator errarunt, Ecclesiam dotando.

36. Papa cum omnibus clericis suis possessionem habentibus sunt haeretici [illegible] quod possessiones habent; et consentientes eis omnes videlicet domini saeculares et caeteri laici.

39. Imperator et domini saeculares sunt seducti a diabolo ut Ecclesiam dotarent bonis temporalibus. Labbé *Concil.*, T. XII, p. 46, ecc. Fleury, *Hist. Ecclés.*, T. XXI, livr. 103, ecc.

mente esistere. Avvertiamolo ancora una volta: *tra i figli della Chiesa cristiana cattolica!* Ed ecco la vostra dimostrazione, che vale un Perù: « A niuno è ignoto che da molti autori se ne scrisse: e particolarmente *che ne parlarono molto i giornali dell'epoca in cui io stesso ragionava*, e ciò a causa delle agitazioni che allora mettevano Roma sossopra. Senza più fra gli altri muove dubbio su questa compatibilità il Cardinale Fleury e la contesta. Ecco essere vero, che non tutti sono d'accordo sovra questa compatibilità ».

Abbiam voluto recitare a verbo la vostra dimostrazione senza ommetterne una virgola. Dunque, secondo voi, i figli della Chiesa cristiana cattolica disputano tra loro sulla compatibilità del regno temporale e spirituale del Papa per due ragioni: la prima perchè ne hanno disputato i giornali all'epoca della Repubblica Romana; la seconda perchè l'ha negata l'ab. Fleury, che, come avvertimmo, per errore creaste Cardinale. Esaminiamole amendue. I nostri giornali hanno disputato sulla Confessione auricolare, sul S. Sacrificio della Messa, sull'esistenza e sull'eternità dell'inferno. Diteci in barbagrazia, se voi foste Papa, lascierestc passare questa proposizione: i figli della Chiesa cristiana cattolica disputano tra loro se la Confessione auricolare sia d'istituzione divina; se sia santo il Sacrificio della Messa; se v'abbia un inferno ove i dannati patiscano pene eterne? Noi siamo certi che

voi, Pontefice, solennemente condannereste tutte tre queste tesi. Ma chi le avesse profferite potrebbe dirvi come oggi voi dite alla S. Sede: *È un fatto storico*, *è storia vera*, perchè i giornali dell'epoca in cui ragionava ne parlarono. La risposta sarebbe facile: non è vero? I giornali dissero una grossissima eresia. Potete affermare che questa eresia fu scritta e stampata, e non che sono figli della Chiesa cristiana cattolica coloro che la scrissero e stamparono.

Il modo con cui ragionate, onorevolissimo Professore, dimostra che voi avete stretto un'alleanza offensiva e difensiva colla *Gazzetta del Popolo*. Perchè voi vi scusate d'aver detto una cosa col fatto della Gazzetta, ed essa a suo tempo si scuserà di avere scritto un'eresia, dichiarando d'averla tolta dal vostro libello. Ma, secondo il nostro povero giudizio, dall'avere parecchi de' giornali condannato i Papi perchè tenevano il regno temporale, non ne viene che un figlio della Chiesa cattolica possa sposare questa opinione; ne deriva per converso che que' giornali, appunto perchè sostennero questa incompatibilità, non furono figli della Chiesa cattolica. E basta conoscerne lo spirito per convenire che se si stampano in uno Stato cattolico, non professano certo le dottrine della Chiesa, e vi son dentro come corpi morti e putrefatti.

Passiamo alla seconda ragione del nostro Abate, e del vostro Cardinale Fleury. Voi non sapete che

i *Discorsi della Storia Ecclesiastica*, ai quali v'appoggiate, sono all' Indice come i vostri trattati? Volete dunque provare *idem per idem*?

Ma abbiamo già accennato, e conviene ripeterlo e dimostrarlo ancor meglio, che l'ab. Fleury e vostro Cardinale ha un' opinione contraria a quella che voi gli apponete. Nel luogo medesimo che voi citate appiè di pagina (*Discorso IV*, *N°* 10) scrive Fleury: « Je ne vois que l'Eglise Romaine où l'on peut trouver une raison singulière d'unir les deux puissances ». E in appresso siegue a dire che il governo temporale fu accordato alla S. Sede per un *tratto di Provvidenza*. Onde è falsissimo che Fleury sia con voi, anzi è contro di voi. Non solo non oppugna il potere temporale dei Papi, ma invece lo sostiene. Prima di scrivere il paragrafo X avea detto nel IX: « Per parlare della Chiesa Romana sarebbe ingiustissimo il disputargli la sovranità di Roma e di una gran parte dell' Italia, di cui ella è in possesso da tanti secoli; giacchè il lungo possesso è per lo più il titolo migliore de' Sovrani ». E nel medesimo luogo riconosceva che con tutta ragione era stato condannato Arnaldo da Brescia « che sollevava i Romani contro il Papa, sostenendo in generale, che il Clero dovesse sussistere di pure limosine e di offerte volontarie, e che non gli fosse permesso il possedere nè signorie, nè terre, nè beni stabili ».

Dunque a che cosa riesce, sig. Professore, la

vostra dimostrazione, mentre l'unico autore che recate in conferma della vostra tesi è un autore proscritto; eppure dice, sostiene e prova contro di voi!

Nel 4° punto cercate provare la vostra tesi e adducete ben dieci argomenti, che a stringerli provano nulla o provano troppo, ciò che torna lo stesso. Voi dite che il governo temporale toglie la confidenza al Papa. Nulla di più falso, mentre, se conoscete le istorie, appunto il popolo romano volle essere governato dal Papa, piuttosto che dagli Imperatori d'Oriente, per la gran confidenza che aveva in lui. « Il principato dei Pontefici, scrisse un giorno Vincenzo Gioberti, è uno dei più legittimi del mondo, perchè trasse origine dal libero consenso dei popoli su cui si esercita, e fiorì moralmente assai tempo innanzi che pigliasse forma d'un potere civile. » Che se avere un poter temporale servisse a scemare la confidenza, si dovrebbe togliere l'amministrazione al padre di famiglia, e privarlo d'ogni podestà temporale sui proprii figli, onde questi meglio confidassero in lui. Il vostro argomento, sig. Professore, porta a tale conclusione. Ora, siccome nessuno troverà *la confidenza di cui abbisogna* un padre *poco conciliabile coi mezzi temporali*, di cui può disporre; per la stessa ragione non si avrà a trovare il regno temporale del Papa poco conciliabile colla confidenza di cui abbisogna un rettore ecclesiastico.

« La carità, voi soggiungete, e la perdonanza che il Papa predica come Papa, sono disdette dalla severità, a cui lo obbligano ragioni di civile governo. » Noi vi neghiamo in primo luogo che il Papa predichi perdonanza in tutto ed a tutti. Egli predica a suo tempo la massima delle Sacre Scritture: *Chi perdona alla verga odia il figliuol suo.* E vi neghiamo egualmente che la *severità*, adoperata a proposito, si opponga alla *carità*, che anzi della carità medesima è un effetto, secondo quell'altra sentenza delle Scritture: *Il Signore corregge coloro che ama.* Dal che ne deriva potere il Papa talora essere *severo* quando a ciò lo *obbligano ragioni di civile governo*, senza smentire la sua predicazione: allo stesso modo che un principe sebbene cattolico non fallisce all'Evangelio quando punisce severamente i ribelli.

Meraviglioso è poi un altro argomento che ci recate in conferma della vostra tesi. « Il Papa-Re si occuperà sempre più del regno che del papato.... delegherà gli affari del papato ad altri.... per le cose temporali esso abbandonerà le spirituali. » Su che cosa fondate voi questa asserzione? I fatti la smentiscono solennemente, e quando Pio VII si trovò al punto o di perdere il trono, o di mancare alla cristiana carità, elesse il primo; e lo stesso Pio IX amò meglio andare esule a Gaeta e cedere il luogo alla repubblica, che farsi approvatore d'un governo demagogico ed anticristiano.

Il vostro ragionamento potrebbe applicarsi egualmente a tutti i fedeli, e dire di loro: I fedeli nel mondo si occuperanno sempre più delle cose mondane, che delle cose dell'anima; e per gli affari del secolo abbandoneranno la religione. Dunque conviene confinarli nella solitudine. Che direste signor Professore, a chi vi togliesse la cattedra, perchè non vi fosse di disturbo nel curare l'opera della vostra eterna salute?

Del resto egli è un fatto meraviglioso, e che riesce ad altissimo onore della S. Sede, la moderazione con cui usarono per tanto tempo i Papi della loro sovranità. In verun'altra dinastia non si trova nè tanto rispetto per l'altrui territorio, nè meno ambizione e desiderio di estendere il proprio. I Papi non profittarono mai delle circostanze per ampliare la propria dominazione, come che ne abbiano avute parecchie favorevolissime. Ciò che posseggono ancora oggidì è quello che loro venne liberamente donato da principio per la pietà dei principi e dei popoli. Giulio II è forse il solo Papa che abbia acquistato un territorio, secondo le regole ordinarie del diritto pubblico, cioè in virtù d'un trattato che finiva una guerra. Con questo si fe' cedere dalla repubblica di Venezia il Ducato di Parma, che credeva usurpato alla S. Sede dalla repubblica. Ma questo acquisto, sebbene facile a giustificarsi, parea poco dicevole al carattere Pontificale; e la S. Sede ben presto lo abbandonò. Al

Papato, scrivea il conte De Maistre, è riservato solamente l'onore di possedere oggidì ciò che possedeva dieci secoli fa. Qui non si trovano nè trattati, nè guerre, nè intrighi, nè usurpazioni: risalendo si giunge sempre ad una donazione. Pepino, Carlomagno, Luigi, Lotario, Enrico, Ottone, la contessa Matilde, formarono questo stato temporale dei Papi così prezioso pel cristianesimo. Ma la forza delle cose lo avea cominciato; e questa operazione nascosta è uno de'spettacoli i più curiosi della storia. Da questo fatto risulta che il potere temporale dei Papi non solo mai danneggiò il potere spirituale; ma che anzi questo sanò l'abituale ruvidezza di quello, e il Papa-Re riuscì, anche sotto l'aspetto del principato, ciò che era riguardo al cattolicismo, ottenendo nell'ordine de'regnanti quella supremazia che aveva nella gerarchia religiosa.

Nè ragionate meno stranamente dicendo che il Papa, « avendo beni temporali da dare, non è facile per lui conoscere i veri fedeli: ciò che a vista sua si fa, ciò che se gli dice, può essere ipocritamente fatto per ottenere da lui i beni temporali ». Ma non ostante che il Papa avesse beni temporali, voi pure, Professore degnissimo, vi faceste conoscere quale siete; ed egli v'ha conosciuto e condannato, come tanti altri conobbero e condannarono i Papi precedenti. E non è solo il Papa che debba conoscere i *veri fedeli*, ma anche ogni altro governante dee stimare per ciò che valgono i cittadini.

Ora, ammesso che questo riesca impossibile per chi ha beni temporali da dare, converrà togliere ogni podestà ai Sovrani; e non si saprà a chi commettere il potere a loro tolto, perchè avremo sempre il medesimo inconveniente. E finalmente la ragione da voi addotta pei beni temporali varrà anche per le cariche necessarie al governo spirituale, e così, onde evitare l'ipocrisia, ridurremo il Papa a nulla in ogni genere di governo. Eccovi le belle conseguenze del vostro ragionare!

Ciò che dicemmo poco fa vuolsi ripetere a proposito di quello che segue: « È difficile che chi tiene in mano i mezzi temporali ed i mezzi spirituali, non si serva talora dei temporali per fine spirituale, e degli spirituali per fine temporale ». Questa difficoltà non è tanta nel Papa, e basta a provarlo l'esperienza di tredici secoli. E se poi si volesse togliere la cosa per l'abuso che se ne può fare, non vi si dovea mai affidare la cattedra di diritto canonico, perchè potevate dire eresie, come le diceste di fatto; ed oggi si dovrebbe togliere la forza a tutti i Sovrani, perchè è difficile che tante volte non ne abusino.

Queste vostre ragioni sono così insulse e puerili, che non abbiamo pazienza di fermarvici gran tratto. Non volete che il Papa abbia il regno temporale perchè *chi comanda come Re si avvezza al piglio d'imperio.* Bel complimento che fate ai Sovrani! E poi con che coscienza attribuite loro una

podestà anche indiretta e negativa sulle cose sacre? E cessando il Papa di essere Re di Roma, cesserebbe forse di essere Re? Non gli resterebbe la parte migliore del suo imperio, il regno delle coscienze?

Soggiungete: « Dio ha fatto la separazione del potere civile e dell'ecclesiastico come se fossero cose opposte ». Falsissimo! Iddio, in un governo stabilito da lui, nel governo del popolo ebreo volle riuniti i due poteri.

Melchisedech, Abramo, Isacco, Giacobbe, Moisè e parecchi altri santi personaggi, erano ad una volta Re e Pontefici, principi e profeti. Moisè come sacerdote offeriva a Dio incenso e vittime, consacrava l'altare e il tabernacolo, e conferiva al suo fratello Aronne la dignità sacerdotale; come principe dava leggi al popolo di Dio, amministrava la giustizia, esercitava il diritto di vita e di morte, e tutti gli altri diritti riuniti alla sovranità temporale. Il gran sacerdote Eli riunì per quarant'anni al carattere di Pontefice la carica di giudice in Israele. Giuda Macabeo, Gionata, Simone, e i loro successori fino ad Erode erano nello stesso tempo Pontefici e capi politici del popolo ebreo. Ciò prova la falsità della vostra sentenza: « Dio ha fatta la separazione del potere civile ed ecclesiastico come se fossero cose opposte ». Distrugge ancora tutte le altre ragioni precedenti; perchè Dio certo volea che i reggitori spirituali del *suo popolo* ne aves-

sero la confidenza, eppure loro diede il potere temporale; volea che si occupassero più delle cose della religione, che di quelle del secolo; e non ostante loro affidò la secolare amministrazione; volea che conoscessero i propri sudditi, che non li rendessero ipocriti, che non usassero de'mezzi spirituali pel fine temporale, nè viceversa; e con tutto ciò li elevò a capi politici del popolo ebreo. Oserete voi rimbrottare il Signore delle scienze, dire che abbia dato un tristo esempio ai futuri, od alleato ciò che tra sè era incompatibile?

Finalmente ai testi che recate dalle S. Scritture abbiamo già dato risposta. Cristo fuggì quando seppe che la plebe voleva farlo Re, perchè non riconosceva nella plebe nessuna autorità di fare i Sovrani. San Paolo proibì a tutti i cattolici che militano a Dio d'immischiarsi in cose secolari. E siccome voi, prof. Nuytz, non credete che v'abbia proibito di presentarvi come candidato alle elezioni; così nemmeno dovete credere che abbia proibito il regno temporale al Papa. Tanto è vero che S. Paolo, non ostante la sua dichiarazione, giudicava i negozi temporali de'primitivi fedeli: e diceva agli ecclesiastici, che se giudicheranno gli angioli, con miglior ragione possono giudicare i negozi secolari.

Egli è vergognoso che un Professore della R. Università di Torino si faccia a contestare al Papa la podestà temporale, laddove i protestanti medesimi

ne riconoscono la necessità, appunto pel vantaggio de'popoli. Un oratore del Concilio di Basilea confessava ingenuamente: « Altra volta era opinion mia, che sarebbe utilissima cosa separare per intiero il potere temporale dallo spirituale; ma adesso ho appreso come la virtù senza il potere sia ridicola, ed il Papa romano senza il patrimonio della Chiesa non rappresenti che un buon servidore dei re e dei principi ». Questa aperta confessione ci è riferita da Ranke storico protestante; e voi dovreste, sig. Professore, meditarne con molta attenzione le ultime parole. « La sovranità temporale (v'aiuteremo a meditare recitandovi uno squarcio del Galeotti sul dominio temporale dei Papi) garantisce al Papato l'indipendenza, nel modo istesso che il dominio dei beni e rendite proprie garantisce alla Chiesa la libertà: la garantisce perchè sottrae il sommo potere sacerdotale alle esorbitanze del potere civile; la garantisce perchè sottrae il potere arbitramentale del Papa alla sinistra influenza delle politiche dissenzioni; la garantisce perchè sottrae i decreti pontificii al sospetto di recare offesa alla reciproca dignità delle nazioni cristiane. Se il Papa fosse rimasto in Avignone, egli sarebbe divenuto un grande elemosiniere di Francia, che niun'altra nazione avrebbe riconosciuto, fuorichè la Francia; un Papa suddito di Carlo V non sarebbe stato accettato come arbitro di pace da Francesco I; un Papa suddito di Napoleone sarebbe di-

venuto un dignitario dell'imperio francese; un Papa suddito di casa d'Austria non sarebbe obbedito nè sulle rive della Vistola, nè su quelle della Senna. Nè dicasi che i trattati e le convenzioni politiche potrebbero bastare per garantire l'indipendenza del Papa. I trattati potrebbero invece dichiarare che il Papa fosse teoricamente indipendente da ogni civil principato; potrebbero le diplomatiche convenzioni sottrarre la sacra persona del Papa e la sua corte da ogni specie di sudditanza; ma nè i trattati, nè le convenzioni potrebbero variare la realtà dei fatti, e molto meno attenuare la forza dell'opinione, davanti alla quale gli uni e le altre sono egualmente impotenti. Il sospetto di una segreta influenza e di una occulta ispirazione scemerebbe per sempre l'ossequio, la reverenza, la fiducia; ed il sospetto, o scenda dalle reggie, o si alzi dalla piazza, è il demone il più desolante dell'umano consorzio. » Vale più una di queste parole del Galeotti, che ventiquattro de'vostri argomenti. Badatevi bene, signor Professore, e diteci che cosa sarebbe avvenuto del Papa se egli si fosse trovato suddito piemontese, quando voi sputavate tonde eresie dalla cattedra di Torino! Si volle incagliare l'effetto del Breve che condannava le vostre dottrine affermando con grave strazio della logica e del diritto che era soggetto all'*exequatur* del Principe. Se si avesse avuto nelle mani il Papa, chi sa che non gli avessero impedito di parlare, o che

non l'avessero gettato in cittadella per aver parlato? E allora saprebbero le altre nazioni cattoliche, che voi siete eretico, che sono eretici i vostri trattati? I padri di famiglia sarebbero avvertiti di non commettere al vostro magistero i loro figli, per non vederseli sorgere imbevuti di massime contrarie ai principii del cattolicismo, ed ai diritti della Chiesa? Siate di buon conto, sig. Professore, giudicate spassionatamente le cose, e vedrete che non solo è impossibile che sia verace figlio della Chiesa cristiana cattolica chi sostiene l'incompatibilità del regno temporale e spirituale del Papa; ma che di più nessun galantuomo può contestare il regno al Pontefice, perchè è la più legittima di tutte le dominazioni; e nessuno che abbia senno può negarne l'utilità e convenienza essendo tanto ragionevole che ottenne il patrocinio anche di coloro che, perduta la fede, non vollero postergare la ragione.

XIII.

CHE COSA SIA IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

La questione sul matrimonio riceve dalla condizione de' tempi un' importanza maggiore, perchè, come voi dite (pag. 119), « dee avere particolare

» influenza nella formazione ed approvazione della » legge nuova che si sta attendendo ». È perciò che voi trattate la cosa molto in disteso, e fate parole assai, al solito di chi ha per le mani una causa cattiva. Noi piglieremo una ad una le proposizioni vostre già condannate dal Breve Pontificio e dimostreremo la ragionevolezza della condanna.

La prima proposizione condannata su questo proposito è la seguente: « Non si può comportare che si dica avere Cristo elevato il Matrimonio alla dignità di Sacramento ». Muovete lagnanza da principio sul modo con cui venne espressa la proposizione, e dite: « La proposizione è qui espressa in termini, che fanno credere negarsi da me l'istituzione del Sacramento del Matrimonio; cosa contraria al mio insegnamento » (pag. 115). E seguite a lagnarvi che *si prese la prima parte di un* vostro *periodo e si tolse via l'altra che rischiarava la prima*, che ciò *fu fatto ad arte* per discreditarvi, che la Santa Sede non può aver letto i vostri libri; e via via. Voi battete l' aria, sig. Professore. La proposizione venne espressa nel Breve Pontificio ne' termini medesimi in cui leggevasi nel vostro trattato. Che, se venne ommesso il resto del periodo, ove asserite avere Cristo instituito un Sacramento per santificare il contratto del matrimonio; non è per mala fede, nè per discreditarvi; ma perchè questo vostro sentimento veniva espresso nelle altre proposizioni condannate; cioè il *Sa-*

cramento del Matrimonio consistere nella sola benedizione nuziale, ed essere un accessorio del contratto. Le quali parole esprimono pura e netta la vostra teoria; e voi stesso lo confessate scrivendo (pag. 118):

« D' altronde, coloro che nel Breve credettero vedere una tale mia negativa, erraroно a partito, perchè se il Breve m' incrimina di avere posto il Sacramento nella benedizione nuziale, bisogna riconoscere, che io ammetto il Sacramento ». Come avete adunque il coraggio d' accusare la S. Sede di aver soppresso una parte della vostra proposizione?

Ora noi ci sforzeremo di provarvi, sig. Professore degnissimo, che negando voi avere Cristo *elevato il Matrimonio alla dignità del Sacramento*, negate nè più nè meno il Sacramento del Matrimonio; di modo che se la proposizione vostra si trovasse isolata nel Breve Pontificio, esprimerebbe non ostante il vostro principio.

Per diciotto secoli nella Chiesa cattolica e nello insegnamento teologico si usò questa frase: Cristo *elevò il Matrimonio alla dignità di Sacramento.* Il primo che la rigettasse fu Le Ridant, avvocato di Parigi (1753), e venne tosto confutato da un bravo Canonico di Gand, seguito invece in appresso da Maultrot, Ager, Tabaraud, e da quell' altra schiera de' legulei, che contestano alla Chiesa ogni podestà intorno gli impedimenti diri-

menti del matrimonio. Ciò serve a provare ciò che dicemmo altra volta, che ne' spropositi non aveste nemmeno il merito dell'invenzione.

Ora Tabaraud nel suo libro: *Principes sur la distinction du contrat et du Sacrement du Mariage*, trattando della locuzione: *il Matrimonio venne elevato alla dignità di Sacramento*, che egli rigetta come voi, e prima di voi, è obbligato a confessare quanto segue: « Questa locuzione passò insensibilmente dalla scuola alla Chiesa, mercè l'opinione allora dominante. S' insinuò in tutti i libri di liturgia, nei rituali, nei catechismi, nelle istruzioni familiari. Divenne così comune, così elementare, che non ci dobbiamo stordire di ritrovarla nella bocca de' magistrati, che si levarono più fortemente contro la dottrina cui essa serve di fondamento, come pure ne' trattati di parecchi saggi teologi, e valenti giurisconsulti, che fanno professione di rigettarla, e di combatterne le conseguenze ».

Notate, signor Professore, caso straordinario. Dopo che in Piemonte si crede essere sette i Sacramenti della Chiesa, si crede e s' insegna *avere Cristo elevato il Matrimonio alla dignità di Sacramento*. Nascete voi, entrate a dettar gius canonico, e tosto dichiarate che *non puossi comportare in veruna maniera* (nulla ratione ferri potest) questa locuzione: Tutti i libri di liturgia se ne servono: e voi: *non si può comportare*: tutti i rituali l' usano, e

voi: *non si può comportare*; tutti i catechismi l'insegnano, e voi: *non si può comportare in veruna maniera*. Il linguaggio usato per tanto tempo da tutta la Chiesa, e persino da coloro che ne assalivano i diritti, *non si può comportare* secondo la vostra decisione. Voi volete essere più saggio e più esatto dei teologi, dei canonisti, degli avvocati, dei magistrati, delle liturgie, dei catechismi e dei rituali? Voi che non sapete l'Abate Fleury esser diverso dal Cardinale Fleury; voi che fate vivere San Bernardo nel secolo XV? Che ve ne pare, signor Professore? Bisogna avvertire a vostra giustificazione che avete riconosciuto da voi medesimo l'enormezza della vostra sentenza. Tanto è vero che nel darne la traduzione nel vostro libello v'apponeste un correttivo, sopprimendo le parole *nulla ratione*, che erano, sia nel Breve Pontificio che nel vostro trattato. Mentre dicevate allora che l'espressione: Cristo ha elevato il Matrimonio alla dignità di Sacramento, non può comportarsi in *nessuna maniera*, nel vostro libello vi limitaste a sostenere semplicemente che tale locuzione *non si potea comportare*. Del che se vi diamo lode per una parte, non possiamo a meno di avvertire dall'altra che vi fa torto appuntare la Santa Sede d'aver mutilato un vostro periodo, mentre riproducendolo lo mutilate voi stesso, per menomarne la crudezza.

Qui potremmo aggiungere e provare come il Concilio di Trento, discorrendo del matrimonio, usi

parole equivalenti a queste che *Cristo elevò il Matrimonio alla dignità di Sacramento*; e gli stessi Maultrot, Agier e Tabaraud lo riconoscono, sebbene con somma impudenza rimproverino al Tridentino l' improprietà del discorso. Ma faremo a meno di questo nuovo argomento, tanto più che voi, come sarà rischiarato in appresso, non credete gran fatto al Concilio Tridentino, e passeremo invece alla nostra tesi.

A vostro avviso, Cristo non elevò il Matrimonio alla dignità di Sacramento; ossia il contratto del Matrimonio è una cosa tutta diversa dal Sacramento. Dunque voi dovete sostenere che il Matrimonio non sia Sacramento. I Sacramenti desumono tante volte la loro denominazione dall' elemento materiale. Così il Battesimo riceve questo nome, perchè amministrandolo si *lava* il battizzando. L' *Estrema Unzione* si chiama così perchè si ungono coll' Olio Santo gli infermi vicini a morire. Il nome esprime la sostanza della cosa. Ora, se Cristo non ha elevato il Matrimonio alla dignità di Sacramento, il Sacramento del Matrimonio non esiste. Esisterà un altro Sacramento che si dà ai maritati, ma non è il Sacramento del Matrimonio, ma il Matrimonio non è Sacramento. Anche agli infermi si amministra il Viatico e l' Estrema Unzione. Ma si può dire perciò che l' infermità sia un Sacramento? Anche ai peccatori si amministra il Sacramento della Penitenza: ma il peccato dovrà dirsi un Sacramento? Dunque

la vostra dottrina nega il Sacramento del Matrimonio. Voi insegnate decisamente che il Matrimonio non è Sacramento. Poi siccome sapete d'insegnare in uno Stato cattolico, siccome prevedete che farebbe un pessimo sentire la proposizione che i Sacramenti sono sei solamente; manipolate un altro sacramento da voi medesimo, tanto perchè il numero resti. Il sacramento ideato da voi, si dà ai maritati, è una cosa accessoria al matrimonio; dunque non è il matrimonio, non è il Sacramento del Matrimonio; Gesù Cristo non ha istituito questo Sacramento. L'argomentazione ci pare limpida e netta.

Del resto, come che le Sacre Scritture non provino apertamente il Sacramento del Matrimonio, e convenga perciò far ricorso alla tradizione, sappiamo però dal Concilio di Trento che le Scritture insinuano (*innuunt*) l'esistenza di questo Sacramento medesimo. Ora rileggetevi tutti gli squarci che si adducono a questo proposito, e vedrete che non si riferiscono a qualche cosa diversa dal matrimonio, ma allo stesso contratto o coniugio. Ragioniamo sulle vostre parole medesime. San Paolo scrisse agli Efesi (c. 5, 35), parlando del Matrimonio: « *Questo Sacramento è grande, ed io dico in Cristo e nella Chiesa* ». Voi osservate: « Questo testo serve poco all'uopo, perchè venendo subito dopo che Paolo disse che il Matrimonio rappresenta l'unione di Cristo colla Chiesa, si riferiscono evidentemente

a questa raffigurazione ». Ma comunque sia, S. Paolo trova la dignità, la sublimità nel Matrimonio istesso. Questa raffigurazione è stabilita nell' *unione* che è l' essenza medesima del Matrimonio. Che cosa ha fatto Gesù Cristo instituendo il Sacramento del Matrimonio? Ha santificato il simbolo dell'unione sua colla Chiesa. Ma questo simbolo è il Matrimonio medesimo. Dunque Cristo ha santificato il Matrimonio, ossia ha elevato il Matrimonio alla dignità di Sacramento. E ciò provano anche i testi che voi recate, sebbene ne abbiate fatto la cerna, e dato la preferenza ai men chiari. Le nozze debbono essere, a detta di Sant' Ignazio, *secondo il Signore*. Significa dunque che il Signore ha istituito il contratto del Matrimonio, secondo il suo spirito: ciò che non potrebbe dirsi se egli non avesse elevato il Matrimonio alla dignità di Sacramento.

Il Concilio di Cartagine, citato da voi, stabilisce *per fede cattolica che il Matrimonio è* QUELLO CHE ERA PRIMA *fondato sulla grazia divina:* Dunque è l' antico Matrimonio che fu fondato sulla grazia divina, ossia elevato alla dignità di Sacramento. Il Concilio di Milano, anche citato da voi, ha una simile sentenza nella sua lettera a Papa Siricio: « Non neghiamo essere stato santificato il Matrimonio fondato sulla grazia divina ». Notate bene questa frase, che la grazia divina è il fondamento del Matrimonio, cioè che equivale ad essere il matrimonio sostanzialmente Sacramento, ossia elevato a questa

dignità. Finalmente S. Agostino, colla cui autorità conchiudete, scriveva: « che nelle nozze de'cristiani, più vale la santità del Sacramento, che la fecondità, » onde apparisce che il dottor d'Ippona mette la santità del Sacramento nella sostanza del matrimonio, come chiaramente risulta dal suo confronto. Aggiungete a tutto questo quell'altra fila di Concilii che definiscono l'essenza del Sacramento del Matrimonio, e dalle loro parole vi risulterà chiarissimo, che essi stabiliscono il matrimonio medesimo nella sua entità, levato al grado di Sacramento. Tanto è vero, che gli avvocati, i quali vollero sposare una dottrina contraria, dovettero dapprincipio accusare d'improprietà nel parlare i Concilii, i Padri, i Dottori, e tutte le teologie cattoliche. Ci verrà a taglio il discorso su questo medesimo argomento, trattando d'un'altra vostra proposizione condannata, che il *Sacramento sia un accessorio al contratto*. Per ora conchiudiamo che la proposizione vostra: *non si può comportare*, *che si dica avere Cristo elevato il Matrimonio alla dignità di Sacramento*, è contraria all'insegnamento della Chiesa, e distrugge e nega l'esistenza del Sacramento del Matrimonio; onde fu dal Pontefice Pio IX meritamente condannata.

XIV.

DELLA BENEDIZIONE NUZIALE.

Voi ci imbrogliate le carte, discorrendo della Benedizione nuziale, per farci mal giuoco, e provarci che siete un martire, ingiustamente condannato dalla Santa Sede, che la vostra opinione è quella di sommi teologi, di Papi valentissimi, e che Pio IX, condannandola, condannò parecchi dei suoi predecessori. Adagio, a ma' passi, Professore dolcissimo. Sceveriamo il vero dal falso, il certo dal dubbio.

Voi non foste condannato per aver detto e sostenuto che il Sacerdote è il ministro del Sacramento del Matrimonio. Questo è un punto opinabile, vi sono buone ragioni da una parte e dall'altra, e in *dubiis libertas*.

Voi non foste condannato nemmeno per avere affermato che la forma del Sacramento del Matrimonio sono le parole recitate dal Sacerdote nell'atto di benedire i maritati, e non le parole colle quali stringono il contratto. Questo è un altro punto che dipende dalla soluzione del precedente, e intorno a cui si gode in conseguenza della stessa libertà d'opinione.

La vostra proposizione condannata, è questa: « Il Sacramento del Matrimonio consiste nella sola benedizione nuziale ». Col che venite ad escludere pienamente la sostanza del contratto dal Sacra-

mento del Matrimonio, non riconoscete il contratto nemmeno come materia del Sacramento, ma questo riponete nell' *estensione delle mani* del Sacerdote sui coniugi, nell' atto di recitare la forma pretesa.

Ora qui è tutto l' errore, e qui riflette tutta la condanna. Innanzi conviene distinguere due benedizioni nuziali: distinzione che avreste dovuto far voi, nel vostro interesse. Ma chi è dalla parte del torto ama le tenebre.

V' è una benedizione contenuta nella Messa speciale *pro sponso et sponsa*. Questa non può essere di certo il Sacramento del Matrimonio; per cento ragioni evidentissime. Questa benedizione si dà ai maritati, a coloro cioè che già ricevettero il Sacramento. Poi nelle seconde nozze, tanto presso i Latini che presso i Greci si proibisce di compartire tale benedizione. Se fosse sacramento, la Chiesa che comanda di riceverlo, non proibirebbe certo di compartirla. Queste due ragioni sono così calzanti che ci dispensano dall' addurne ulteriori.

V' è poi un' altra benedizione, che il Sacerdote dà ai maritati nell' atto istesso del matrimonio, dicendo loro: *Io vi congiungo nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo*. Questa benedizione è a vostro avviso il Sacramento. Voi trovate la forma nelle parole recitate; e la materia, nell' estensione delle mani che fa il Sacerdote nell'atto di recitarle.

Vi osserveremo in primo luogo che nè queste, nè simili parole furono sempre usate, nè in tutti

i luoghi, nè in tutti i tempi. Che in parecchi rituali non si trovano nè queste parole, nè altre che vi equivalgano, come attesta Martene *De antiquis Ecclesiae ritibus* (T. II, lib. 1°, cap. 9, art. 3, N° 6): « Presso i nostri maggiori erano sconosciute le parole: *Io vi congiungo*, ecc., nelle quali alcuni dei più moderni scolastici riposero la forma del Sacramento del Matrimonio. Non si ritrovano in due antichi rituali manoscritti del monistero Beccense, nè nel pontificale di Siena del 300, nè nell'antico rituale Bituricense, nè in quasi tutti gli altri rituali che noi presentiamo. » Simonet, nelle sue *Istituzioni Teologiche* (Tract. 18, disp. 2.a, art. unic., N. 3), riferisce che in alcuni luoghi il Sacerdote solea dire soltanto: *L' uomo non divide ciò che Dio ha congiunto*: parole che, come ognun vede, non hanno analogia di sorta colle precedenti. E sebbene il Concilio di Trento abbia indicato la formula: *Io vi congiungo in matrimonio*, ecc., pure fe' licenza di adoperarne qualunque altra, secondo le condizioni del luogo.

Ora è egli possibile che sia tollerata e permessa tanta varietà riguardo alla forma d'un Sacramento? Quando vediamo la Chiesa essere così precisa nella forma de'Sacramenti, che per indicare questa precisione suol dirsi *parole sacramentali?*

Ad ogni modo noi portiamo opinione, che non sareste stato condannato qualora vi foste ristretto ad asserire che queste parole sono la forma del

Sacramento del Matrimonio. Il peggio sta nell'aver riposto la materia in quella certa imposizione delle mani che dicemmo più sopra. L'avvocato Le-Ridant è stato il primo che trasse fuori questa asserzione. Nessuno usò emetterla innanzi di lui.

Come? nessuno osò emetterla? ripigliate voi. « La mia opinione che sostengo esser l'unica vera, ha per fautori Melchiorre Cano, Vescovo intervenuto al Concilio di Trento.... La maggior parte delle Teologie.... Benedetto XIV nella sua opera *De Synodo Dioecesana*, Lib. 8, cap. 13, N.° 2, dove dice bensì probabile l'altra opinione, ma parla in modo da far comprendere, che quella da me abbracciata gli va più a sangue » (pag. 126-127). Attento, che vi tocca la seconda di cambio, e vi riesce come del Fleury che avevate citato qual nemico del potere temporale de'Papi, mentre trova un *tratto di Provvidenza* questo medesimo potere. Melchior Cano non solo non dice essere l'estensione delle mani la materia del Sacramento del Matrimonio, ma sostiene rotondamente il contrario. Sostiene che la materia *è il contratto civile conchiuso dai medesimi contraenti mediante il mutuo consenso*, e della vostra estensione delle mani non fa neppur cenno.

Riscontratelo, se vi aggrada, nel luogo medesimo di Benedetto XIV che voi ci avete citato. Voi vedete che proseguiamo a combattervi colle vostre medesime armi. Del resto con buona pace di Mel-

chior Cano, e con tutto il rispetto dovuto alla sua persona, a noi non garba quella sua dizione che il *contratto civile* sia la materia del Sacramento del Matrimonio. La materia del Sacramento non è il contratto civile, ma il contratto naturale, ben diverso e distinto e separabile dal contratto civile. Il Matrimonio ha preceduto ogni legge, ogni governo, ogni società. Ed è questo contratto puramente naturale, cui Cristo si riferisce in S. Matteo, allora che risponde ai Farisei: « Non avete letto che *chi creò l'uomo* da principio, lo fe' maschio e femmina? e gli disse: Perciò l'uomo abbandonerà padre e madre, e starà unito alla moglie, e saranno due in una sola carne. Pertanto non sono due; ma una carne sola. *Ciò che Dio ha congiunto* l'uomo non separi « (XIX ver. 4, 5, 6). I selvaggi che vivono nomadi, fuori d'ogni società e legge civile, dal momento che divengono Cristiani, sono capaci di questo Sacramento. Dunque il contratto civile non ne può essere la materia. Così que' che sono condannati ad esiglio perpetuo, alle galere, ed hanno perduto comunque ogni diritto civile; e sono fuori della legge; non ostante si tengono capaci di questo Sacramento. Ma questo sia detto tra parentesi. Tornando a noi, è falso egualmente che Benedetto XIV dimostri che l'opinione da voi abbracciata *gli va più a sangue.* Non parla neppure dell'estensione delle mani; e solo si restringe ad addurre gli argomenti di coloro che pretendono la forma

del Sacramento del Matrimonio essere le parole: *Io vi congiungo*, ecc., e gli argomenti di coloro che lo negano. Ora dell'opinione che nega, dice essere *la più comune, abbracciata da quasi tutti i Teologi antichi, e Canonisti, anche d'oltre monti* e perfino da Van-Espen. Onde il Tournely che sosteneva l'opinione del Cano ebbe a confessare, che se si dovesse combattere coll'autorità, e col numero de'scolastici, l'opposta sentenza avrebbe senza dubbio il sopravvento. E Benedetto XIV trova validissimo l'argomento tratto dai matrimonii clandestini i quali erano veri Sacramenti innanzi il Concilio di Trento; come lo stesso Concilio definì, sebbene non v'intervenisse il parroco. Dov'è adunque che quel Pontefice sia della vostra opinione? Come avete con voi la *maggior parte delle teologie*? Oh, Professore benedetto, non potevate badare, scrivendo queste castronerie, che taluno s'avrebbe tolto la briga di confrontarle, e che voi v'avreste fatto una bruttissima figura, restando convinto di falsario?

Intanto non risalite più in su del Le-Ridant. Oltre questo avvocato di Parigi, che scrisse, come vi dicemmo, nel 1753, non avete altri che abbia sognato prima, essere l'imposizione delle mani la materia del matrimonio.

Ora è da notarsi un altro fatto importantissimo. In parecchi rituali non si ritrova nemmeno questa imposizione delle mani. Lo confessa lo stesso Le-Ridant, e gli altri che parteggiano con lui.

Può darsi che la Chiesa nel rito di un Sacramento ne dimentichi la materia?

In quale rituale non si parla dell'Olio Santo, o del pane o dell'acqua che sono la vera materia de'Sacramenti dell'Estrema Unzione, dell'Eucaristia e del Battesimo?

Badate adunque a che cosa si riduce il Sacramento del Matrimonio secondo la vostra teoria. È un Sacramento la cui forma è una in un luogo, e diversissima nell'altro: un Sacramento la cui forma si potrebbe *variare* a seconda degli usi del paese. È un Sacramento la cui materia in alcuni rituali esiste, in altri no, e che si può in conseguenza conferire e ricevere senza materia.

Sostenere queste tesi non torna lo stesso che negare l'esistenza del Sacramento del Matrimonio? Che cosa importa che voi abbiate un articolo per provare l'istituzione del Sacramento del Matrimonio, se poi colle vostre balzane dottrine lo riducete a zero?

« Per lo meno, voi dite, essendovi disputa tra i dottori, non ancora sciolta la dichiarazione dogmatica, mi era lecito di propendere per l'una o per l'altra delle opinioni, senza taccia di eresia, avessi pure adottata l'opinione men verisimile. Ma adottai la più sicura, anzi l'unica, che possa esser vera, quella dei più » (pag. 127). È falso che v'abbia *disputa tra i dottori* se la benedizione nuziale sia il Sacramento del Matrimonio. Nessun dottore tenne

mai questa dottrina, che è eretica e distrugge il Sacramento. Non *v'era lecito* di propendere più per l'una, che per l'altra delle opinioni; perchè le due opinioni non esistevano; ma da una parte vi avea l' eresia, dall' altra il dogma cattolico. Voi non adottaste *l'opinione più sicura*, ma una fallacia avvocatesca di Le-Ridant già condannata dalla Chiesa, e sovversiva dell'insegnamento teologico. La vostra pin ione non è *l'unica che possa esser vera*: ma è il contrario; è delle poche che siano totalmente false; pecche non ha, nè l'appoggio di un nome, nè il soccorso d' una ragione.

Spetta ora al lettore far giustizia di ciò che voi dite, avere la S. Sede proscritto l' insegnamento vostro a tale riguardo, perchè altrimenti non avrebbe la podestà di stabilire gli impedimenti dirimenti. « A questa podestà degli impedimenti dirimenti, a questo idolo temporale, a questo idolo d' oro si sacrifica il Sacramento e la tradizione su cui è fondato ». Giudichi il lettore la gravezza di una tale accusa mossa al Papa da tale, che si vanta di essere cattolico e sottomesso alla Romana Chiesa; e che vuole insegnare la teologia al Pontefice, quando non ha letto nemmeno i libri che cita; e si appoggia a Fleury, a Melchior Cano, a Benedetto XIV, mentre tutti e tre dicono il contrario di ciò che egli pretende, e ribattono le sue dottrine!

XV.

IL CONTRATTO E IL SACRAMENTO

« Il Sacramento del Matrimonio è un mero accessorio del contratto del Matrimonio. » Ecco un'altra proposizione sostenuta ne' vostri trattati e proscritta dal Sommo Pontefice. Voi partite dal principio che il Sacramento del Matrimonio non sia il Matrimonio; principio tanto assurdo nella dottrina teologica, che mancano quasi le parole per enunciarlo. Avendo noi già provato, che Cristo elevò il Matrimonio alla dignità di Sacramento, indirettamente distruggemmo il principio vostro. Ora giova insistere su questo punto che il Sacramento del Matrimonio è la stessa cosa col contratto. Fissiamo bene, signor Professore, che questa non è una teoria, ma un dogma di fede. Nol diciamo noi; ma lo dichiararono alcuni Pontefici. Pio VI nel Breve del 16 settembre 1788 al Vescovo di Motola nel regno di Napoli, scrisse le seguenti chiarissime parole: « È dogma di fede, che il Matrimonio che prima di Cristo non era altro se non un certo contratto indissolubile, dopo la venuta di Cristo, divenne uno dei sette Sacramenti della legge evangelica, da Cristo Signore istituito ». Pio VIII, nella Enciclica *Tradidit*, insegna egualmente, che quella congiunzione maritale, che prima di Cristo era da Dio istituita alla propagazione del genere umano, quella stessa, dopo Cristo, è Sacramento. E Grego-

rio XVI definisce la medesima dottrina nella sua Enciclica del 15 agosto 1832 (*Mirari vos*). Ora o conviene ribellarsi al dogma cattolico, o non può discutersi nemmeno la proposizione vostra, che il Sacramento del Matrimonio sia un accessorio al contratto. Imperocchè senza una sostanziale distinzione non può darsi l'*accessorio* e il *principale*. Ora se il Sacramento del Matrimonio è il contratto medesimo del Matrimonio, ossia la *medesima materiale congiunzione* che era prima di Cristo, ne deriva che stabilire e ricercare quale de' due sia l'accessorio, se il Sacramento od il contratto riesca ad una sciocchezza. Per esempio sarebbe lo stesso come chi volesse ricercare quale sia l'accessorio nel Sacramento del Battesimo, se l'abluzione mediante la quale si amministra. Ma l'abluzione dal momento che è fatta secondo le regole, essa stessa è il Sacramento del Battesimo; ossia Cristo, santificando le acque, elevò alla dignità di Sacramento l'abluzione che si compie con queste, al modo istesso, che santificò il Matrimonio, elevando alla dignità di Sacramento il contratto che stringono i coniugati. « Come, scrisse S. Tommaso (in IV, Dist. 23, § 1°, Art. 2°) l'abluzione esteriore nel Battesimo; così l'espressione delle parole nel Matrimonio. » Ma voi direte col De-Dominis, l'acqua del Battesimo è distinta dal Sacramento, e da questo indipendente: così il contratto si distingue dal Matrimonio. Il paragone zoppica enormemente.

Prova solo che l'uomo e la donna sono distinti dal Sacramento del Matrimonio; e questo chi ve lo nega? Ma dal momento che l'uomo e la donna si congiungono sotto determinate condizioni, cioè sono cattolici, ed immuni da ogni impedimento dirimente, la loro congiunzione medesima è il Sacramento del Matrimonio; e il Sacramento non può essere accessorio alla congiunzione, perchè è la congiunzione stessa. Sviluppiamo ancor meglio la parità. L'acqua sta al Battesimo, come l'uomo e la donna stanno al Matrimonio. Si può *lavare* un uomo senza che l'abluzione sia Sacramento; cioè quando mancano i necessari requisiti. Così si può maritare una donna con un uomo senza ricevere il Sacramento del Matrimonio; cioè quando sono infedeli amendue. Ma per questo si dovrà dire che l'abluzione sia un accessorio al Battesimo? Certo che no; come che l'abluzione possa stare senza il Battesimo. Nella stessa maniera sarà un errore asserire che il Sacramento del Matrimonio sia un accessorio al contratto, perchè mancate quelle tali condizioni il Sacramento è nullo; e il contratto, negli infedeli per esempio, sta. Quando il Matrimonio è Sacramento, il Sacramento è la stessa cosa col contratto, come quando l'abluzione è Sacramento, il Sacramento non si distingue dall'abluzione.

Voi, a quel che pare, avete le idee assai confuse su questo punto; e vogliamo sforzarci di mettere un po' di luce nella vostra mente.

Il Matrimonio fu da principio un contratto; ma un contratto naturale, un contratto d'istituzione divina, non una vendita, nè una permuta: un contratto totalmente diverso dagli altri; di maniera che taluni pretesero non essere nemmeno esatta questa denominazione di contratto applicata al Matrimonio. Heineccio era di questo parere; e molti altri con loro; come nota il Roskowany nel suo trattato *del Matrimonio nella Chiesa cattolica*. Conciossiachè la sostanza del Matrimonio consista nella scambievole obbligazione de' coniugi di amarsi e serbarsi fedeltà a vicenda; cosa superiore al patto umano. Noi non teniamo che si debba essere tanto schifiltosi nel parlare; e dal momento che il Concilio di Trento (*Sess. 24, Cap. de Refor. Matr.*) adoperò la parola *contratto*, pare a noi che si possa francamente usare. Ma in pari tempo vuolsi avvertire, che il contratto del Matrimonio non ha nulla di comune cogli altri contratti; ed è un abbassare l'uomo, e disconoscere la sua dignità, metterlo a fascio colle derrate. Onde, tra i grandi servigi resi dal cattolicismo alla natura umana, questo si dee mettere, di averne sostenuto il grado e la supremazia sulle cose create; mentre invece il Protestantesimo così l'abbassò, che l'unione coniugale vi si considera quasi come un'operazione di borsa; e vedemmo nella civilissima Inghilterra le mogli giuocate al lotto.

Ora fissato ben questo, che il Matrimonio come

contratto sia un contratto naturale e divino; non divenne un contratto civile se non dal punto, che la legge civile lo governò. E questo può dirsi con sicurtà, che il contratto civile è un accessorio al Matrimonio, mentre questo sussistè molto innanzi de' codici, ed in onta ai codici può stare tuttavia. Invece Gesù Cristo venuto al mondo che fece egli mai riguardo al Matrimonio? Santificò ancor di più quel contratto divino, convertendolo in un Sacramento della nuova legge; lo purgò dai vizi, onde il paganesimo e la durezza del cuore umano l'aveano macchiato, e ne fece un gran mistero, un Sacramento santissimo. Di qualità, che l'entità del Sacramento non puossi distinguere dopo la nuova legge, e presso i cristiani, dall'entità del contratto, in quella maniera medesima, che quella certa santificazione e divinità impressa da principio al contratto non potea distinguersi dal contratto istesso. Se fosse lecito esprimerci così, da principio fu dato al Matrimonio un grado di santità. Cristo nella sua venuta glie ne impresse cento.

Dietro queste idee, che sono le sole vere, le sole cattoliche, tutto il vostro edifizio rovina. Diventa ridicola la priorità della legge civile sull'ecclesiastica; la preesistenza del contratto civile, al Sacramento. Il potere ecclesiastico ebbe in tutte le nazioni una grande ingerenza sul Matrimonio, perchè tutti riconoscevano la superiorità di tale contratto, e, a fermarlo, voleano, che v'intervenisse

il sacerdote. Presso gli Ebrei i Patriarchi essendo non solo i capi di famiglia, ma i ministri ordinari della Religione, disponevano soli del Matrimonio dei loro figli. Abramo mandava il suo servo a cercare una sposa a suo figlio Isacco, dicendo: « Il Signore invierà un angiolo innanzi a voi, e vi farà trovare nella mia famiglia una sposa per mio figlio. Questo servo vedendo Rebecca esclama: « Ecco la sposa che Dio ha preparato al figlio del mio padrone » (Genes., c. XXIV). Batuele e Labano dicono egualmente: « È Dio che ha condotto questa faccenda ». I pagani aveano creato divinità particolari che presiedessero al Matrimonio, e il loro mito ci apre la profonda loro convinzione della divinità di quel contratto. Ora si può da ciò argomentare *a fortiori* che cosa debba essere il Matrimonio tra' cattolici, dal punto che venne levato alla dignità di Sacramento? L' ingerenza del potere ecclesiastico non è posteriore alla legge civile; ma una derivazione dell' istituzione medesima del contratto; e risale fino a quelle parole pronunziate da Adamo per ispirazione divina: — L' uomo, abbandonato il padre e la madre, aderirà alla sua moglie.

Il nostro secolo, giusta l'espressione del Portalis (*Discours sur le projet de loi relative au Mariage*), dopo avere secolarizzato la legislazione volle secolarizzare la religione medesima. L'avvocato Ambrogio Rendu, che anch'egli propugnava la tesi da

voi sostenuta, osservava questa triste tendenza. Da lungo tempo una falsa filosofia, briaca d'orgoglio e ambiziosa del nulla, nunzia di luce e apportatrice di tenebre, proclamando il progresso dello spirito umano, e facendolo dare addietro fino agli errori i più grossolani, da gran tempo questa filosofia materiale ha messo tutto in disputa, ha negato a Dio la sua esistenza, all'uomo la sua natura ed i suoi nobili destini, alla famiglia tutti i suoi vincoli, alla società tutti i suoi benefizi. Per materializzare il matrimonio si cercò d'escluderne l'elemento religioso, e il primo passo fu dimostrare che la religione non entrava nella sua essenza, e che potea stare senza di lei. Allo stesso modo che per materializzare la legge si cominciò dal dirla atea separandola da Dio, e si pretese che potesse sussistere scompagnata dall'idea della Divinità. L'antico gnosticismo preluse in questo a tutti i filosofi ed a tutti i legisti. I Manichei formolarono più decisamente il loro principio, e visto il gran bene che ne veniva alla società dall'essere sacro il matrimonio, questa santità combatterono, e denunziarono le nozze come pessime e diaboliche. I posteri più furbi, ma non meno empii, modificarono l'errore per meglio spianargli la strada, e se non dissero pessimo il matrimonionio, negarono però che fosse santo, o che la santità potesse connaturarsi con quello. Tale errore S. Paolo prenunziava a Timoteo (cap. 4, vers. 4), avverten-

dolo che sorgeranno taluni *prohibentes nubere*. Col che due cose s'intendevano, secondo la qualità soggettiva dell'errore; o sfrenatezza, o celibato, dirette amendue contro la Chiesa di Cristo. Il celibato perchè finisse la serie dei credenti, la sfrenatezza, perchè la fede venisse soffocata dall'empito delle passioni. Ora voi, sig. Professore, senza avvedervene di certo, venite a dar la mano a quest'assalto, negando al matrimonio una santità inerente, e sostanziale. Assoggettate al governo della spada l'atto precipuo della vita, materializzate il costume, riducendolo ad un istinto brutale, e fate dipendere dai capricci dell'uomo ciò che nel paradiso delle delizie venne istituito da Dio.

XVI.

IMPEDIMENTI DEL MATRIMONIO

Prima di metter mano a quest'argomento dobbiamo avvertire, che vi corre qualche divario tra le proposizioni vostre condannate nel Breve Pontificio, e il modo con cui le riferite nel vostro libello. Il Breve Pontificio vi condanna perchè avete scritto: « la Chiesa non avere podestà di apporre al Matrimonio impedimenti dirimenti; ma competere tale podestà all'autorità civile, che può anche

togliere gli impedimenti esistenti ». Voi invece scrivete (pag. 131): *Proposizione condannata* « La potestà di stabilire impedimenti compete al governo civile ». Primo, togliete la parola *dirimenti*, che cangia molto la questione; poi isolate la tesi, mentre dee comprendere nello stesso periodo l'esclusione della Chiesa da tale facoltà.

Noi vogliamo attenerci al certo. Parecchi canonisti e teologi, gallicani e tedeschi, attribuirono al potere civile l' autorità di apporre impedimenti dirimenti al Matrimonio; e tra i moderni Carrière in Francia e Küstner, Pachmann, Bucholtz in Germania, sposarono questa opinione. La quale, come che a nostro avviso sia falsissima, assoggetti la sostanza del Sacramento ai governi, nè possa reggersi dietro le Encicliche di Pio VI (ad Episcop. Motul, 16 settembre 1788), Pio VIII (29 maggio 1829), Gregorio XVI (15 agosto 1832), e varie risposte delle Congregazioni Romane, che voglionsi venerare altamente, da chi è sincero cattolico; pure non è la vostra opinione. Imperocchè quelli, dando bensì ai governi la facoltà di apporre impedimenti dirimenti al Matrimonio, accordano alla Chiesa la medesima autorità; anzi parecchi credono che l'impedimento dirimente civile non possa risguardare che l'effetto civile del Matrimonio, senza toccare per nulla la validità dell'atto; e che il principe non possa valersi di questo potere d'apporre impedimenti dirimenti al Matrimonio, se non vi concorra

l'autorità della Chiesa. Laddove voi alla Chiesa togliete ogni benchè menoma autorità in proposito; e tutta la riponete nel potere civile; onde stabilite che fu per concessione di questo, se talvolta la Chiesa ne usò; e che così hanno ad intendersi i Canoni de'Concilii. Quindi la proposizione semplice: *la podestà di stabilire impedimenti compete al governo civile*, non rende la vostra idea; perchè voi pretendete che competa *soltanto* al governo civile questa podestà; e pretendete che si raggiri sul vincolo medesimo del matrimonio. Perchè se voi aveste unicamente sostenuto che i principi possono stabilire leggi onde *civilmente* siano riconosciuti legittimi i Matrimonii, e possano sortire gli effetti civili, regolando le successioni, la dote, l'eredità e le altre cose estrinseche al vincolo del Matrimonio, non avreste incorso di certo nella condanna di Roma.

Adunque il vostro primo errore è il seguente: « La Chiesa non ha la potestà di stabilire impedimenti dirimenti del Matrimonio ». Quest'errore l'avete tolto dal Launoy. I Dottori Cattolici, scrivea Monsieur di Franckenberg Arcivescovo di Malines nella sua dichiarazione del 1789, sostennero come una verità costante e sicurissima, che la Chiesa avesse ricevuto da G. C. il potere di stabilire impedimenti dirimenti del Matrimonio, e annoverarono questa dottrina tra i punti definiti dal Concilio di Trento; di maniera che in tutti i paesi

cattolici tutti restarono storditi e indegnati allora quando il Dottore Launoy ebbe la temerità di contestare questo potere alla Chiesa. Questa temerità eccitò di botto i richiami degli scrittori contemporanei, e attirò sull' autore il biasimo dei Vescovi della sua Nazione e di tutta la Cristianità. Il suo balzano sistema non produsse alcuna rivoluzione nè nella teologia, nè nella giurisprudenza; l'opera recata a Roma vi fu rilegata tra i libri perniciosi, donde cadde nell'oblio e nel disprezzo. Allora che in sullo scorcio del secolo XVIII si risuscitò la pretesa di Launoy, essa trovò in tutte le scuole Cristiane la medesima opposizione che avea trovato nel secolo XVII; e la Chiesa Romana, Madre e Signora di tutte le Chiese, sempre attenta a conservare il deposito comune della dottrina, la cui custodia le venne specialmente confidata, non mancò di dichiararsi contro questa vecchia novità; come apparisce da parecchi rescritti del Papa.

Noi in Piemonte siamo addietro d'un secolo, e non sappiamo per quale tristo destino debbano oggidì vedersi sorgere tra noi tante questioni, che presso gli altri popoli di già svanirono colla massima confusione di chi le avea suscitate.

Per dimostrare, signor Professore, quanto meritamente vi condannasse la Chiesa, basta addurre alcune delle ragioni colle quali confortate la vostra tesi. Voi dite che *è cosa di fatto che la Chiesa*

riconobbe di non avere questo diritto di apporre impedimenti dirimenti al Matrimonio. « Nei primi tempi essa non esercitò questo potere, non già solo quando Roma era governata dai pagani, ma nemmeno quando gli imperanti divennero cristiani » (pag. 150). Ci vuole proprio faccia tosta per spifferare fanfaluche di questo genere, e con tanta solennità! La Chiesa fin dai primi tempi *esercitò questo potere* quando approvò Matrimonii tutto che contrari alle leggi imperiali; e quando dichiarò nulli i Matrimonii contratti secondo la legislazione pagana. Gesù Cristo medesimo stabilì, quando era quaggiù; l' impedimento che dicono *ligaminis*, e non ne avea ottenuto, crediamo, la licenza nè da Erode, nè da Cesare. S. Paolo scomunicò colui che avea la moglie di suo padre. S. Giustino nella sua Apologia, e Atenagora nell'*Allegazione* in favore de'Cristiani dichiarano adulteri parecchi Matrimonii permessi dalle leggi imperiali. Tertulliano accenna all'impedimento che nasce dalla disparità del culto. Il Concilio di Neocesarea stabilì l'impedimento di consanguineità. Papa Siricio l'impedimento dell'*onestà pubblica*. Il Concilio Illiberitano l'impedimento del voto. Il Concilio d'Ancira, tenuto fin dal 314, con quello di Calcedonia l'impedimento del ratto. Quasi tutti gli impedimenti che esistono oggidì vennero stabiliti dalla Chiesa. Lo stesso Apostata De-Dominis confessa che *la sola legge ecclesiastica* pose l'impedimento della Cognazione Spirituale,

l'Ordine Sacro e i voti solenni (*de Republ. Eccl.*, N° 67). Voi asserite che quando la Chiesa *volle alcuni impedimenti dirimenti essa ricorse al principe, acciò li stabilisse.* Ma, Professore dolcissimo, come ciò può esser vero se la Chiesa corresse e rigettò perfino alcune leggi imperiali, che stabilivano impedimenti sul Matrimonio? Se nol volete credere a noi, credetelo allo stesso protestante Federico Bockelmann che enumera parecchie di queste leggi, che la Chiesa abrogò e corresse; e riscontrate, se così vi aggrada, queste leggi corrette nella Dissertazione di Nicolò München *sul diritto della Chiesa Cattolica di apporre al Matrimonio impedimenti dirimenti*, stampata a Colonia nel 1827. Dalle cose accennate apparisce adunque se sia vero ciò che scrivete a pag. 150. « Consta intanto che la Chiesa non costituì da per sè impedimenti dirimenti, se non se nel Medio Evo; dal secolo IV al secolo IX non vi sono esempi d'impedimenti dirimenti dalla Chiesa costituiti »: Speriamo che voi non ci metterete per esempio il Concilio di Calcedonia dopo il secolo IX; sebbene tutto sia a temersi da chi fe' vivere S. Bernardo nel secolo XV!

Nè siete più valente in logica di quello che lo siate in istoria. Noi ci restringeremo a levare un semplice saggio delle vostre argomentazioni. Per provare che la Chiesa non ha l'autorità di apporre impedimenti dirimenti il Matrimonio, discorrete così: « Generalmente si ammette, che le Chiese non

Cristiane non hanno un tal potere; ma la Chiesa Cristiana ha gli stessi diritti naturali delle altre e niente più: in rapporto al governo civile tutte le Chiese sono nella stessa condizione » (pag. 146). Strabene, signor Professore. Voi misurate i diritti della Chiesa Cattolica dai diritti delle Chiese non Cristiane! Ciò che non può fare l' Islamismo o il Buddismo, nemmeno può farlo il Cattolicismo! Che Dio vi benedica! insegnate un bel diritto Canonico. Ma se voi siete Cattolico, dovete credere che il Cattolicismo sia la verità, e il Buddismo l'errore. Come mai mettete nella stessa categoria il vero e il falso? Nè è migliore l'argomento che emette il principio, essere l'impero anteriore alla Chiesa; e si risolve naturalmente in questo: che Dio è posteriore all'uomo. Poi vi si può facilmente ritorcere questo terzo: « L'impero civile debbe esser uno, supremo, pieno, indivisibile ne'suoi diritti; e non sarebbe più tale, quando nell'amministrazione sua civile dovesse ammettere il concorso di impedimenti dirimenti del Matrimonio introdotti dalla Chiesa contrarii alle sue viste ». Noi risponderemo alla nostra volta: « Il potere religioso debbe essere uno, supremo, pieno, indivisibile nei suoi diritti, e non sarebbe più tale quando nell'amministrazione de' Sacramenti dovesse ammettere il concorso di impedimenti dirimenti del Matrimonio introdotti dallo stato contrarii alle sue viste ». L'argomento corre di pari passo; anzi ci pare che,

usato da noi a questo proposito, aumenti alquanto del suo valore. Voi venite ad attribuire agli imperatori gentili eretici ed empii la facoltà di mutare a loro arbitrio la materia d' un Sacramento. Al quale proposito ci piace riferirvi ciò che un valente Teologo del secolo passato scrivea a Scipione Ricci Vescovo di Pistoia; « Mi cade in pensiero che gli imperatori Romani inondarono senza necessità l'Europa, l'Asia e l'Africa del sangue de' loro migliori sudditi, nell' unico scopo di estirpare la Religione Cristiana. Poichè una sola legge, che in virtù del loro diritto inerente e notorio avesse stabilito essere la professione del Cristianesimo un impedimento dirimente del Matrimonio bastava per far cadere in oblio, al finire d'una generazione, il nome adorabile di Gesù Cristo, senza versare una goccia di sangue, senza opprimere tutto l'universo. I Cristiani avrebbero dovuto rinunziare al Cristianesimo, o astenersi dal Matrimonio, che in forza della legge imperiale sarebbe divenuto per loro un sacrilegio, ed un'unione incestuosa. Così la Chiesa, composta soltanto di celibatari, la cui propagazione è impossibile, sarebbe morta dalla sua nascita. Che cosa potreste voi opporre a tale difficoltà? Che gli Imperatori nel corso di tre secoli ignorarono tale diritto, o che non vi pensarono mai, o che preferirono, contro l' ordine delle cose, la persecuzione e la strage? Ma chi sono dunque i principi cui Iddio rivelò questo potere, che loro avea accordato?

Come tra tanti apostati, nello spazio di trecento anni, non se ne trovò un solo che, istruito di questo dogma, suggerisse a Cesare un mezzo tanto facile ed efficace? Come l' Imperatore Giuliano, allevato nelle medesime scuole, imbevuto de' medesimi principii, che i Basilii ed i Gregorii; Giuliano così bene ammaestrato nella religione dalla quale apostatò, che prese a combatterla anche colla penna, ed obbligò a rispondergli i migliori autori ecclesiastici del suo tempo, come, dico, questo imperatore non usò d'un mezzo così dolce e così conforme al suo divisamento di distruggere il Cristianesimo senza versar sangue? Supponiamo che tutti coloro i quali professavano la religione del Galileo fossero stati dichiarati inabili a contrarre un Matrimonio legittimo: questo solo e semplice editto dell'apostata avrebbe effettuato in un momento ciò che non avea potuto fare il ferro de'Diocleziani e de'Massimini. Percorrete così la storia dei secoli; applicate questa idea agli imperatori Ariani ed Iconoclasti, ai protestanti d'Alemagna, al lungo e crudele regno della regina Elisabetta, e figuratevi quali perdite avrebbe potuto cagionare al Cattolicismo una sola legge sui Matrimonii. Questa evidenza adunque, di cui voi parlate, non è che una chimera; e questo dogma venne ignorato da tutta la Chiesa, fino al tempo di Launoy e di De-Dominis; e questo sarà un dogma che Dio avrà rivelato a questi dottori; o che essi avranno fabbricato. Come! se Gesù

Cristo avesse dato ai principi il potere di annullare i Matrimonii, potere che ad ogni momento poteasi volgere a distruzione della sua Chiesa, ne seguirebbe ch'egli avrebbe riunito nel suo piano principii contraddittorii che scambievolmente si distruggono; perchè, da una parte, egli avrebbe voluto che niuna forza umana potesse far cessare il suo regno spirituale sulla terra, e dall'altra avrebbe permesso che tutti i sovrani avessero il mezzo di rovinarlo totalmente quando loro piacesse. Avrebbe istituito Sacramenti nella sua Chiesa come fonti perenni di sue grazie, e sarebbe dipeso dalla volontà di un solo uomo di disseccarle in un momento. Poichè è dunque impossibile sospettare soltanto, che la sapienza eterna sia potuta cadere in un'assurdità tanto palpabile, egli è evidente, supponendo, come voi siete costretto a fare, la perpetuità della Chiesa e la natura intrinseca del Sacramento, che Dio non può avere accordato ai principi della terra alcun potere sulla validità del matrimonio. Nè vi varrebbe il dire che gli Imperatori pagani non poteano usare di questo potere a danno della Religione cristiana, o della Chiesa cattolica. Perchè se se essi aveano realmente questo diritto, avrebbero potuto sempre servirsene, se non lecitamente, validamente almeno, e la proibizione sarebbe sempre caduta per via indiretta sulla validità del Sacramento, di maniera che i cristiani, secondo i principii medesimi della loro religione, sarebbero

stati obbligati d'obbedire preferendo una sterilità distruttiva a un manifesto concubinato ». Svincolatevi se vi dà l'animo da questa argomentazione. Non v'è altra via che negare il Sacramento del Matrimonio. Se ammettete che il matrimonio sia Sacramento, o vi convien cadere nelle più enormi assurdità o dare alla Chiesa, ed alla Chiesa soltanto, il potere di apporvi impedimenti dirimenti.

Bel bello abbiamo già dimostrato contrarie alla ragione ed alla fede le due seguenti vostre proposizioni: « Che la podestà di apporre al matrimonio impedimenti dirimenti appartenga al potere civile, e che la Chiesa non abbia tale podestà ». Abbiamo dimostrato contraria alle tradizioni della storia l'altra proposizione: « Che la Chiesa abbia cominciato a stabilire impedimenti dirimenti soltanto nei tempi più recenti, servendosi in ciò non di un diritto proprio, ma di potere accordato dall'autorità civile ». Ora vengono due altre proposizioni. La prima stabilisce chi possa dispensare dagli impedimenti dirimenti; l'altra a chi appartengano le cause matrimoniali. Voi mettete (pag. 164) che « si debbe tenere per regola che dagli impedimenti ecclesiastici dispensa la Chiesa, dai civili l'autorità civile ». Come si può combinare questa regola colla vostra proposizione messa in capo al capitolo: « Spetta al governo civile, come di stabilire impedimenti dirimenti, così di toglierli con dispensa? » Se si danno *impedimenti*

dirimenti ecclesiastici, come voi stesso confessate, dunque la Chiesa può stabilirne. Ma soggiungete: la Chiesa stabilisce quegli impedimenti portati dal diritto naturale. Ma noi rispondiamo; se è vero ciò che insegnate, perchè attribuire piuttosto alla Chiesa che al governo la facoltà di spiegare ed applicare la legge naturale? Secondo voi il matrimonio è un contratto come un altro; e l'ingerenza principale intorno al contratto s'appartiene al potere civile. Non v'è dunque ragione d'escluderlo da ciò che è portato o consigliato dalla legge medesima di natura, mentre negli altri contratti non si riserva al potere ecclesiastico il diritto di regolarli secondo la legge naturale. Questa eccezione adunque fa contro di voi, e dimostra che voi medesimo confessate d'essere dalla parte del torto. Premessa la regola generale, asserite che gli impedimenti *dirimenti dalla Chiesa stabiliti non sussistono*, *fuorchè per fatto del civile governo*. Che garbuglio! In un luogo dite che gli impedimenti dirimenti *possono essere posti tanto dalla Chiesa*, *quanto dalla civile società*; nell'altro affermate che *gli impedimenti dirimenti dalla Chiesa stabiliti non sussistono*. Più tardi ancora distinguete il *foro interno* e gli *impedimenti impedienti*, col che venite a darvi di bel nuovo della zappa sui piè. Imperocchè se il *potere civile dee essere uno*, *supremo*, *pieno*, *indivisibile nei suoi diritti*, ed il matrimonio è di sua esclusiva attribuzione, non può competere alla

Chiesa nemmeno il diritto di impedirlo, e non può restare macchiato nella coscienza chi si uniforma alle leggi dello Stato, che sono le sole legittime. Egli fu sempre vezzo di chi sostenne la vostra dottrina di cadere nelle più grandi contraddizioni senza trovare un palmo di terreno ove star saldo. Il sistema delle dispense in Austria fu mutato parecchie volte in quattro anni, e la sua migliore confutazione è la storia che ne ha scritto Tommaso Dolliner: (*Handbuch des in Oesterreich genltenden Eherechts*, Vienna, 1814). Come Bossuet debellò i protestanti notandone le variazioni; così sarebbe una buona confutazione degli eretici e dei cortigiani mostrare quanto variassero dal punto che si allontanarono dal sistema cattolico sull'argomento del matrimonio. I valdesi disprezzano in genere gli impedimenti dirimenti del matrimonio; i luterani negano il Sacramento; il De-Dominis lo sottrae all'autorità ecclesiastica; Launoy pretende che per Chiesa s'intendano i principi; Giuseppe II e con lui Le Plat, Litta, Tamburini Petzek, concedono alla Chiesa la facoltà di apporre alcuni precetti proibitivi. Il gallicanismo portato alle ultime conclusioni nel 1792 toglie ogni fermezza e santità ai coniugii. Napoleone riconosce la sublimità del matrimonio, ma lo sottomette ai magistrati civili. Voi finalmente negate, concedete, ingarbugliate, e gran cosa se voi medesimo capite il vostro sistema. Chi vuol essere cattolico dee tenere che come la Chiesa

sola può apporre al matrimonio impedimenti dirimenti; così essa sola può svincolarne, e che le cause matrimoniali che risguardano il vincolo del matrimonio debbono solo appartenere ai giudici ecclesiastici. E voi, Professore degnissimo, che vi allontanaste da questo sistema, v'attiraste sul capo una bella dose d'anatemi.

Chi dirà non potere la Chiesa costituire impedimenti dirimenti al matrimonio sia anatema (Concilio di Trento, sess. XXIV, can. IV). E voi l'avete detto colla seguente chiarissima proposizione: « La Chiesa non ha la podestà di stabilire impedimenti dirimenti del matrimonio »; proposizione condannata da Pio IX nel suo Breve, cui avete risposto: *Accetto questa proposizione e la sostengo* (pag. 132).

« Chi dirà che la Chiesa non possa dispensare negli impedimenti dirimenti del matrimonio, sia anatema » (can. III). E voi l'avete detto colla seguente proposizione sostenuta nel vostro libello: « gli impedimenti dirimenti dalla Chiesa instituiti non sussistono fuorchè per fatto del governo civile: la dispensa debbe appartenere all'autorità civile » (pag. 164-165).

« Chi dirà che le cause matrimoniali non appartengono ai giudici ecclesiastici, sia anatema » (can. XII). E voi l'avete detto e ripetuto con quella proposizione: « Le cause matrimoniali e di sponsali di loro natura appartengono al foro civile ».

La quale ultima proposizione non solo dal Con-

cilio di Trento venne condannata, ma lo stesso Calvino dimostrò, che, una volta ammesso il Sacramento del Matrimonio, toccava alla Chiesa la cognizione delle cause coniugali (*Instit.*, lib. IV, cap. 19). E il famoso Mirabeau nella sua *Monarchie Prussienne*, opera certo poco favorevole ai principi cattolici, dopo aver riferito la risposta del principe di Kaunitz a una nota del Nunzio Garampi, segue a dire (T. 7, pag. 83): « Ecco senza dubbio una risposta degna dell'autorità sovrana. Ma è la risposta d'un principe cattolico, apostolico e romano, d'un aderente ai canoni del Concilio di Trento, che forma la regola di fede del cattolicismo medesimo, il meno ultramontano. Il Concilio di Trento proibisce al potere civile di immischiarsi delle cause matrimoniali. *Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad iudices ecclesiasticos*, *anathema sit*, dice il canone dodicesimo della sess. 24 di questo Concilio. Se è vero che il matrimonio essendo un Sacramento, tutte le cause matrimoniali appartengono unicamente alla giurisdizizione ecclesiastica; è la Chiesa, la cui gerarchia è ugualmente di diritto divino, che dee regolare il modo di giudicare le sue cause. Voler regolare i diversi diritti della gerarchia cristiana, è il più grande attentato del potere politico contro il potere religioso ».

Ma voi per declinare l'anatema fulminatovi contro dal Tridentino, ricorrete al solito ripiego de'vostri

maestri, e dite: « Il Canone Tridentino che inferisce la scomunica a chi ardisce negare alla Chiesa di stabilire impedimenti dirimenti, o non è dogmatico, o dee intendersi di potere accordato dall'autorità civile ». Ora noi dobbiamo considerare un momento questa scappatoia, e pesare le ragioni colle quali la confortate.

XVII.

IL CANONE TRIDENTINO

Giova ripetere in primo luogo questo canone IV della sess. XXIV: « Chi dirà che la Chiesa non abbia potuto stabilire impedimenti dirimenti il matrimonio, o abbia errato nello stabilirli sia anatema ». Ora questo canone dee intendersi di un potere accordato alla Chiesa dall'autorità civile, o di un potere inerente e connaturale alla Chiesa medesima? Ecco la questione.

Da principio spiegateci, Professore degnissimo, come mai il Concilio di Trento prese a decidere questo punto, se intendeva parlare d'un' autorità avuta dai principi? Questa concessione era un fatto umano, epperò incapace d'una decisione dogmatica.

Spiegateci come mai il Concilio di Trento, riconoscendo d'aver avuto dal principe l'autorità di apporre impedimenti dirimenti, poi siasi espresso

di maniera da far intendere piuttosto che tale autorità toccava alla Chiesa, o da lasciare, se non altro, molto dubbia l'intelligenza del canone?

Come mai i legati de' principi che stavano al Concilio, non interposero i loro uffizi affinchè fosse pienamente rischiarato quel punto, e si determinasse, che ogni autorità a quel proposito veniva dal potere civile che l'avea accordata alla Chiesa?

Ma ascoltiamo i vostri argomenti: « Il Concilio non dice già *potere la Chiesa stabilire* impedimenti dirimenti, ma *avere potuto*. A che, io chieggo, questo tempo passato *avere potuto*? Non significa esso un potere passeggiero che può cessare, come per l'appunto si è il potere dato per consenso dei governanti civili? » (pag. 154). Il Concilio dice *avere potuto* perchè difende un'azione passata della Chiesa, e perchè dicendo, che essa potè apporre per lo innanzi impedimenti dirimenti al matrimonio, ne viene per conseguenza che può farlo anche in avvenire. La Chiesa non muta di natura, nè scema della sua autorità col mutarsi de' tempi; e ciò che poteva ieri, lo può oggi e lo potrà domani. Se fosse lecito cavillare alla vostra maniera sulle decisioni conciliari, nulla vi avrebbe di definito, nulla di certo.

Il peggio è che voi discorrete del Concilio di Trento senza averlo letto. Non sappiamo con che fronte abbiate scritto: *Il Concilio non dice già potere la Chiesa stabilire impedimenti dirimenti.* È un

fatto che il Concilio dice queste stesse parole. Rileggete due linee prima del canone IV. Il Concilio dice anatema, nel canone III, a chi affermerà NON POTERE la Chiesa costituire più impedimenti impedienti o dirimenti. Combinate i due canoni assieme, e ne avrete, che è anatema chi asserisce *non potere* la Chiesa, o *non aver potuto* apporre impedimenti dirimenti al matrimonio. Che ne dite, sig. Professore? Dove va il vostro argomento del *potere passeggiero*, del tempo passato e del tempo presente? E non leggere almeno questa pagina del Concilio di Trento, prima di metter fuori simili castronerie!

« In sostanza, seguite a dire, io non veggo nel canone che una pena di scomunica a chi venga a contestare alla Chiesa un potere di cui era in possesso ». Voi siete di vista ben meschina, se non vedete altro nel canone. Uno studente di teologia può insegnarvi che i canoni del Concilio Tridentino si distinguono in dogmatici e in disciplinari. Che que'canoni i quali prescrivono alcuna verità da credere, sono dogmatici, e che gli altri che comandano alcuna cosa da fare, sono disciplinari. Or bene questo canone tridentino che abbiamo per le mani, comanda appunto di credere che la Chiesa potè stabilire impedimenti dirimenti, e che fu infallibile nello stabilirli. Questo è un vero che ci impone di credere, e chi nol crede è eretico, e si busca una scomunica. Onde voi, oltre alla pena,

dovete vedere in questo canone anche una norma di fede, e ribellandovi, oltre d'essere scomunicato, siete pure eretico.

« Quando era tanto facile di dichiarare che la Chiesa ha da per sè il potere degli impedimenti dirimenti, come mai avvenne che il Concilio di Trento facesse una sì straordinaria dichiarazione del diritto, una dichiarazione dico, in cui il diritto, se pure si deriva, non viene che appena per incidenza? » Che cosa fantasticate, o buon Professore? Nulla può desiderarsi di più chiaro e netto del canone tridentino. Esso dichiara che la Chiesa ha potuto stabilire impedimenti dirimenti. Il senso ovvio di questa dichiarazione è, che alla Chiesa compete il diritto di stabilirli: che questo diritto è inerente alla Chiesa. Perchè il canone si debba intendere d'un potere avuto dal principe, converrebbe che vi fosse qualche parola di ciò. Tanto più che allora sarebbe un canone veramente straordinario, di cui forse non si ha esempio nella storia de' Concilii.

Non sappiamo, signor Professore, se siavi mai venuta sotto gli occhi la storia del Concilio di Trento. Mentre tenevasi questo Concilio, il Re di Francia sporse vivissime istanze a que' Padri, affinchè stabilissero come impedimento dirimente del matrimonio de' minorenni il consenso de' genitori, ed annullassero in pari tempo i matrimoni clandestini. « Gli ambasciatori francesi, reciteremo le parole del Pallavicini (*Storia del Concilio di*

Trento, *lib.* XXII, cap. 1, § 16), nel cui regno per avventura il disordine riusciva più frequente e più pernicioso, il giorno ventesimoquarto di luglio fecero una solenne richiesta al Concilio in nome del Re, che tali matrimoni per l'avvenire si annullassero, rinnovandosi le antiche solennità delle nozze. E se alle volte per gran cagione, paresse il far altramente, almeno i Matrimonii non si avessero per legittimi, qualora non v'intervenisse la presenza del sacerdote e di tre o più testimoni; e che insieme s'annullassero i maritaggi contratti da figliuoli di famiglia senza il consenso de' genitori, come per lo più e dannosi e disconvenevoli alle famiglie, e materia d'odio più che d'amore tra i consorti; ma per rimediare alla trascuraggine de' parenti nel provvedere allo stato de' figliuoli, si prescrivesse un termine d'anni, oltre al quale se il figliuolo dal padre non fosse accoppiato in matrimonio, gli divenisse lecito d'eleggersi compagnia per se stesso. » Ora, se reggesse la dottrina vostra, che l'apporre impedimenti dirimenti al matrimonio s'appartiene alla podestà civile; se il Concilio di Trento avesse voluto parlare di ciò nel Canone IV, come voi supponete, riconoscendo nella Chiesa un' autorità di semplice concessione, noi avremmo senza dubbio stabiliti dal Concilio questi due impedimenti dirimenti, cioè la clandestinità, e il difetto di consenso de' genitori. Invece delle due domande sportegli dal Re di

Francia, il Concilio non accettò che quella di annullare i matrimoni clandestini, lasciando validi gli altri contratti dai figli, in onta a' desiderii dei genitori. Che vuol dir questo? Vuol dire che il Concilio riconobbe in se tutta l'autorità a tale proposito, e non ne riconobbe briciolo nel potere civile. Vuol dire anche che i Principi medesimi erano di tale opinione; mentre si rivolsero al Concilio per ottenere quanto desideravano, e non ottenutolo pienamente, si stettero silenziosi. Il fatto di simili domande è così certo che non oserete negarlo. Per darne adunque una spiegazione, secondo le vostre dottrine, sarete costretto a dire che il Re di Francia abbia dato al Concilio di Trento il potere di ricusargli quello che gli addomandava, oppure che abbia avuto bisogno di addomandare quanto di già stava in suo potere; o finalmente che il Concilio abbia negato al Re quel che il Re poteva fare da sè; e negandoglielo abbia deciso che il Re lo poteva fare. Ecco le conseguenze della vostra teoria, le quali ci pare che bastino a chiarirla insulsa, falsissima ed eretica.

« Con tutto ciò, voi ripigliate, l'infallibilità del Concilio universale avendo luogo soltanto nel dogma, io non sono ancora nella necessità di piegare la fronte, se non si dimostra che il canone è dogmatico. »

Presto fatto, se voi non volete altro. Non si richiede grande studio per dimostrare che *questo ca-*

none è dogmatico. Questa sessione del Concilio di Trento, ha per titolo *Dottrina del Matrimonio.* Quanto il Concilio vi propone a credere è dogma. Dunque è dogma anche la potestà attribuita alla Chiesa di apporre al matrimonio impedimenti dirimenti. In capo a questi canoni il Concilio di Trento ha premesso che fa tali definizioni, *onde esterminare le più insigni eresie ed errori degli scismatici*, *lanciando contro tali eretici ed i loro errori questi canoni, affine di anatematizzarli.* Ora all'eretico voi sapete che non si oppone se non il dogma. Qui è tanto chiara la mente del Concilio di Trento, che da tutto il mondo cattolico furono tenuti come articoli di fede tutti i suoi canoni; come risulta da tutti i sinodi provinciali, che si tennero in appresso. Verificatelo, se vi talenta, presso Natale Alessandro, diss. XII, secolo XV e XVI. Che se in alcuni luoghi si fe' opposizione alla pubblicazione del Concilio, ciò avvenne non mica in quelle cose che risguardavano i suoi canoni; ma unicamente rispetto a ciò che riferivasi alla riforma.

« Ma per dirmi che il Concilio abbia deciso la questione partendo dalla rivelazione, bisogna mostrarmi o sacri testi, da cui il Concilio sia partito, o testi appartenenti alle tradizioni che l'abbiano manodotto. » Nulla di più facile, sig. Professore, quanto il mostrarvi che il Concilio di Trento fu *manodotto dalla tradizione* nel risolvere che compete alla Chiesa la podestà di apporre al matri-

monio impedimenti dirimenti. Anzi questa prova ve l'abbiamo già somministrata enumerandovi i Concilii, che, nei primi secoli della Chiesa, di mano in mano dichiararono questi impedimenti medesimi. Consultate l'*Excerpta* di Egberto, Arcivescovo di Yorck, pubblicata verso il 747, e vi ritroverete un estratto di canoni antichi, che stabiliscono questi impedimenti. Un'antica collezione di questi canoni ci die' anche quel pio e saggio Benedittino che fu D. Luca d'Acheris, nel Tomo IX del suo Specilegio. Ora dee dirsi che la Chiesa avesse autorità di fare ciò che ha sempre fatto; altrimenti essa saria stata abitualmente usurpatrice, ciò che ripugna. Ond'è che Van-Espen medesimo confessò francamente che il Concilio di Trento venne a questa definizione, *seguitando il filo della tradizione* (1).

(1) Van-Espen, Ius ecclesiasticum universum, T. I, Part. II, Tit. 13, cap. 1°: « Constat iam a pluribus saeculis Ecclesiam, et quidem privative, et cum exclusione principum saecularium, impedimenta dirimentia inter catholicos ordinasse; eaque pro temporum et locorum circumstantiis nonnumquam extendisse vel limitasse, aut etiam relaxasse; ac per consequens negari non potest quin Ecclesia hac potestate, A PRIMIS SAECULIS PACIFICE USA FUERIT ». Quindi cita le parole di Gerbesio, ove si dimostra che la Chiesa non ha ricevuto tale autorità dai principi secolari, ma da Cristo; e che questa adoperò per proprio diritto dai primi secoli fino a'suoi tempi; e finalmente conclude il Van-Espen colle seguenti parole: « Igitur filum tradictionis insecuta Synodus Tridentina recte anathema dixit in eum qui

Ma in fin dei conti v'è tolto, sig. Professore, ogni pretesto ai cavilli; e non solo abbiamo deciso che la Chiesa può apporre impedimenti dirimenti al matrimonio, ma che questo è dogma di fede. La costituzione dogmatica di Pio VI *Auctorem fidei*, accettata da tutta la Chiesa, stabilì che il canone Tridentino è dogmatico. Il Sinodo di Pistoia nel 1786, adottando in parte gli errori di Lutero, avea insegnato, che il diritto di apporre al matrimonio

dixerit, Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta dirimentia, vel in iis constituendis errasse ». Trattarono la questione presente Gerdil, Trattato del Matrimonio, part. II, § 5°. Diodati in tre dissertazioni: I. Defensio Tridentinorum Canonum de Ecclesiae potestate in dirimentia Matrimonium impedimenta, adverso Launoium, Tamburinium, Nestium, aliosque recentiores, auctore Petro Deodato Neapolitano, Hierapoli 1786; II. Nuova difesa de'Canoni III, IV della sess. XXIV del Concilio di Trento, scritta da Pietro Diodato Napolitano, contro l'erroneo anonimo libro stampato in Cremona l'anno 1784; III. Terza difesa de'Canoni Trentini, sugli impedimenti matrimoniali, scritta da Pietro Diodato Napolitano, contro gli erronei libercoli stampati di recente in Napoli e divisa in due parti. — Megalopoli 1789. Lo stesso Diodato nel 1789 indirizzò da Megalopoli una lettera latina *Ad anonimum antecessorem Taurinensem, qua illustrantur eius editae ex typographia Soffietti, anno 1788, propositiones de potestate Ecclesiae in Matrimonia.* — Si riscontri ancora D'Itturiaga: l'avvocato Pistoiese, citato al tribunale dell'autorità, della buona critica e della ragione sulla podestà della Chiesa intorno ai Matrimonii. Genova 1789.

impedimenti dirimenti spettava al potere civile, e che la Chiesa non avrebbe potuto usarne se non nel caso che vi fosse autorizzata da una concessione espressa o tacita de'principi. Pio VI dall'alto della cattedra Pontificale, con un solenne giudizio condannò questi errori.

« La dottrina del Sinodo, egli disse, che asserisce appartenere soltanto ab origine alla podestà civile il diritto di apporre al matrimonio impedimenti di quel genere, che annullandolo diconsi dirimenti; e soggiunge, supposto l'assenso o la connivenza de'principi, la Chiesa costituire giustamente impedimenti che annullino lo stesso contratto del matrimonio, come se la Chiesa non abbia sempre potuto e non possa tuttavia ne'matrimoni de'cristiani per proprio diritto stabilire impedimenti che non solo vietino il matrimonio, ma anche l'annullino quanto al vincolo, e pei quali anche i cristiani che vivono in paesi infedeli sieno costretti a chiedere la dispensa, è sovversiva ed eretica. » Capite mo, è eretica questa sentenza del Sinodo di Pistoia, che avete ricopiato voi. Dal che ne deriva naturalmente essere un dogma di fede, che la Chiesa possa apporre di propria autorità impedimenti dirimenti al matrimonio, perchè l'eresia ha il dogma per correlativo. Del resto, lo stesso Codice francese supponeva questo principio, come apparisce dalle parole dette nel discuterlo e in ispecie da queste del sig. Carion-Nisas: « Oggidì può esservi

contratto civile e verun patto religioso; e viceversa, patto religioso e nessun contratto civile. Si può vivere colla stessa donna, sposa secondo la legge, e concubina secondo la coscienza; e sposa secondo la coscienza, e concubina secondo la legge ». La possibilità di tale conflitto viene a dire che la Chiesa ha la podestà di apporre al matrimonio certe condizioni, le quali ne tolgano la validità anche come contratto. Altrimenti non si potrebbe capire come una donna sposa, secondo la legge, potesse restar concubina, secondo la coscienza. E queste parole dimostrano ancora che nel senso istesso de' legislatori francesi le condizioni del Codice non poteano avere che un effetto esteriore e temporale. Di maniera che siccome sono validissimi in forza del diritto naturale certi contratti, sebbene vi manchi la sanzione del Codice civile; così a pari è validissimo il matrimonio non ostante gli impedimenti del potere temporale, quando si sono osservate le regole della Chiesa. E perchè gli impedimenti del Codice possano avere un effetto dirimente è necessario che la Chiesa glie ne attribuisca la facoltà. In altri termini, quanto risguarda il vincolo del matrimonio è d'esclusiva attribuzione della Chiesa. La quale è pura e netta la dottrina di S. Tommaso d'Aquino (in IV dist. 42, quest. 11, art. 2°): « La proibizione della legge umana non basterebbe a stabilire un impedimento del matri-

monio, se non intervenisse l'autorità della Chiesa, che vietasse la medesima cosa ».

Qui non finiscono ancora i vostri errori, e molte pagine ci resterebbero a scrivere se tutti li volessimo notare, e mettere in mostra i paralogismi co' quali li appoggiate. Ma perchè questa materia venne già ampiamente discorsa da altre penne più dotte e più profonde, noi ci teniamo paghi d'avere accennato per sommi capi i traviamenti della vostra ragione, e sul punto del matrimonio faremo fine riassumendo brevemente il principio cattolico.

Il Sacramento del Matrimonio fu da principio contratto natùrale e d'istituzione divina. Da poi sopravvenne la legge civile, e governandolo ne fe' un civile contratto. Quest' ultima qualità è accessoria, variabile come la legislazione di un popolo, e in conseguenza non può influire sulla sostanza del contratto, perchè le cose di diritto divino e naturale non soggiacciono ai capricci dell' umano legislatore.

Cristo venuto nel mondo confermò ed ampliò, per dire così, quel sacro sigillo che Dio da principio avea impresso al matrimonio. Ciò che era per lo innanzi un contratto divino lo elevò alla dignità di Sacramento.

I Sacramenti essendo stati affidati alla Chiesa, così anche venne commesso a Lei il Matrimonio. La Chiesa in conseguenza ha sola il diritto di dichiararne le condizioni, e la vera materia, inter-

pretando il diritto naturale, e il diritto positivo divino.

Siccome nel nostro Stato, che ha per sola religione il Cattolicismo, ne' cittadini cattolici non si può prescindere dalla loro qualità religiosa; così per la ragione medesima, trattando del Matrimonio, il nostro governo dee partire dal principio che questo è un Sacramento, e accettare tutte le conseguenze del principio medesimo.

RIEPILOGO

Il Pontefice Pio IX, nel condannare i vostri trattati, v' imputava d' avervi versato una *colluvie di errori*. Voi vi offendeste di simile imputazione, usciste fuori de' gangheri, e mandaste al pallio un libretto, ove, per difendere i trattati, raddoppiaste gli errori, mostrando così quanto fosse giusta la qualificazione appostavi dalla S. Sede. Questo intendemmo provare colle nostre osservazioni, e ci pare d' esservi riusciti. Levammo un saggio de' vostri errori, e in poche pagine ne cogliemmo grossi manipoli.

Errori nella Fede. Voi pervertite l' istituzione della Chiesa; e sotto il pretesto di spiritualizzarla, ne distruggete l' essenza. Lasciate al Cattolicismo poco più del pulpito e della parola: esso non ha nessun potere coattivo, nessun potere temporale nè diretto nè indiretto. Invece soggiace al dispotismo de' governi, i quali, sebbene infedeli, hanno una podestà indiretta sulle cose sacre, podestà negativa è vero, e che aggirasi unicamente sulle cose di disciplina non necessaria, ma podestà tale che basta a mettere in ceppi la Chiesa, e a legit-

timare i milioni di Martiri immolati dai Cesari nei secoli delle persecuzioni. Voi supponete lo Stato e la Chiesa come due potenze inimiche; e quindi siete tutto nello assegnare a quello mezzi per difendersi dagli assalti di questa. E i mezzi sono l'appello come di abuso, che rovinò, secondo Fleury, la disciplina ecclesiastica, e il regio *Exequatur*, che inteso alla vostra maniera salva tutte le eresie. Di più, una facoltà assoluta di *provvedersi*, concessa al governo; un diritto di prevalenza alla legge civile in caso di conflitto colla legge ecclesiastica; il potere di rendere definitive le decisioni dei Concili nazionali. Tutto lo studio vostro è menomare l' autorità Pontificia, nel mentre cercate accrescere e rinforzare l'autorità regia. Il Papa non è un libero Principe, che possa a suo arbitrio operare in tutta la Chiesa. Questa, secondo voi, è una dottrina invalsa nelle tenebre del Medio Evo. Le Chiese debbono governarsi per nazioni; ricorrere rarissimamente a Roma; e solo nelle questioni capitali. Il Pontefice è un Principe straniero, e i governi debbono tenerlo in conto d'una potenza estera, e ancor da meno, giacchè, mentre stringono trattati coi Principi stranieri, non debbono vincolarsi col Papa per via di concordati. Il Matrimonio è un contratto puramente civile. Il Sacramento non ha nulla da fare col contratto. Quindi il Matrimonio non è Sacramento, ma per questo s' intende una cosa totalmente estranea al

Matrimonio, cioè la Benedizione Nuziale. Gli impedimenti dirimenti sono del potere civile, il quale può apporli, toglierli, dispensarne a suo arbitrio. Quanto la Chiesa ha fatto a questo riguardo, fu mera concessione del Principe. A lui tocca giudicare le cause matrimoniali, e degli sponsali, e governare il medesimo Sacramento. Tanta autorità attribuite al principe, che se domani mettesse come impedimento dirimente del Matrimonio la professione del Cattolicismo, questo finirebbe colla presente generazione.

Errori di Storia. Oltre questi errori contro la fede, condannati da tanti Papi e Concili, da Giovanni XXII, da Benedetto XIV, da Pio VI, da Gregorio XVI, dal quarto Concilio di Laterano, dal Concilio di Firenze, e da quello di Trento, affastellate a migliaia gli errori storici, e fate vedere di non conoscere la Chiesa che da ieri, dimenticando così tutta la tradizione, che è uno dei fonti precipui della sua dottrina. Imputate a Bonifacio VIII d' avere sposato un' opinione che mai non ebbe in mente; a Claudio Fleury d'avere contraddetto il potere temporale dei Papi, mentre lo difende; a Melchior Cano di avere emesso la vostra dottrina sul matrimonio, laddove la ribatte; a S. Bernardo di aver dato un consiglio a Eugenio IV, quando era morto da tre secoli; al Concilio di Trento di non dire ciò che solennemente definisce; e tanti altri errori che spiattellate, ab-

biamo enumerato a suo luogo, lasciandone ancora intatta nel vostro libello una buonissima dose.

Errori di Logica. Ad ogni piè sospinto vi contraddite. Vi lagnate del Papa, che v'ascrisse opinioni che non sono le vostre, e poi queste medesime opinioni sostenete, e confessate avere sostenuto nei vostri trattati. Avete ne'vostri trattati la tesi che le Bolle risguardanti il dogma e i buoni costumi non soggiacciono tra noi all'*exequatur* regio, e poi volete nullo il Breve che vi colpì, perchè non sottoposto alla regia *visura*. Negate ogni maniera di potere temporale alla Chiesa, perchè non invada le attribuzioni del principato, il cui potere dee essere uno, pieno, indivisibile; e poi al principato date una potestà sulla Chiesa, senza badare che asseriste anche uno, pieno e indivisibile il potere ecclesiastico.

Quest'ultimo è il vostro principio cardinale, su cui si raggira tutta quanta la vostra teoria. Voi ci piantate che il potere civile dev'essere uno, supremo, pieno, indivisibile ne'suoi diritti, e quindi stabilite su questo le vostre argomentazioni, e dàllì sempre col ritornello, del potere supremo, indivisibile ed uno. Voi intendete risuscitare, a ciò che sembra, il famoso argomento della *corona rotonda*. Gli avvocati francesi abbracciarono prima di voi la stessa teoria, e per determinare fin dove i diritti della podestà laica si estendessero, dissero che il Circolo comprendeva tutto ciò che conteneasi dentro la periferia, e che la corona de're di Francia essendo ro-

tonda, tutto ciò che faceasi ne'dominii della corona, di qualunque natura, luogo, o persona fosse, tutto si apparteneva a lei. Lo stesso Montesquieu diè loro la baia scrivendo: « Chi ha mai visto fondare sulla figura dell'emblema d'una dignità i diritti reali di questa dignità medesima » ? (*Esprit des lois, liv.* 39, *c.* 16). Voi venite in campo collo stesso ragionamento. Il Papa è principe straniero; tutto ciò che egli fa, ordina, dispone nello Stato entra nella *corona rotonda*: quindi s'appartiene alla corona. Guai a chi rompe il circolo, a chi toglie un punto da suo luogo! È reo di fellonia. E con tali sillogismi andate innanzi. Ma un uomo come voi, che ama il progresso e se ne gloria, dovrebbe lasciar da parte queste frasche, che non si convengono più ai nostri tempi, e la *corona rotonda* è omai un anacronismo come la *tavola rotonda* del Re Arturo.

Però voi amerete il progresso a parole, ma il vostro libro contiene tali dottrine, che meschina la libertà se prevalessero. Noi abbiamo dimostrato, che Nerone medesimo potea invocarle. La libertà politica è una derivazione della libertà religiosa, e non può essere libero cittadino, chi non gode la libertà dei figliuoli di Dio. Ora i figliuoli di Dio non sono mai liberi, quando la Chiesa è in catene.

Cormenin nel suo *Pamphelet*: *Oui et Non*, faceva notare la gran differenza che correva tra la Pa-

storale dell'Arcivescovo di Lione, che proscriveva il *Manuel* di Dupin, e le dottrine medesime abbracciate in questo *Manuale*. Mentre l'Arcivescovo tenea conto della Costituzione francese, e a condannare il Dupin invocava perfino la sovranità del popolo, questo non potea a meno, per sostenere i suoi principii, che partire dalla massima: *Le roi ne tient que de Dieu et de son épée*. Chi ritoglie alla Chiesa il potere coattivo, d'ordinario vuole affilare la spada del principe! Chi sottomette ai suoi arbitrii la congregazione di tutti i fedeli, si piega facilmente a sacrificargli la libertà individuale dei cittadini. Riflettetec bene, sig. Professore: noi vi lasciamo con queste ultime parole che vorremmo fossero ben meditate da voi e da tutti i liberali che parteggiano con voi. Il secolo in cui nacquero le libertà gallicane, e prevalsero le vostre dottrine, fu in ispecie il secolo di Luigi XIV. Allora il principe, dopo aver invaso i diritti sacrosanti della Chiesa, esclamava: Lo Stato sono io.

APPENDICE

FRASEOLOGIA

DEL PROFESSORE NUYTZ

Credemmo ben fatto riunire sotto questo titolo una parte delle espressioni che adopera il prof. Nuytz parlando della S. Sede e del Romano Pontefice. Ci valgano di scusa nel caso che noi pure avessimo adoperato qualche forte parola a suo riguardo. Egli ne è in colpa; e vi ci ha tirato pei capelli.

« Queste Breve (*che condanna i trattati del Nuytz*), forse provocato da qualche nemico dell'indipendenza dello Stato, venne fuori come un fulmine (pag. 4). Alla subitaneità di quel Breve si aggiunge l'iroso piglio perchè gettati contro di me i più odiosi termini (pag. 5). Le proposizioni riferite nel Breve per le quali si è vomitata contro di me cotanta ira, mi provarono la mia innocenza (pag. 6). Riferendo nel Breve le mie parole o si era tolto o taciuto quanto o precedeva o susseguiva, o si era aggiunta qualche parola, forse ad arte, e con somma

malafede di qualche tristo, che, con inesatto elenco mandato a Roma, eccitò la pronunciata condanna (pag. 7). Egli è certamente ben a meravigliarsi che il Breve aspetti oggi a disapprovare e condannare col narrato piglio le mie dottrine (pag. 8). La mira (almeno così pare a molti) di chi provocò il Breve era di volgere contro il Governo, il quale cammina nelle vie del progresso, la pubblica opinione (pag. 8). Io dico ne'miei scritti che la Chiesa non ha podestà d'inferire forza. Sebbene me ne redarguisca il Breve Pontificio, non posso recedere da questa mia proposizione (pag. 23). Spiace alla Sede Pontificia che io nieghi alla Chiesa la podestà temporale tanto diretta che indiretta. Io persisto nella mia sentenza (pag. 28). Io penso che la Sede Pontificia non mi abbia bene inteso . . . Del resto, abbia essa o no bene inteso, a mio modo di vedere, la proposizione mia è una verità incontestabile (pag. 34). Non ho più alcuna cosa a soggiungere se non se, che se l'ho detto, l'ho detto con ragione; e di far rilevare come la doglianza della S. Sede sia singolare. La pretesa è veramente inaspettata: si vuole che la Chiesa possa nuocere alla società civile, e che questa non possa rimediarvi (pag. 48). L'aver dato questo insegnamento in faccia alla Sede Pontificia fu per me un altro grave delitto. Io per me credo di non aver fatto altro che dire la verità ed adempiere insieme al mio dovere verso il mio paese (pag. 55). Io sono persuaso che la S.

Sede non ha punto voluto così pronunziarsi, bensì penso che ella così operò perchè non mi ha inteso e non si è fatta un'esatta idea delle appellazioni per abuso (pag. 60). Anche quest'altro mio insegnamento incontrò la disapprovazione: io credo per altro che niuno possa da me dissentire (pag. 62). La condanna dei miei libri debbe riguardarsi come pronunciata, non sopra i miei libri, ma più veramente sovra un solo elenco di proposizioni mandato a Roma da qualche tristo, cui il progresso e la tranquillità del paese davano cruccio (pag. 72). Una dottrina quale è questa mia . . . . non potrebbe tanto facilmente respingersi, e ancor meno potrebbe aversi per temeraria (pag. 94). Il Papa, giudicando nel suo interesse personale, vuole oggi condannare tutti questi Vescovi, fra cui, senza fargli oltraggio, tanti santissimi e venerabili (pag. 98). Guai se l'infallibilità del Papa fosse un dogma: in faccia a un tale errore di Pio IX la Chiesa Cristiana Cattolica avrebbe cessato di esser vera (pag. 106).

Ben mi meraviglio che la Sede Pontificia mi abbia fatto un'accusa di dire, che il Sacramento consista nella Benedizione Nuziale (pag. 115). Ecco tre proposizioni incriminate nel Breve; proposizioni che sostengo e sosterrò energicamente (pag. 117). Se pure è vero che la S. Sede abbia voluto condannare la proposizione mia, con cui do al governo civile la podestà di stabilire impedimenti dirimenti, una tale condanna diviene inconcepibile (pag. 139).

Io mi persuado sempre più che si sia giudicato a Roma senza vedere i miei libri e solamente sovra un elenco di proposizioni mandato da qui per cura di qualche tristo (pag. 161).

Ho voluto esporre in complesso il mio insegnamento, acciò si vedesse in quale indegna maniera io sia stato trattato (*ib.*). Già quindi s'intende perchè la Sede Pontificia che teme di vedersi sottratto da essa un ricco tesoro, non voglia sentire le mie proposizioni (pag. 163). Il Breve del Papa avendo disdetta questa proposizione, io, mentre ammetto di averla emessa, me ne fo sostenitore (pag. 164). Questa proposizione, che certamente è contraria agli interessi pecuniari delle curie ecclesiastiche, ... venne condannata nel Breve del Papa (pag. 172).

Per ammettere tali errori (le dottrine del Papa) io dovrei rinnegare i diritti più sacrosanti dello Stato e della patria (pag. 178). Potrebbero anche scagliarsi contro di me tutti i fulmini del Vaticano; ma, convinto di essere nella via del retto, e del dovere, non mi rimuoverei di un filo, e starei saldo e fermo nelle mie proposizioni (pag. 179). » Tutti gli eretici da Simon Mago ai nostri giorni, diceano d'aver la convinzione *di essere nella via del retto e del dovere*. Il professore Nuytz dee essere pieno di ammirazione perchè stettero saldi e fermi, e scriverli nel Catalogo dei Santi.

IL PROF. NUYTZ

E LA REVISIONE ARCIVESCOVILE

Il Professore Nuytz nota spesso che le sue proposizioni leggevansi ne'trattati venuti in luce colla approvazione Arcivescovile. Ecco alcuni documenti a questo proposito. L'Arcivescovo di Torino ci scrivea in data del 29 ottobre 1851:

Preg.mo Signor Teologo,

« Alla sua interrogazione, se sia vero quanto venne asserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Savoia, cioè, che nel 1846 io abbia approvato i trattati del sig. profess. Nuytz, ora condannati dalla S. Sede, rispondo: che se si tratta d'approvazione mia personale, è falso; e qualora sgraziatamente la cosa sussistesse, ***non avrei atteso a quest'ora a pubblicare una dichiarazione***, nella quale, riconoscendo e ***ritrattando il mio errore***, mi sarei sottomesso ***sinceramente ed interamente*** alla decisione della S. Sede. Se poi si tratta d'approvazione indiretta, cioè per mezzo del revisore Arcivescovile, nulla posso dirle di preciso; perchè, non avendo qui il libro, non posso riconoscerlo, come non posso nemmeno riconoscere, se la condanna colpisca veramente l'edizione del 1846, ovvero altra più recente; giacchè potrebbe anche essere che gli errori fossero stati

aggiunti posteriormente alla legge che sottrasse la stampa alla revisione ecclesiastica. Dirò solo, che nel primo caso non mi potrebbe correre altro dovere, che quello di provvedere in modo, che il sig. Revisore non potesse più commettere altri simili errori; ma ognun sa, che la sovracitata legge mi dispensa pur troppo da siffatta misura. Nel secondo niuna colpa avrebbe il medesimo, al quale solo dovrebbe premere di *far conoscere pubblicamente* la cosa a *sua giustificazione*. Tanto debbo significarle, ecc.

Lione, 29 ottobre 1851.

† LUIGI, Arciv. di Torino ».

Dietro questa lettera pubblicatasi nel N° 132, anno IV, dell'*Armonia*, il Professore Ghiringello scrivea allo stesso giornale la lettera seguente:

Preg.mo Signore,

Torino, 3 novembre 1851.

La lettera di Monsignor Arcivescovo, riferita nel numero 132 del giornale da Lei diretto, e l'articolo che l'accompagna, mi impongono il dovere di fare la seguente rettificazione e dichiarazione, che la S. V. favorirà inserire testualmente nel prossimo numero di mercoledì.

Anzi tutto debbo, ad onore del vero, ricusare la lode che mi si tributa, d'essere *versatissimo in ogni*

maniera di disciplina; laddove l'anno scorso un suo collaboratore con più di verità, sebben non senza iperbole, si tenne pago di chiamarmi *erudito in punto d'esegesi biblica* (V. *Prima Settimana d'Agosto nella città di Torino* 1850, pagina 12). L'essermi consecrato a questo ramo speciale di scienza, ed il conoscermi poco versato nelle dottrine canoniche, fecero sì che con molta esitazione mi sono lasciato indurre a rivedere le *Institutiones iuris canonici* del chiarissimo professore Nuytz da lui pubblicate nel 1844; e non so se tutto il primo volume dei quattro in cui è divisa l'altra sua opera: *In ius ecclesiasticum universum tractationes*: il che feci mosso dalle istanze dell'egregio Professore, nella di cui dottrina e religione tanto io meritamente confidava, quanto egli aveva fiducia, sebbene immeritata, nel mio sapere. Ma avendo conosciuto per prova la gravità dell'impresa fermai di ritrarmene, e lo pregai di volersi rivolgere, siccome fece, ad altro più dotto e competente revisore. D'allora in poi non ne seppi altro. Nè ho creduto che a proposito della condanna d'un libro, dovesse il revisore riconoscere e ritrattare il suo errore, segnatamente quando, come nel caso mio, fù omesso nella stampa il visto e il nome del revisore. Ma poichè al silenzio dell'editore supplì il giornalista; e pare a Monsignor Arcivescovo ch'io debba *far conoscere pubblicamente la cosa a mia giustificazione*, io dichiaro espressamente che per quanto il Breve di S. S.,

condannante i trattati del professore Nuytz, ha tratto alla parte de'medesimi da me licenziata alle stampe, io *mi sottometto sinceramente ed interamente alla decisione della S. S.* Così sarà a tutti palese che, se Monsignor Arcivescovo avrebbe potuto delegare un revisore più esperto ed addottrinato, io non ho però tradita la fiducia che volle in me riposta, essendomi sgravato d'un peso accollatomi, tosto che lo riconobbi superiore alle mie forze; ed avendo per ciò di per me stesso sin d'allora *provveduto* perchè, qualora fossi inavvedutamente incorso in qualche *errore, non potessi più commetterne altro simile.* Così pure sarà chiarito l'egregio mio collega che se, malgrado il mio buon volere e la sua arrendevolezza, io non sono riuscito a purgare i suoi scritti, per la parte da me riveduta, da errori, la di cui possibilità egli stesso aveva preveduto (*Iuris ecclesiastici institutiones*, pagina 18), ciò vuolsi ascrivere a difetto di scienza, e non di zelo.

Colgo quest'opportunità per profferirmi

Della S. V. Preg.ma

Dev. Obb.mo Servo

Teol. Giuseppe Ghiringhello.

La lettera del professore Ghiringhello provocò la seguente del Canonico Vogliotti, stampata nel N° 135 dell'*Armonia*, anno IV:

Preg.mo Signor Direttore,

Torino, il 7 novembre 1851.

L'amicizia, che da parecchi anni mi stringe al chiar. prof. Ghiringhello, ed il dovere di allontanare da me il sospetto di adesione a dottrine riprovate dalla S. Sede, mi costringono a rompere il da me desiderato silenzio rispetto ai trattati del signor professore Nuytz.

Io dichiaro adunque apertamente: 1° Che ho letto e segnato per la revisione arcivescovile il primo trattato stampato nel 1846, ed il principio del terzo, stampato verso il fine del 1847; e che non ho mai inteso, siccome non intendo di approvare le proposizioni erronee, che, o per mia inavvertenza e difetto di scienza, o comunque altrimenti siano trascorse nella stampa di detti trattati;

2° Che qual figlio obbediente della cattolica romana Chiesa mi sottometto *sinceramente* ed *interamente* al Breve di S. S. Papa Pio IX, in data delli 22 agosto 1851.

Mentre prego V. S. d'inserire testualmente questa mia lettera nel foglio di lunedì prossimo, con distinta considerazione mi profferisco

Dev.mo suo Servitore
Can. Al. Vogliotti.

IL PROF. NUYTZ

GLI ERETICI ANTICHI E I PAPI.

Riportiamo dalla *Civiltà Cattolica* una nota nella quale si mostra ciò che toccammo nel corso delle nostre osservazioni, che non sono recenti gli errori del Nuytz; ma prima di lui furono detti e sostenuti dagli eretici antichi e condannati dai Papi e dai Concili. Questo confronto potrebbe estendersi assai più chi ne avesse la voglia; ma basta il presente per confortare la nostra osservazione.

NUYTZ, *Prop.* I. *La Chiesa non ha potestà d' inferire la forza* (fisica).

Marsilio da Padova nel suo libro int. *Defensor paus.*, distint. III, concl. IV. *Principatum seu iurisdictionem coactivam supra quemcumque clerum aut laicum, etiamsi haereticus esset, nullum Episcopum, vel Sacerdotem in quantum huiusmodi ullam habere.* - E nella concl. 30. - *Haereticos omnesque delinquentes et arcendos poena vel supplicio temporali indicare iudicio coactivo poenasque personales infligere ac reales exigere ad solius principantis auctoritatem pertinere.* - CONDANNATO dall'Università di Parigi, poi da Giovanni XXII nel 1327, colla costituzione *Licet*, ACCETTATA DALLA CHIESA. — CONFUTATO da Zaccaria (opusc. *Rendete a Cesare ciò che è*, ecc.) e dal Devoti (*Instit. can.*, lib. IV, tit. I, nota 1, 2, 3, 4, 5.)

NUYTZ, *Prop. II. La Chiesa non ha potestà temporale nè diretta nè indiretta.* Dichiara, *che il poter*

proprio della Chiesa consiste nel predicare, amministrar i Sacramenti, dichiarare i dogmi, regolare gli uffizi degli ecclesiastici ministri, e simili.

Huss, Marsilio, Lutero, ecc., tennero il medesimo sentimento. Vedi Devoti (*Instit. can.*, lib. III, tit. I, § IV, nota 1. — CONDANNATO da Giovanni XXII e da Benedetto XIV nella costituzione *Ad assiduas*, *etc.* — CONFUTATO ampiamente dal Bianchi (*Della potestà della polizia della Chiesa*, lib. I, cap. V, e altrove).

NUYTZ, *Prop. III. Alla potestà civile, benchè l' eserciti un governo infedele, compete* (sulla disciplina non necessaria) *una potestà indiretta negativa sulle cose sacre, ossia sul governo spirituale. Il civil potere, se la potestà ecclesiastica gli arrechi danno, può provvedere alla sua indennità colla potestà indiretta negativa sulle cose sacre. Nel conflitto delle leggi delle due potestà prevale la legge civile.*

Gerdil (*Animadv. in comment. Iust. Febr. in suam retract. Posit. ult.*) tratta delle torbide fonti del Launoy e del Dupin, e potea aggiungere delle avvelenate di Cristoforo Pfaff e di Boemero. Se avesse scritto qualche anno dopo, avrebbe aggiunto certamente l' Eybel, *Intr. in ius eccl. cathol.*, opera proibita, e -- CONDANNATA con Decreto 16 febbraio 1784, e inserita all' Indice. -- CONFUTATA dal med. Gerdil, loc. cit. V. anche Bianchi contro Giannone, e Pplips *Del Diritto Ecclesiastico nei suoi principii generali;* § 115 e 116.

NUYTZ, *Prop. IV. Al potere civile compete il diritto chiamato di exequatur.* Giovanni II, Re di Portogallo, s' arrogò tal diritto. -- RIPROVATO da Innocenzo VIII.

Per ubbidire (a questo) *come principe cattolico, fece tutto come lo mandarono a chiedere.* Così il suo cronista Garzia de Resende, V. Zaccaria, *Antifebr. Vindic.*, tom. IV, diss. XII, c. 2.

NUYTZ, *Prop. V. Compete al potere civile il diritto di appellazione per abuso contro la Chiesa, quando ella fa cosa, che arreca danno alla società civile e viola la disciplina ecclesiastica.* I gallicani sostennero codesto diritto, detto da Fénélon *l'abus énorme de l'appel comme d'abus*; corollario (lo confessa il Nuytz) delle proposizioni precedenti. -- RIPROVATO dal *Concilio di Trento,* sess. 25, *De Refor.*, cap. III. *Nefas autem sit saeculari quilibet magistratui, ecc.* -- CONFUTATORI Charlos ed il Zaccaria, *Antifebr. Vindic.*, tom. IV, diss. XII, c. 3.

NUYTZ, *Prop. VII. Il Breve dice, che questo* (l' insegnamento del Nuytz) *priva la Chiesa della sua potestà coercitiva .... Quest' imputazione io non l' accetto* (formola gianseaistica). E non l'accetta l'A. perchè spiega a modo suo il potere coercitivo. Vedi il Nuytz stesso, § 39. Il Richerio lo spiegava allo stesso modo nell' opera *De potest. eccl. in veter. tempor.* — CONDANNATO (oltre la S. Sede) dal Concilio di Sens, li 13 marzo 1612, e dal Concilio d'Aix, li 24 maggio dell' anno medesimo. -- CONFUTATORI Duval, Pelletier, Giovanni Boucher, Giovanni Eudemone, Gautier, Sismond, Veith, Bianchi, *Della potestà e della polizia della Chiesa*, tom. V, part. 2.a, pag. 614.

NUYTZ, *Prop. VIII. Niente osta che il Pontificato si trasferisca dal Vescovo e dalla città di Roma ad altro Vescovo e ad altra città, per fatto o di un Concilio*

generale, o di tutti i popoli della Cristianità. Febronio, *De stat. eccl.*, cap. II, § III, afferma che il primato possa trasferirsi dalla Sede romana ad altra Sede. — Si ritratta, *Iust. Febr. Retract. pos. IX*. La medesima proposizione, affermata già da altri, era stata censurata da Bened. XIV. *De Synod. dioeces.*, lib. II, cap. I, § 1. — Confutato da Gerdil, *Animadv. in comm. Iust. Febr. in suam retract. pos. IX.*

NB. Le giunte del Nuytz, che *la traslazione possa farsi eziandio dal Vescovo di Roma ad altro Vescovo per fatto o di un Concilio generale, o di tutti i popoli della Cristianità*, sono al tutto eretiche e fondate sul sistema luterano. Vedi il Veith, *De Rom. Pontif. prim. posit. VIII, IX et X.*

Nuytz, *Prop. IX. La dottrina di coloro, che equiparano il Pontefice ad un libero principe, e che gli danno diritto di agire in tutta la Chiesa, ha prevaluto soltanto nel Medio Evo, e se ne rimarcano ancora oggi gli effetti.* Marc'Antonio De-Dominicis dice altrettanto. Lib. *de Rep. Eccles.*, massimamente nel lib. I, cap. 13, e nel lib. II. — Condannato non solo dalla S. Sede, ma ancora dall'Università di Parigi, li 15 dicembre 1617. — Confutato da Nicola Coeffetan nella sua opera *Pro sacra Monarchia Eccles. cath. apost. rom.*

Nuytz, *Prop. X. Non si può comportare, che si dica aver Cristo elevato il Matrimonio alla dignità di Sacramento. -- Il Sacramento del Matrimonio consiste nella sola Benedizione Nuziale. Il Sacramento del Matrimonio è un mero accessorio del contratto del Matrimonio.* Anonimo. *Esame di due quistioni importanti*, ecc. Altro anonimo. *Diritto libero del sovrano sul Ma-*

trimonio. « Costoro, dice il Gerdil, *Tract. de Matr.*,
» *disc. prelim.*, mostrano bensì voler concedere, che
» sia stato da Cristo instituito un Sacramento per
» santificare il Matrimonio; ma contro l'universale
» senso della Chiesa negano apertamente, che il
» Matrimonio stesso sia stato da Cristo fatto Sacra-
» mento...... sistema mostruoso ed ereticale. » —
CONDANNATA la seconda fra le opere summentovate. *Decr. 7 agosto* 1786. — CONFUTATA siffatta eresia dal Gerdil nella op. cit., loc. cit.

L'ABATE LEQUEUX

E IL PROFESSORE NUYTZ

Nello stesso decreto della S. Congregazione dell'Indice (27 settembre), che porta la condanna delle *Istituzioni di diritto ecclesiastico* di Giovanni Nepomuceno Nuytz, si proscrive il *Manuale di diritto canonico per uso de'seminari, adatto ai tempi* dell'abate Lequeux, vicario generale dell'Arcivescovo di Parigi. Il Papa riprova l'errore dovunque, in qualsiasi tempo, qualunque persona o penna abbia avuto la disgrazia di scriverlo e pubblicarlo. Tra la proscrizione delle due opere vi corre questa differenza soltanto, che il Pontefice ha tenuto più gravi, più fatali, e in maggior numero gli errori

del Nuytz, onde solennemente li ha segnalati con un apposito Breve; laddove il *Manuale* del Lequeux è soltanto vietato nel decreto della S. Congregazione, e con minore severità.

L'abate Lequeux non s'è saputo ancora emancipare dalle tirannie gallicane del 1682, che costarono tante pene e tanto sangue nella rivoluzione del 1789 al Clero francese; e facendone nel suo manuale una troppo larga ed ardita applicazione, venne ad offendere la dottrina della Chiesa. Attingendo a fonti proscritte, come il Fleury, il Van-Espen, il Gerbais, insinuò negli animi de' suoi discepoli dubbi che non sono, principii falsi, fatti insussistenti, ragionamenti erronei, e generalmente uno spirito poco amico allo spirito del cattolicismo, e se non altro poco ossequente alla S. Sede. Il dotto e savio Arcivescovo, che l'avea preposto all'insegnamento, non se ne avvide, distolto forse da altre occupazioni; oppure non seppe conoscere tutto il male che poteano arrecare ai giovani chierici le dottrine del manuale. E fin qui non c'è che un abbaglio per parte de' due illustri personaggi; e questo, ben lungi dal potersi volgere a rimprovero, riesce ad onore, quando con obbedienza e rispetto se ne fa piena e religiosa emenda. Di fatto così fu. L'abate Lequeux, conosciuto appena il decreto della S. C. dell'Indice, indirizzò il 12 ottobre la seguente lettera al Nunzio Apostolico, a Parigi:

« Monsignore,

» Ricevetti ieri sera la comunicazione che vi siete compiaciuto di farmi del Decreto della Congregazione dell'Indice del 27 settembre 1851, e m'affretto a deporre nelle mani di V. E. la dichiarazione seguente:

» Avendo consacrato l'intera mia vita al servizio della Chiesa, e temendo d'essere in questa circostanza occasione di scandalo, dichiaro di *sottomettermi umilmente* al giudizio che la Congregazione dell'Indice ha emesso sull'opera da me pubblicata col titolo: *Manuale compendium iuris canonici, iuxta temporum circumstantias accomodatum.*

» Degnatevi di gradire l'omaggio del mio profondo rispetto.

» *Di V. E.*,

Umil.mo Servitore
» Lequeux, Vic. gen. »

Questa lettera aggiunge un nuovo merito agli antichi dell'abate Lequeux; e ne' tempi che corrono principalmente serve a dare un esempio edificantissimo. Noi andammo sempre convinti che l'umiltà cammina di conserva col sapere; e una prova sempre maggiore ce ne somministrano i nomi illustri di Lequeux, di Ventura e di Rosmini. Il Clero francese del resto ha innanzi agl'occhi l'illustre esempio di Monsignor Fénélon, quell'angiolo di scienza e di

virtù; il quale sebben Arcivescovo di Cambrai pubblicò un libro intitolato: *Spiegazione delle massime dei Santi*, ove, accordando troppo alla carità e togliendo molto alla speranza, si scostava dai veri principii della mistica, declinando al fatale quietismo di Molinos. Per lo che Innocenzo XII, dopo nove mesi di esame, condannò il suo libro nel 1699; e il grande Arcivescovo, senza ricorrere a distinzioni, senza allegare pretesti, docilmente e pienamente si sottomise alla condanna. Anzi scrisse egli stesso una *pastorale* contro il suo libro, annunziandone la proscrizione; e per dare alla sua diocesi una prova del suo pentimento, fe' costruire per l'esposizione del SS. Sacramento un sole sostenuto da due angioli, uno dei quali calpestava parecchi libri eretici, e tra questi era il suo, sebbene la qualificazione di eresia non mai venisse data a veruna delle proposizioni proscritte. Questo bell'esempio, come dicemmo, sta agli occhi del Clero francese; e la lettera dell'abate Lequeux ci prova, che i figli non sono degeneri dagli avi. Vescovi e preti sono uomini e fallibili per natura; non è mai disonorante per loro cadere in fallo, se hanno il coraggio e la virtù di riconoscere ed emendare l'errore.

L'abate Lequeux, mandando all'*Univers* di Parigi la sua dichiarazione, vi univa la nota seguente:

« La sincerità della dichiarazione che precede, non m'impedisce di reclamare contro parecchie asserzioni contenute in un articolo della *Corrispon-*

denza di Roma del 23 luglio, ove si travisa la dottrina e lo spirito del mio libro. Io non credo vantaggioso pel momento entrare in discussione su queste diverse asserzioni. E penso che sia ancora meno opportuno d'intavolare una polemica rispetto a parecchi altri punti, che potrebbero essere legittimamente difesi. Ma considerando le speciali circostanze in cui ho passato una gran parte della mia vita, credo dover dichiarare che la mia coscienza non mi rimprovera d'aver sostenuto scientemente verun sentimento contrario all'insegnamento della Sede Apostolica, per la quale professo e raccomando agli altri una perfetta sottomissione. Io non veggo poi in alcuna maniera, che v'abbia la menoma relazione tra le mie opinioni e le dottrine condannate dal N. S. P. il Papa nel professore Nuytz, *dottrine delle quali la maggior parte sono esplicitamente e direttamente combattute nel mio manuale* ».

La *Corrispondenza* di Roma forse avea affastellato troppe proposizioni, giudicandole tutte egualmente. Essa avea stabilito che il libro del Lequeux era *cattivo per principio.* Con tale criterio riprovando lo spirito dell'Autore, ne riprovava con soverchia facilità la maggior parte delle deduzioni, non lasciando luogo all'interpretazione benigna. Imputava, per esempio, al Lequeux questa tesi; che i *decreti dell'Indice non obbligano strettamente.* Ora la

sottomissione del Lequeux prova ch'egli non ha detto o non ha voluto dire così.

Ma, d'altra parte, fu ottimo consiglio questo dell'onorevole Abate di schivare per ora una polemica, siccome quella che avrebbe potuto riuscire ad inasprire gli animi, e a gettare qualche sospetto sulla lealtà della sua sottomissione. Oh potesse il suo esempio generoso far frutto in Piemonte!

Noi ci affrettiamo a notare che l'abate Lequeux protesta di non aver nulla di comune nel pensare col Professore Nuytz: anzi dichiara di aver combattuto nel proprio manuale le sue eresie. Certo non vi sarebbe bisogno d'altra prova, per dimostrare che son tali parecchie proposizioni del Professore torinese, avendolo denunziato solennemente il Pontefice. Ma vi hanno parecchi che pretendono sapere più di cattolicismo che il Papa, e alle sue decisioni, comunque sieno, trovano sempre a ridire. Ora, costoro non avranno che osservare sul giudizio dell'abate Lequeux, non potranno imputarlo di soverchio papismo, ed avendo con tutta l'espansione dell'animo accolta la parola dell'Arcivescovo di Parigi, faranno buon viso alle proteste del suo degnissimo Vicario generale, e s'adopereranno onde qui in Torino ne sia imitato il glorioso esempio.

LETTERA PASTORALE

dei Vescovi della provincia ecclesiastica di Savoia che condanna il libro del prof. Nuytz intitolato:

IL PROF. NUYTZ A' SUOI CONCITTADINI

Dopo dieciotto secoli, C. F., la Chiesa di G. C. fu in questo mondo come un vascello quasi sempre battuto dalla tempesta. Le aperte persecuzioni che inaffiarono la terra del sangue di un sì gran numero di martiri, le riuscirono meno dannose che gli attacchi insidiosi e quasi continui degli eretici. Simone Mago, Valente, Ario, Nestorio, Pelagio, Fozio, Lutero, Calvino, Giansenio, Voltaire, Rousseau, sono nemici formidabili che non fecer, per così dire, che sottentrarsi sul campo di battaglia dopo la morte del Salvatore sopra il Calvario fino ai nostri giorni. Malgrado queste lotte incessanti, la Chiesa di G. C. continua a progredire maestosa attraverso i secoli, col sacro deposito de' Comandamenti di Dio, col simbolo degli Apostoli, col simbolo di Nicea e quello di S. Atanasio, coi Canoni de' Concilii, e le costituzioni degli Apostoli, che sono la regola della sua fede e della sua disciplina. Tutto muta intorno a lei: essa sola non muta mai. G. C. era ieri, è oggidì e sarà nei secoli de' secoli: *Iesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula.* Hebr. 13, 8.

Innanzi di salire al Cielo il Salvatore disse a' suoi Apostoli: « Ogni podestà m'è data in cielo e sulla terra; andate, ammaestrate tutte le nazioni, insegnate loro a praticare tutto ciò che v' ho insegnato io me-

desimo: ecco che io sono con voi sino alla consumazione de' secoli ». Matt. 28, 20. Queste furono le ultime parole. Pronunziandole egli ha imposto alla sua Chiesa l'obbligo di vegliare constantemente alla conservazione della sua dottrina; le ha confidato il più prezioso di tutti i depositi, il sacro deposito della fede, il deposito di quelle sante verità che debbono essere eternamente la luce del mondo, ed il sale della terra. Egli promise per ciò d'essere con lei ogni giorno, e di assisterla fino alla fine dei tempi. È per compiere questo sacro dovere, che in tutti i secoli essa ha proscritto le cattive dottrine di mano in mano che gli eretici venivano a spargerle nel campo del padre di famiglia. Il Concilio di Nicea condannò la *Thalia* di Ario, il quinto Concilio generale ha condannato i libri di Teodosio di Mopsuestia, i tre capitoli e parecchi scritti di Origene.

Leone X ha condannato gli errori di Lutero; Pio V, Gregorio XIII e Urbano VIII condannarono i libri di Bajo; Innocenzo X e Clemente XI condannarono le cinque proposizioni di Giansenio; Pio VI ha condannato gli Atti del Concilio di Pistoia colla Bolla *Auctorem fidei*. In esecuzione dei decreti del Concilio di Trento i Sovrani Pontefici che regnarono da quel tempo sino ai nostri giorni, condannarono successivamente un gran numero di cattivi libri. Parimente le Assemblee del Clero di Francia condannarono altre volte molte proposizioni erronee. Per mezzo di questa costante vigilanza i Concilii, i Papi ed i Vescovi ebbero cura di proscrivere i principali errori, le principali eresie, di tratto in tratto che si

spandevano nel mondo, per conservare il deposito della fede in tutta la sua purezza. Ma lo spirito di errore che ha tutte le passioni a suo servizio, fa vedere nei suoi assalti una fecondità di mezzi, un'attività ed una destrezza tremendi: è un Proteo chè si traveste, ricompare ogni giorno sotto nuove forme, con nuovi combattenti e con armi novelle. Ogni giorno la Chiesa altresì è costretta a prendere contro di lui nuove misure, ed a sostenere nuovi combattimenti. Qualunque sia il loro nome e il loro stendardo, qualunque sieno le loro stesse divisioni, i suoi nemici sono sempre in lega e sempre d'accordo, quando si tratta di farle guerra: sola è costretta a tener testa a tutti nello stesso tempo, e malgrado la sua debolezza apparente, ella sussiste, ella ha diciotto secoli di vita, ella è ciò che è sempre stata, Cattolica, Apostolica e Romana, mentre che i suoi nemici soccombono gli uni dopo gli altri, e ricadono successivamente nell'oscurità del nulla. Così sarà sempre, perchè G. C. le accordò dall'alto del Cielo la protezione che le ha promesso. Egli ha detto al Principe degli Apostoli: « Tu sei Pietro, e sopra questa pietra io edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'Inferno non prevarranno contro di essa; il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno ». Matt. 24, 35. Tutto ciò che avvenne altre volte, N. C. F., va rinnovandosi ogni giorno fra noi con qualche modificazione: vi passa poca differenza quaggiù tra ciò che fu, che è, e che sarà. *Quid est, quod fuit? Ipsum quod futurum est.* Ecc. 1, 9. Da qualche mese in qua molti fra voi si mostrarono stu-

piti del nostro silenzio; molti fedeli, molti padri di famiglia, molti pastori si volsero successivamente a noi per chiederci istruzioni e regole di condotta riguardo a certi errori, a certe nuove eresie, che si riproducouo in mezzo a noi in modo affliggentissimo e scandalosissimo. Dio ci ha stabiliti sentinelle in Israele: i fedeli ci domandano se nulla è avvenuto durante la notte: *Custos, quid de nocte?* Is. 21, 11. Noi mancheremmo ad un dovere essenziale del nostro ministero, se differissimo più lungamente alle questioni che ci vengono fatte. Da circa tre mesi tutti i giornali vi parlano quasi ogni dì di un Breve di S. S. il Papa Pio IX, del 22 agosto p. p., con cui condanna due opere del dottore Nuytz, professor di Diritto Canonico nell'Università di Torino. Questa condanna essendosi già sufficientemente conosciuta, non crediamo necessario dovervene parlare minutamente. Ci restringeremo a dirvi che noi aderiamo pienamente e sinceramente a tutte le disposizioni che vi sono contenute, e che, dopo averne preso conoscenza, non ci resta, secondo i principii generalmente ricevuti nella Chiesa cattolica, che a ripetere con S. Agostino: « Roma ha parlato, la causa è finita »: *Roma locuta est, causa finita est* (1).

(1) Questo Breve non essendo stato pubblicato officialmente finora negli Stati di S. M., ci si domanda se coloro che lo conoscono per mezzo dei giornali od altrimenti debbano sottomettervisi e riguardarne le disposizioni come obbligatorie. Noi crediamo dover rispondere: 1° Che secondo gli usi ricevuti i Vescovi potrebbero pubblicarlo senza *exequatur*. Questa eccezione è formal-

Ma dopo la sua condanna il medesimo autore pubblicò un altro scritto intitolato: *Il prof. Nuytz a' suoi concittadini. Torino* 1851. Di questo ultimo scritto soltanto veniamo ad intrattenervi oggidì. Ora leggendolo si vede che l'autore vi riproduce tutte le proposizioni di già condannate nelle opere precedenti; le afferma in una maniera ancora più decisa, e intraprende di giustificarle. Egli è anche qualche volta più scismatico e più protestante in quest'ultima opera che non lo fosse nelle altre; vi sostiene apertamente che il governo civile, anche quando è confidato ad

mente espressa nell'istruzione indirizzata dal Papa Benedetto XIV ai Vescovi degli Stati del Re nel 1741, e approvata dal Re Carlo Emanuele III il 17 gennaio 1742; vi si legge ciò che segue: « Dalla semplice visura » poi resteranno eccettuate le Bolle dogmatiche in ma» teria di fede, le Bolle e i beni regolativi del ben vi» vere e dei santi costumi » (ibid. art. 3). 2° Che nel caso in quistione la pubblicazione ufficiale non è necessaria acciocchè le disposizioni del Breve sieno obbligatorie; « È vero, dice Cabassuzio, che in generale le » leggi non obbligano prima di essere state pubblicate, » ma non è così dei decreti dogmatici che obbligano tutti » coloro che li conoscono, anche quando non vennero » pubblicati nella provincia ». *Juris Canonici Theor. et Praxis*, L. 1, c. 4, n. 6. È perciò che tutti i decreti del S. Concilio di Trento risguardanti la fede, sono tenuti come obbligatorii in Francia, comechè non vi sia stato ufficialmente pubblicato. Che il Breve del 22 agosto sia dogmatico, è cosa incontestabile, perchè le dottrine del dottore Nuytz vi sono condannate come eretiche e come scismatiche.

un principe infedele ha sempre un potere indiretto negativo nelle cose sacre e sul governo spirituale della Chiesa, che in un caso straordinario la Chiesa potrebbe togliere il Papato ad un Vescovo, e darlo ad un altro; che il Concilio nazionale costituisce un ultimo grado di giurisdizione amministrativa; che ciascun paese dovrebbe costituirsi in Chiesa nazionale; che in virtù del potere negativo che ha sulle cose sacre, il governo potrebbe costringervi i Vescovi; che secondo l'opinione più fondata l'autorità temporale e l'autorità spirituale del Papa sono incompatibili; che la Chiesa non può da se stessa stabilire impedimenti dirimenti sul matrimonio; che se talvolta li stabilisce è per concessione del potere civile; che lo Stato può d'ora innanzi riservare a sè solo il diritto di stabilirne e di dispensarne; che il decreto del Concilio di Trento, il quale pronunzia l'anatema contro coloro che negano alla Chiesa il diritto di stabilire impedimenti dirimenti, non è dogmatico, e che bisogna intenderlo come un diritto accordato dall'autorità civile; che la forma stabilita dal Concilio di Trento sotto pena di nullità cessa di obbligare quando lo Stato ne prescrive un'altra, e vuole che il matrimonio celebrato sotto questa nuova forma sia valido; che per la loro natura le cause matrimoniali sono di competenza del foro civile. Egli è adunque evidente che quest'ultima opera del prof. Nuytz racchiude proposizioni rispettivamente false, temerarie, scandalose, erronee, ingiuriose alla S. Sede, sovversive del governo e costituzione della Chiesa, scismatiche, eretiche, tendenti a rinnovare il sistema dei

protestanti che sottomettono in tutto la Chiesa al potere civile, e manifestamente contrarie a' decreti del S. Concilio di Trento (1).

Sul principio di questo scritto, l'autore cita la protesta da lui inserita nella prefazione delle sue istituzioni: « se malgrado la rettitudine delle nostre intenzioni, vi diceva egli con grande apparenza di modestia, ci sfuggisse qualche espressione riprovevole, noi qui ci protestiamo di non credere, e di non professare altro che ciò che crede e professa la Chiesa cattolica, apostolica, romana, alla quale noi apparteniamo e vogliamo appartenere. Preghiamo, e scongiuriamo i nostri lettori ad interpretare tutte le nostre parole in modo conforme alla dottrina della Chiesa, e, se talora ciò non si potesse, di considerarle come non dette ». Ecco, F. N. C., un'umiltà assai edificante in vista; ma sciaguratamente essa si smentì ben presto; l'esperienza diede a divedere che essa non esisteva, come quella di cui Lutero stesso diede talora l'esempio, che a fior di labbra dell'autore e non in fondo al cuore. Non si

(1) Si quis dixerit Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse, anathema sit. Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad iudices ecclesiasticos, anathema sit. (Sess. 24, *de Reform. matrim.*, can. 4 et 12.)

Qui aliter quam praesente parocho, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta synodus ad sic contractandum omnino inhabiles reddit, et hujus modi contractus irritos et nullos esse decernit. (Sess. 24, *de Reform. matrim.*, cap. I.)

tosto vide condannato il suo libro, cambiò del tutto maniera di parlare; pubblicò subito la pretesa giustificazione di cui vi parliamo; quivi dichiara formalmente che sostiene tutte le proposizioni contenute ne' suoi trattati, che nulla vuole cangiarvi, che nulla ha a ritrattare. « Potrebbero anche scagliarsi contro di me tutti i fulmini del Vaticano, dice egli terminando, ma convinto di essere nella via del retto, e del dovere, non mi rimuoverei di un filo e starei saldo e fermo nelle mie proposizioni, conscio d' altronde che quei fulmini, lanciati senza causa e per fini temporali, sono armi spuntate ed impotenti a ferire.»

È vero che la superbia fu in tutti i tempi uno de' principali caratteri degli eretici, ma conviene confessare che pochi fra loro l' espressero in modo così ardito come questo novello Febbronio.

E tuttavia questo professore, i cui scritti sono un tessuto dei più madornali errori, questo professore, le cui dottrine sono dalla Chiesa riprovate come eretiche e come scismatiche, e che, ciò non ostante, invece di umiliarsi, si pone sfrontatamente al disopra del Papa, al disopra dello stesso S. Concilio di Trento conservato nella sua cattedra di diritto canonico, con grande maraviglia del mondo cattolico, annunzia altamente il proposito di professarci le stesse eresie, se ne vanta, ne riceve ovazioni. I parenti pii che apprezzano i principii della fede più che tutti gli altri beni di questo mondo, si vedono costretti a mandare i loro figliuoli alla sua scuola, sotto pena

di vederli abbandonare i loro studi e rinunziare ad ogni carriera.

Non è forse questo, F. N. C., uno scandalo portato veramente al suo colmo? Come cattolici, in un paese ove la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato, non siamo noi forse in diritto di esigere che i professori delle università sieno cattolici? E possiamo noi come tali riconoscere quelli che sono dichiarati eretici dal Papa e dai Vescovi?

Il dottore Nuytz si fa un vanto di sue eresie, perchè sa d'aver de'protettori, e per disavventura è pur troppo vero. I suoi protettori sono tutti i nemici della S. Sede, i quali son numerosi in questi tempi d'anarchia intellettuale e di turbolenze politiche, sono tutti gli affiliati delle società segrete, tutti i rivoluzionarii, i comunisti e i molti giornali che sono al loro servizio, sono tutti i discepoli di Voltaire e d'Rousseau, tutti gli increduli che non adorano più altro Dio che il piacere, l'oro e l'argento; i suoi protettori sono altresì, bisogna pur dirlo, alcuni legisti, alcuni canonisti che frequentarono la stessa scuola, e bevettero al medesimo nappo con lui. Imperocchè si sa che da lungo tempo vi sono in alcune università d'Italia uomini profondamente imbevuti delle opinioni febbroniane, che si coniarono un diritto canonico ad uso proprio, un diritto canonico *civile* o *dottrinario*, che non rassomiglia quasi per nulla a quello della Chiesa, a quello dei teologi sinceramente cattolici. Ma bisogna confessare altresì che Nuytz e quelli del suo partito andarono più oltre, e che si

dimostrano ancora più protestanti che non erano già Eybel, Bon, Febbronio e Ricci.

Non è dunque meraviglia, N. C. F., che da alcuni anni in qua siamo minacciati di un'invasione protestante, tutti i cattivi giornali sembrano sottomessi alla stessa direzione, il loro linguaggio è apertamente razionalista e protestante, assaltano con tutti i mezzi possibili la fede ed i costumi, ne'loro scritti trovansi tante ingiurie e tant'odio contro la S. Sede, quante se ne trovano in quelli di Lutero e di Calvino. Si fabbrica a Torino un tempio protestante, e si trattava di ergerne fra breve un altro a Genova. Dalla sua cattedra il professore Nuytz insegna liberamente il protestantismo; errori che intaccano apertamente l'autorità infallibile della Chiesa sono sostenuti nelle pubbliche tesi (1). In vista di sì enormi scandali è forza esclamare con meraviglia e dolore: dove andremo a parare, e qual sorte ci attende per l'avvenire?

Qualche cosa tuttavia ci rassicura, C. N. F., almeno per le diocesi di questa provincia ecclesiastica; ci gode l'animo di dare questa onorevole e consolante testimonianza al clero ed a' fedeli alla nostra cura

(1) Per esempio, quello che fu sostenuto nell'Università di Torino, il 21 luglio 1851, a 4 ore pomeridiane: *Si Ecclesia officiat per doctrinam, si falsa det morum praecepta, civili societati ius erit et haec prohibendi, et hosce osores puniendi*; cioè: se la Chiesa venisse ad alterare la purità della morale evangelica nel suo insegnamento, il potere civile avrà cura di richiamarla al dovere, il che dà molta malleveria per la conservazione della fede.

affidati; abbiamo l'intima persuasione che la Savoia non vuol essere nè eretica, nè scismatica: no, checchè arrivi, a tale non verrà mai la patria di san Francesco di Sales. La protezione di questo gran Santo, lo speriamo, ce ne scamperà. Ciò non ostante bisogna pur riconoscere che le infami caricature che liberamente si sciorinano per le vie da alcuni anni in qua, quel linguaggio impudente di tutti i cattivi giornali che penetrano fino nell'abituro del povero, e che vomitano ogni giorno nuovi torrenti d'ingiurie contro il Clero, i Vescovi ed il venerabile Capo della Chiesa, l'insegnamento dell'eresia pubblicamente tollerato, le minaccie di Chiesa nazionale, di scisma, di protestantismo, non mancano di produrre tra noi lagrimevoli effetti: affievoliscono la fede, incoraggiano le passioni, ispirano il disprezzo dell'autorità, diminuiscono a poco a poco quel tradizionale attaccamento alla Casa Reale di Savoia, che era per noi una virtù, come a dire, ereditaria, mirano a staccarci sempre più dalle provincie subalpine, rialzano le giogaie dell'Alpi più che altri non pensa!... Crediamo dovere esporre questa verità affinchè divenga soggetto di riflessioni. La vista di tanti pericoli è per noi causa di intenso dolore; noi preghiamo Dio di conservarci la fede, il più prezioso di tutti i beni, di proteggere la sua Chiesa, di proteggere altresì la società civile contro questo tremendo diluvio di cattive dottrine da cui è minacciata, e di far conoscere a tutti quelli che prendono parte alla sua direzione che fabbricheranno sopra la mobile arena,

finchè la religione non sarà la pietra fondamentale dell'edifizio.

Collo scopo di premunirvi contro le scandalose dottrine di cui vi abbiamo finora parlato, C. N. F., abbiamo esaminato quest'ultima opera del professore Nuytz: *Il Professore Nuytz a' suoi Concittadini*, e vi abbiamo indicato i principali errori che vi si trovano così pericolosamente sviluppati. Nell'interesse della salute delle anime che ci sono confidate, ci crediamo obbligati a proibirlo ed a condannarlo; e quindi per le presenti, dopo aver invocato i lumi dello Spirito Santo, lo proibiamo e condanniamo per tutta questa provincia ecclesiastica, sotto pena di scomunica maggiore da incorrersi pel solo fatto da tutti quelli che lo leggeranno o che lo riterranno senza permesso. Speriamo con questo mezzo di preservare dalla seduzione almeno quelli che riconoscono francamente che si è alla Chiesa, cioè al Papa ed a' Vescovi, che Gesù Cristo ha confidato la conservazione delle sue dottrine.

Qui, C. N. F., ci resta ancora un compito difficile a soddisfare, cioè rispondere a' genitori che ci dimandano de' consigli. Dire che possono senza scrupolo mandare i loro figliuoli ad ascoltare le lezioni di un professore che persiste con tutta la caparbietà di un orgoglio leso ad insegnare dottrine riprovate dalla Chiesa, ci è assolutamente impossibile; mancheremmo ad un dovere essenziale del nostro ministero. Imperocchè egli è evidente, che giovani che non hanno ancora acquistata una cognizione profonda de' veri principii della teologia e del diritto

canonico, qualunque sieno i loro sentimenti religiosi e quelli delle loro famiglie, sono assai suscettivi di seduzione, e molto esposti a prendere false idee su cose essenzialissime, a fuorviarsi sotto la funesta influenza di un insegnamento erroneo.

Noi speriamo che il Re ed il suo governo porranno mente alla dolorosa situazione in cui si trovano gli studenti sinceramente cristiani che frequentano l'Università, come altresì i loro genitori, e che troveranno il modo di far cessare uno scandalo che profondamente affligge i buoni cattolici. Se le nostre speranze fossero deluse, il dovere del nostro ministero ci costringerebbe a dichiarare a' genitori, che non possono più lungamente lasciare i loro figliuoli esposti ad un tale pericolo, e che sono in coscienza obbligati a richiamarseli in casa, od inviarli ad altra università.

In coteste difficili circostanze, C. N. F., dobbiamo avere fiducia nell'aiuto di Dio, e sperare che se i mezzi umani sono impotenti, Egli stesso verrà in aiuto della sua Chiesa. Gesù Cristo ci ha annunziato che vi sarebbero sempre degli scandali nel mondo, ma ha pure detto: « Guai a colui che gli dà! guai a chi scandalizza uno di questi fanciulli, che credono in me, sarebbe meglio per lui di attaccargli una macina al collo e gettarlo in fondo al mare ».

« Necesse est ut veniant scandala; verumtamen vae » homini illi per quem scandalum venit. Qui scandali- » saverit unum de pusillis istis qui in me credunt, ex- » pedit ei ut suspendatur mola asinaria in collo eius et

» *demergatur in profundum maris* ». (Matth., 18, 16.)

Sarà questa nostra lettera pastorale letta all'istruzione parrocchiale, in ciascuna parrocchia, la prima domenica dopo averla ricevuta.

Dato il 3 gennaio 1852.

Alessio, *Arcivescovo di Ciamberi.*
Andrea, *Vescovo d' Aosta.*
Francesco Marcellino, *Vescovo di Tarantasia.*
Francesco Maria, *Vescovo di Moriana.*
Luigi, *Vescovo di Annecy.*

PROTESTA DEI VESCOVI PIEMONTESI

CONTRO L'INSEGNAMENTO DEL PROFESSORE NUYTZ

Sire,

Dacchè in Torino, nella città del Sacramento, si erige un tempio pubblico protestante, il quale risuonerà di bestemmie contro il più augusto Mistero di nostra fede; dacchè un giornale eterodosso ivi si spande per insultare alle nostre credenze; dacchè sopratutto una stampa sfrenata, manomettendo quanto v' ha di più sacro e di più venerando in cielo ed in terra, si travaglia instancabile per corrompere il buon costume, e sradicare dal cuore dei popoli l'unica vera fede di Gesù Cristo, senza di cui è impossibile di piacere a Dio, continue gravissime afflizioni opprimono il cuore de' Vescovi e di tutti i pastori d'anime sudditi di

V. M. Ma un nuovo e più acuto inesprimibile dolore si aggiunge alle nostre pene.

Noi vediamo colla più angosciosa sorpresa come si lasci affidato l'insegnamento del diritto canonico ad un Professore, le cui dottrine furono solennemente condannate dal Capo Supremo della Chiesa siccome scismatiche, eretiche e favorevoli al protestantismo, ed alla sua propagazione: dottrine che noi pure, accogliendo con venerazione l'oracolo che le ha condannate, condanniamo solennemente, e proibiamo a chiunque di professare, e difendere; un Professore, il quale, persistendo ostinatamente negli errori da lui insegnati, pubblica un libello, che lo dichiara apertamente eretico, e frattanto, sedendo sulla cattedra di una Università che sempre si gloriò d'essere cattolica, imbeve la gioventù di quelle eresie, e di quelle perverse dottrine. Come imparerà cotesta gioventù l'ossequio e l'obbedienza alle leggi dello Stato, mentre si addestra con indegni tripudi, e sotto un insegnamento autorevolmente impostole a ribellarsi all'ossequio ed alla obbedienza dovuta al Vicario di Gesù Cristo, e ad una delle più solenni di lui decisioni?

Autorizzando la M. V. cotesto insegnamento, Ella viene ad autorizzare (al certo contro le auguste di Lei intenzioni) e permettere, che direttamente si combattano gl'insegnamenti della Chiesa; che s'impugnino e si condannino le dottrine da lei insegnate; si difendano, si promulghino, s'inculchino le

dottrine da lei riprovate ed anatematizzate; e che s'eriga una cattedra di errore contro la cattedra di verità.

E non è questo, o Sire, un separarsi da Pietro, su cui è fondata la Chiesa; un rinunziare alla fede, alla dottrina Cattolica; uno strascinare in questa separazione ed in questa rinunzia una parte eletta della gioventù studiosa del regno, e metterne al più duro cimento i genitori fedeli alla religione de' loro padri? Qual bene ne avverrà agli Stati di V. M. da cotesto scisma, che diverrebbe lo scandalo di tutte le cattoliche nazioni? Per iscarico delle nostre coscienze, e per debito del nostro ministero noi innalziamo, o Sire, le nostre preghiere a V. M., ed in nome di Dio onnipotente, di cui siamo i ministri, di quel Dio che è Re dei Re, e Signore di tutti i dominanti, Vi scongiuriamo di voler porre un termine a sì deplorabili disordini, ed impedire un male sì grande, cui non basta per rimediare l'abolizione del testo officiale dei trattati, male funestissimo, che può condurre la infelice nostra patria al più terribile dei mali, alla perdita di quella fede che formò la nostra gloria più bella, e rese cara a Dio ed alla Chiesa la illustre, la magnanima Augusta Casa di Savoia.

Noi ci protestiamo, o Sire, coi sensi del più profondo ossequio, ecc.

(*Seguono le firme.*)

FINE.

INDICE

APPENDICE